

Condizioni di assicurazione

Il contratto è realizzato secondo le Linee Guida del Tavolo Tecnico "Contratti Semplici e Chiari" coordinato dall'ANIA, aggiornate in base alle "Linee Guida per contratti chiari e comprensibili 2024".

Data di aggiornamento del documento: 17/07/2025

Sommario

PRESENTAZIONE DEL PRODOTTO	3
DEFINIZIONI	5
QUALI SONO LE PRESTAZIONI? QUALI SONO I RISCHI E QUAL È IL POTENZIALE RENDIMENTO?	9
Art. 1 Oggetto del contratto	9
Art. 2 I Percorsi e le regole di investimento	9
Assicurazione principale	12
Art. 3 Premi e loro investimento	12
Art. 4 Piano di Premi unici aggiuntivi programmati (Percorsi 7, 8 e 9)	13
Art. 5 Bonus Fedeltà Percorsi 4, 5 e 6	14
Art. 6 Determinazione del capitale assicurato e calcolo del numero di Quote di OICR e Fondi interni	14
Art. 7 Clausola di rivalutazione	17
Art. 8 Valore del contratto	18
Art. 9 Prestazione e garanzia	19
Art. 10 Opzione Piano di Riscatti parziali programmati	20
Art. 11 Prezzo di riferimento degli OICR e prezzo di acquisto e di vendita degli ETF	22
Art. 12 Giorno di riferimento	22
Art. 13 Valuta contrattuale	24
Servizi correlati all'investimento	24
Art. 14 Clausola di salvaguardia	24
Art. 15 Attività di monitoraggio e aggiornamento degli OICR	25
Art. 16 Switch	27
Art. 17 Servizio opzionale "Accumulo"	30
Art. 18 Servizio opzionale "Decumulo"	31
Art. 19 Servizio opzionale "Cedola"	32
Art. 20 Servizio opzionale "Sviluppa"	33
Art. 21 Servizio opzionale "Ribilancia"	34
Assicurazioni complementari	38
Art. 22 Maggiorazione morte in caso di minusvalenze dell'investimento in OICR e Fondi interni	38
Art. 23 Maggiorazione in caso di decesso da infortunio	40
Servizi correlati alla prevenzione e alla salute	41
Art. 24 Accesso ai servizi "Salute"	41
CHE COSA NON È ASSICURATO?	42
Art. 25 Persone non assicurabili	42
CI SONO LIMITI DI COPERTURA?	43
Art. 26 Esclusioni e limitazioni	43
CHE OBBLIGHI HO? QUALI OBBLIGHI HA L'IMPRESA?	45
Art. 27 Dichiarazioni	45
Art. 28 Richieste di pagamento ad Alleanza	45
QUANDO E COME DEVO PAGARE?	46
Art. 29 Limiti e mezzi di versamento del Premio	46
QUANDO COMINCIA LA COPERTURA E QUANDO FINISCE?	47
Art. 30 Durata	47
Art. 31 Conclusione del contratto ed entrata in vigore dell'assicurazione	47
Art. 32 Modifica delle condizioni contrattuali	48
COME POSSO RECEDERE DAL CONTRATTO?	48
Art. 33 Recesso	48
SONO PREVISTI RISCATTI?	49
Art. 34 Riscatto	49
QUALI COSTI DEVO SOSTENERE?	51
Art. 35 Costi	51
ALTRE DISPOSIZIONI APPLICABILI AL CONTRATTO	55
Art. 36 Beneficiario	55
Art. 37 Cessione, pegno e vincolo	56
Art. 38 Non pignorabilità e non sequestrabilità	56
Art. 39 Rinvio alle norme di legge	56
Art. 40 Foro competente	56
Art. 41 Clausola di inoperatività della copertura per sanzioni internazionali	56
ALLEGATO N. 1 - Regolamento Gestione separata Ri.Attiva BG	57
ALLEGATO N. 2 - Regolamento Gestione separata Ri.Alto\$	59
ALLEGATO N. 3 - Regolamento Fondo interno Strategia Beta Defensive Equity	61
ALLEGATO N. 4 - Regolamento Fondo interno Strategia Dynamic 0-100	66
ALLEGATO N. 5 - Regolamento Fondo interno Strategia Moderate Global	71
ALLEGATO N. 6 - Informativa antiriciclaggio	76
ALLEGATO N. 7 - Informativa Privacy	80

BG Stile Esclusivo è una soluzione assicurativa di investimento di tipo Multiramo che ha le seguenti caratteristiche:

- è a vita intera, cioè la prestazione è pagata ai Beneficiari al decesso dell'Assicurato;
- è a Premio unico, cioè il Contraente versa una somma di denaro all'inizio del contratto. Il Contraente può effettuare ulteriori versamenti aggiuntivi in corso di contratto;
- prevede 9 Percorsi, ciascuno con proprie regole di investimento e opzioni contrattuali, che il Contraente può scegliere in coerenza con le caratteristiche della tipologia di cliente (Target Market) cui il singolo Percorso è rivolto. Tali caratteristiche sono dettagliate nella documentazione precontrattuale: KID (Documento contenente le informazioni chiave per i prodotti di investimento assicurativi) e DIP Aggiuntivo IBIP (Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti d'investimento assicurativi);
- Alleanza Assicurazioni investe i Premi versati in base al Percorso scelto dal Contraente in parte in una Gestione separata, in parte in Quote di OICR e in parte in Quote di Fondi interni;
- il contratto prevede una copertura complementare in caso di minusvalenze, obbligatoria fino ad una certa età dell'Assicurato e successivamente facoltativa;
- è prevista inoltre una copertura complementare obbligatoria in caso di decesso da infortunio dell'Assicurato;
- il Contraente (se coincide con l'Assicurato) può richiedere che la prestazione in caso di decesso sia pagata al Beneficiario secondo un piano di Riscatti parziali programmati;
- il Contraente può inoltre attivare una tra le seguenti opzioni contrattuali: "Accumulo", "Decumulo", "Cedola", "Sviluppa" e "Ribilancia";
- dopo almeno un anno dalla Data di decorrenza, il Contraente può chiedere il Riscatto, per ottenere il pagamento in tutto o in parte del valore del contratto, senza applicazione di costi.

AVVERTENZE

Per facilitare la lettura delle Condizioni di assicurazione, sono utilizzati i seguenti strumenti grafici:

- **Carattere grassetto:** per dare maggior risalto ai concetti principali e al testo che bisogna leggere con maggiore attenzione;
- Lettera Iniziale Maiuscola: per indicare che la parola è presente e ha il significato descritto nelle definizioni;
- (→ art. XX): per rinviare da un articolo delle Condizioni, dove un concetto è nominato, a un altro articolo, dove lo stesso concetto è spiegato più ampiamente; questa evidenza grafica è data solo la prima volta che il concetto è nominato nel testo di ciascun articolo;
- box con esempi:



Esempio

Per aiutare a comprendere, con un esempio pratico, il contenuto o il funzionamento della prestazione o alcuni passaggi più complessi.

AREA PERSONALE E CONTATTI UTILI

Il Contraente può registrarsi e accedere gratuitamente all'Area Personale dal sito internet www.bgvita.it.

Tramite l'Area Personale è possibile, ad esempio:

- verificare i contratti attivi
- consultare il valore del contratto
- visualizzare e scaricare la documentazione contrattuale
- consultare e aggiornare i dati personali e i consensi privacy
- chiedere il Riscatto e verificare lo stato della pratica.

Per qualsiasi chiarimento sul prodotto o ulteriore informazione è possibile contattare il proprio consulente di fiducia.

Di seguito sono indicati i contatti di Alleanza Assicurazioni:

Alleanza Assicurazioni S.p.A.

Sede Legale: Piazza Tre Torri, 1, 20145 Milano

Sede Secondaria: Via Marocchesa, 14, 31021 Mogliano Veneto (TV)

Sito internet: www.bgvita.it

Email: bgvita@bgvita.it

Pec: bgvita@pec.bgvita.it

Recapito telefonico: 041.5939651

Nel testo delle Condizioni, Alleanza Assicurazioni S.p.A. è indicata come Alleanza.



I termini di seguito indicati hanno il significato qui precisato e sono sempre riportati nel testo delle Condizioni con lettera iniziale maiuscola.

Anno commerciale

Anno inteso considerando convenzionalmente tutti i mesi di 30 giorni per un totale di 360 giorni.

Annualità assicurativa

La prima Annualità assicurativa è il periodo tra la Data di decorrenza e la prima Ricorrenza annuale. Per le Annualità assicurative successive è il periodo che intercorre tra due consecutive Ricorrenze annuali del contratto.

Appendice

Documento che forma parte integrante del contratto e che è emesso insieme alla Polizza o in seguito.

Asset Allocation

Ripartizione percentuale dell'investimento tra le Gestioni separate e i singoli OICR e Fondi interni.

Assicurato

Persona fisica sulla cui vita è stipulata l'assicurazione: i suoi dati anagrafici e gli eventi che si verificano durante la sua vita determinano il calcolo delle prestazioni previste dal contratto di assicurazione. Può essere una persona diversa dal Contraente. In tal caso, l'assicurazione per il caso di decesso è valida solo se l'Assicurato dà il suo consenso scritto.

Benchmark

Parametro oggettivo di mercato comparabile, in termini di composizione e di rischiosità, agli obiettivi di investimento attribuiti alla gestione di un Fondo e a cui si può fare riferimento per confrontarne il risultato di gestione.

Beneficiario

Persona fisica o giuridica a cui sono pagate le prestazioni previste dal contratto di assicurazione.

Capitalizzazione in Forma Composta

Incremento del capitale assicurato in base al quale le rivalutazioni maturate vanno ad aggiungersi al capitale stesso e a loro volta producono rivalutazione nei periodi successivi.

Card

Documento digitale nominativo che attesta la possibilità di accedere, a condizioni agevolate, al Network delle Strutture Mediche Convenzionate di Welion disponibile all'interno dell'Area Personale presente nel sito www.bgvita.it.

Comparto

Portafoglio di strumenti finanziari (azioni, obbligazioni, ecc.) che si differenzia per stile di gestione.

Contraente

Persona fisica o giuridica che stipula il contratto di assicurazione e si impegna a versare il relativo Premio.

Data di decorrenza del contratto

Data indicata in Polizza come data di inizio per il calcolo delle prestazioni previste dal contratto di assicurazione.

Diritto di recesso

Diritto del Contraente di far cessare gli effetti del contratto.

Distributore

Banca Generali S.p.A., Società soggetta alla direzione e coordinamento di Assicurazioni Generali S.p.A.

ETF

Acronimo di Exchange Traded Fund (fondo indicizzato quotato): un particolare OICR, negoziato in Borsa, che mira a replicare l'andamento di un indice di riferimento (Benchmark) attraverso una gestione totalmente passiva.

Fondi interni

Fondi di investimento appositamente creati da Alleanza in funzione di prodotti di investimento assicurativi le cui prestazioni variano a seconda dell'andamento degli strumenti finanziari compresi nei Fondi.

Gestione separata Ri.Attiva BG e Ri.Alto\$

Portafogli di investimenti gestiti separatamente da altri attivi detenuti da Alleanza, in funzione del cui rendimento si rivalutano le prestazioni del contratto.

Giorno lavorativo

Sono considerati giorni lavorativi per Alleanza tutti i giorni dal lunedì al venerdì eccetto i giorni qui indicati:

1 Gennaio (festivo)	16 Agosto (chiusura aziendale)
6 Gennaio (festivo)	1 Novembre (festivo)
Venerdì Santo (chiusura aziendale)	2 Novembre (chiusura aziendale)
Lunedì dell'Angelo (festivo)	21 Novembre (chiusura aziendale)
25 Aprile (festivo)	8 Dicembre (festivo)
1 Maggio (festivo)	24 Dicembre (prefestivo)
2 Giugno (festivo)	25 Dicembre (festivo)
14 Agosto (prefestivo)	26 Dicembre (festivo)
15 Agosto (festivo)	31 Dicembre (prefestivo)

Multiramo

Prodotto assicurativo d'investimento che combina una componente assicurativa di ramo I, le cui prestazioni sono collegate al rendimento di una Gestione separata, e una componente di ramo III, le cui prestazioni sono direttamente collegate al valore di quote di OICR o Fondi interni.

Network Strutture Mediche Convenzionate o Network

L'insieme delle strutture sanitarie (istituti di cura, ambulatori medici) convenzionate con Welion per conto di Alleanza, ai quali il Contraente può rivolgersi per l'accesso alle prestazioni sanitarie.

OICR

Organismo di investimento collettivo del risparmio: l'organismo istituito per la prestazione del servizio di gestione collettiva del risparmio, il cui patrimonio (che può essere costituito da singoli Comparti) è raccolto tra una pluralità di investitori mediante l'emissione e l'offerta di quote di fondi comuni di investimento o azioni di SICAV, gestito nell'interesse degli investitori e in autonomia dai medesimi.

Polizza

Documento che prova il contratto di assicurazione.

Premio

Importo che il Contraente versa ad Alleanza.

Proposta di assicurazione

Documento o modulo firmato dal Contraente e da Alleanza, in cui il Contraente manifesta la volontà di concludere il contratto di assicurazione in base alle caratteristiche e alle condizioni in esso indicate e contestualmente Alleanza accetta la proposta.

Quota

Unità di misura utilizzata per esprimere parte delle prestazioni del contratto collegata agli OICR (comprese le azioni di SICAV) e collegata a Fondi interni.

Rapporti di concambio

Determinazione della quantità di Quote che i Comparti incorporanti devono riconoscere ai Comparti incorporati di una fusione in cambio delle vecchie Quote possedute.

Ricorrenza annuale del contratto

Anniversario della Data di decorrenza.

Riscatto

Facoltà del Contraente di ottenere in anticipo un importo, prelevato dal contratto e determinato secondo le regole definite dal contratto stesso.

SGR

Società di Gestione del Risparmio: società autorizzata, a cui è riservata la prestazione del servizio di gestione collettiva del risparmio e degli investimenti.

SICAV

Società di Investimento a Capitale Variabile: l'OICR costituito in forma di società per azioni a capitale variabile, avente per oggetto esclusivo l'investimento collettivo del patrimonio raccolto mediante l'offerta di proprie azioni e che gestisce direttamente tale patrimonio ovvero ne delega la gestione a una SGR.

Società di revisione

Società diversa da Alleanza, prescelta nell'ambito di un apposito albo a cui tali società possono essere iscritte soltanto se godono di determinati requisiti, che controlla e certifica i risultati della Gestione separata.

Switch

Operazione con la quale Alleanza, autonomamente o su richiesta del Contraente, trasferisce una parte dell'investimento ad altra Gestione separata o ad altro Comparto, o viceversa.

Valore complessivo netto dell'OICR

Valore ottenuto sommando le attività presenti nel Fondo (titoli, dividendi, interessi, ecc.) e sottraendo le passività (spese, imposte, ecc.).

Valore unitario della Quota dell'OICR o del Fondo interno

Valore ottenuto dividendo il Valore complessivo netto del Fondo interno o del Comparto dell'OICR, nel giorno di Valorizzazione, per il numero delle Quote in circolazione alla stessa data.

Valorizzazione

Determinazione del valore di Quote di OICR e Fondi interni.

Volatilità

Livello delle oscillazioni del valore delle Quote degli OICR e Fondi interni rispetto al valore medio. Più le oscillazioni sono elevate, più il rischio e il rendimento sono elevati.

Welion

GENERALI WELION S.C.A.R.L. con sede legale in Trieste, Via Machiavelli 4, CAP 34132, capitale sociale Euro 10.000,00, interamente versato, iscritta al registro delle imprese di Venezia Giulia con partita IVA di Gruppo n. 01333550323, appartenente al Gruppo Generali e soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Generali Italia S.p.A., che in virtù di specifica convenzione, provvede, per conto e con costi a carico di Alleanza, al contatto con il beneficiario del servizio per l'organizzazione ed erogazione, con le modalità ed entro i diversi limiti previsti nel contratto, dei servizi di prevenzione e consulenza di strutture mediche convenzionate o di società terze erogati da Alleanza, anche con il supporto della stessa Welion.



QUALI SONO LE PRESTAZIONI? QUALI SONO I RISCHI E QUAL È IL POTENZIALE RENDIMENTO?

Art. 1 - Oggetto del contratto

Il Contraente versa ad Alleanza un Premio unico iniziale ed eventuali Premi unici aggiuntivi e Alleanza, al decesso dell'Assicurato, paga ai Beneficiari una prestazione in euro determinata:

- in parte sulla base della rivalutazione della somma investita in Gestioni separate
- in parte sulla base dell'andamento del valore delle Quote di determinati OICR e
- in parte sulla base dell'andamento del valore delle Quote di uno o più Fondi interni

Tale prestazione è integrata con 2 **assicurazioni complementari**, una per il caso di minusvalenze dell'investimento (→ art. 22) e l'altra per il caso di decesso da infortunio (→ art. 23).

Art. 2 - I Percorsi e le regole di investimento

I Percorsi di investimento

BG STILE ESCLUSIVO prevede **9 Percorsi**, ciascuno con proprie regole di investimento e opzioni contrattuali, che il Contraente può scegliere in coerenza con le caratteristiche della tipologia di cliente (Target Market) cui il singolo Percorso è rivolto. Tali caratteristiche sono dettagliate nella documentazione precontrattuale: KID (Documento contenente le informazioni chiave per i prodotti di investimento assicurativi) e DIP Aggiuntivo IBIP (Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti d'investimento assicurativi).

Successivamente il Contraente può investire in un Percorso diverso da quello scelto, comunque in coerenza con il Target Market di tale Percorso, attraverso un'operazione di Switch (→ art. 16).

Alleanza può comunicare al Contraente l'introduzione di nuovi Percorsi, che il Contraente può indicare in corso di contratto.

Inoltre, Alleanza può non consentire il cambio verso Percorsi già previsti da BG STILE ESCLUSIVO. In questo caso, Alleanza informa il Contraente con apposita comunicazione oppure in occasione dell'invio annuale del Documento unico di rendicontazione.

Le regole di investimento

Ciascun Percorso di BG STILE ESCLUSIVO ha un proprio "**Universo Investibile di Percorso**", composto da OICR e Fondi interni, dettagliati all'interno dell'omonimo documento allegato alla Proposta di assicurazione.

Il Contraente, a seconda del Percorso indicato, può selezionare le seguenti opzioni di investimento:

- la **Gestione Separata Ri.Attiva BG**, espressa in valuta Euro, presente in ciascun Percorso;
- la **Gestione Separata Ri.Alto\$**, espressa in valuta Dollaro U.S.A., presente nei Percorsi 2, 3, 5, 6, 8 e 9;
- gli **OICR e Fondi interni** presenti nello specifico "Universo Investibile di Percorso".

Gli OICR compongono 3 linee d'investimento denominate **SMART**, **EXTRA** ed **ETF**.
I Fondi interni compongono la linea d'investimento denominata **FONDI INTERNI**.

Gli OICR e Fondi interni:

- all'interno di ogni Percorso, sono suddivisi secondo le linee;
- e all'interno delle linee, sono suddivisi in "Focus Azionario" e "Focus Obbligazionario", in base alla loro prevalenza di azionario oppure di obbligazionario.

Per ogni operazione di investimento e disinvestimento prevista dal contratto, la ripartizione percentuale tra Gestioni separate, OICR e Fondi interni (Asset Allocation) deve rispettare le seguenti regole.

Regole di investimento per i Percorsi 1, 4 e 7:

- investimento in OICR e Fondi interni a prevalenza azionario: massimo 25% del valore del contratto;



Esempio

Premio unico iniziale: Euro 200.000

Investimento in OICR e Fondi interni a prevalenza azionario: massimo Euro 50.000 (= Euro 200.000 x 25%)

- Gestione separata Ri.Attiva BG: minimo 30% e massimo 50%;
 - Quote di OICR e Fondi interni: minimo 50% e massimo 70%, di cui
 - minimo 80% nella Linea SMART e massimo 20% tra le Linee EXTRA ed ETF, se il totale dei Premi versati al netto dei Riscatti parziali è inferiore a Euro 100.000;
 - minimo 50% nella Linea SMART e massimo 50% tra le Linee EXTRA, ETF e FONDI INTERNI, se il totale dei Premi versati al netto dei Riscatti parziali è almeno pari a Euro 100.000 e inferiore a Euro 500.000;
 - minimo 30% nella Linea SMART e massimo 70% tra le Linee EXTRA, ETF e FONDI INTERNI, se il totale dei Premi versati al netto dei Riscatti parziali è uguale o superiore a Euro 500.000.
- La Linea SMART non prevede una soglia massima di investimento.
Le Linee EXTRA, ETF e FONDI INTERNI non prevedono una soglia minima di investimento.

Regole di investimento per i Percorsi 2, 5 e 8:

- investimento in OICR e Fondi interni a prevalenza azionario: massimo 45% del valore del contratto;



Esempio

Premio unico iniziale: Euro 200.000

Investimento in OICR e Fondi interni a prevalenza azionario: massimo Euro 90.000 (= Euro 200.000 x 45%)

- Gestione separata Ri.Attiva BG e Gestione separata Ri.Alto\$: minimo 20% e massimo 50%;
 - Quote di OICR e Fondi interni: minimo 50% e massimo 80%, di cui
 - minimo 80% nella Linea SMART e massimo 20% tra le Linee EXTRA ed ETF, se il totale dei Premi versati al netto dei Riscatti parziali è inferiore a Euro 100.000;
 - minimo 50% nella Linea SMART e massimo 50% tra le Linee EXTRA, ETF e FONDI INTERNI, se il totale dei Premi versati al netto dei Riscatti parziali è almeno pari a Euro 100.000 e inferiore a Euro 500.000;
 - minimo 30% nella Linea SMART e massimo 70% tra le Linee EXTRA, ETF e FONDI INTERNI, se il totale dei Premi versati al netto dei Riscatti parziali è uguale o superiore a Euro 500.000.
- La Linea SMART non prevede una soglia massima di investimento.
Le Linee EXTRA, ETF e FONDI INTERNI non prevedono una soglia minima di investimento.

Regole di investimento per i Percorsi 3, 6 e 9:

- investimento in OICR e Fondi interni a prevalenza azionario: massimo 85% del valore del contratto;



Esempio

Premio unico iniziale: Euro 200.000

Investimento in OICR e Fondi interni a prevalenza azionario: massimo Euro 170.000 (= Euro 200.000 x 85%)

- Gestione separata Ri.Attiva BG e Gestione separata Ri.Alto\$: minimo 10% e massimo 50%;
 - Quote di OICR e Fondi interni: minimo 50% e massimo 90%, di cui
 - minimo 80% nella Linea SMART e massimo 20% tra le Linee EXTRA ed ETF, se il totale dei Premi versati al netto dei Riscatti parziali è inferiore a Euro 100.000;
 - minimo 50% nella Linea SMART e massimo 50% tra le Linee EXTRA, ETF e FONDI INTERNI, se il totale dei Premi versati al netto dei Riscatti parziali è almeno pari a Euro 100.000 e inferiore a Euro 500.000;
 - minimo 30% nella Linea SMART e massimo 70% tra le Linee EXTRA, ETF e FONDI INTERNI, se il totale dei Premi versati al netto dei Riscatti parziali è uguale o superiore a Euro 500.000.
- La Linea SMART non prevede una soglia massima di investimento.
Le Linee EXTRA, ETF e FONDI INTERNI non prevedono una soglia minima di investimento.

Le regole di investimento dei Percorsi sono riassunte nella tabella che segue:

PERCORSI	FOCUS AZIONARIO	GESTIONI SEPARATE	OICR E FONDI INTERNI		
1-4-7	max 25%	min 30% max 50% in Gestione separata Ri.Attiva BG	min 50% - max 70%		
			Totale Premi versati	Linea SMART	Linee EXTRA/ETF/ FONDI INTERNI
			inferiore a Euro 100.000*	min. 80%	max. 20%
			da Euro 100.000 inferiore a Euro 500.000	min. 50%	max. 50%
			da Euro 500.000	min. 30%	max. 70%
2-5-8	max 45%	min 20% max 50% in Gestioni separate Ri.Attiva BG Ri.Alto\$	min 50% - max 80%		
			Totale Premi versati	Linea SMART	Linee EXTRA/ETF/ FONDI INTERNI
			inferiore a Euro 100.000*	min. 80%	max. 20%
			da Euro 100.000 inferiore a Euro 500.000	min. 50%	max. 50%
			da Euro 500.000	min. 30%	max. 70%
3-6-9	max 85%	min 10% max 50% in Gestioni separate Ri.Attiva BG Ri.Alto\$	min 50% - max 90%		
			Totale Premi versati	Linea SMART	Linee EXTRA/ETF/ FONDI INTERNI
			inferiore a Euro 100.000*	min. 80%	max. 20%
			da Euro 100.000 inferiore a Euro 500.000	min. 50%	max. 50%
			da Euro 500.000	min. 30%	max. 70%

*Se il totale dei Premi versati è inferiore a Euro 100.000, non è possibile investire in Fondi interni poiché l'importo minimo di Premio in Fondi interni è pari a Euro 25.000 (→ art. 29).

Il Contraente che sceglie uno tra i **Percorsi da 1 a 6**, al momento della firma del contratto, può attivare il **Servizio opzionale "Ribilancia"**. Questo Servizio prevede, in deroga temporanea alle regole di investimento sopra descritte, un investimento maggiore iniziale nella Gestione separata Ri.Attiva BG e poi, in un determinato arco temporale, un progressivo investimento in Quote di OICR (→ art. 21).

Art. 3 - Premi e loro investimento

Il contratto prevede il versamento di:

- un **Premio unico iniziale**
- inoltre, un **piano di Premi unici aggiuntivi programmati**
 - da attivare sempre in caso di indicazione del Percorso 7, 8 o 9 (→ art. 4)
 - oppure attivabile in via opzionale (servizio “Accumulo” → art. 17)
- eventuali **Premi unici aggiuntivi** non programmati.

Alleanza può **non consentire** il versamento di Premi unici aggiuntivi, anche in presenza di un piano di Premi unici aggiuntivi programmati.

Investimento del Premio unico iniziale

Il Contraente indica come investire il Premio unico iniziale, nel rispetto delle regole di investimento (→ art. 2).

Investimento dei Premi unici aggiuntivi

Il Contraente indica come investire i Premi unici aggiuntivi, scegliendo tra **2 modalità**:

- a) secondo il peso di ciascuna componente sul valore del contratto (→ art. 8), alla data della richiesta di versamento del Premio unico aggiuntivo;
- b) secondo una diversa ripartizione percentuale tra Gestioni separate e singoli OICR e Fondi interni, purché l'investimento finale complessivo rispetti le regole di investimento del Percorso scelto.

Se è stato attivato il Servizio opzionale “Ribilancia” (→ art. 21) e non si è ancora concluso il periodo di durata dell'investimento progressivo in Quote, l'unica modalità di investimento prevista è quella descritta alla precedente lettera a).

L'investimento dei Premi unici Aggiuntivi:

- nelle Gestioni separate, è calcolato come somma del capitale in Euro e in Dollaro U.S.A., quest'ultimo convertito in Euro secondo il tasso di cambio (→ art. 13);
- in OICR, è calcolato sulla base dell'ultimo prezzo di riferimento (→ art. 11) disponibile al momento della richiesta di versamento;
- in Fondi interni, è calcolato sulla base dell'ultimo Valore unitario della Quota disponibile al momento della richiesta di versamento.

Nell'ambito di ciascun Percorso il Contraente può investire i Premi unici aggiuntivi in OICR e Fondi interni non selezionati in precedenza, nel rispetto del numero massimo di OICR e Fondi interni previsti da tale Percorso.

Alleanza **non esegue** l'operazione di investimento del Premio unico aggiuntivo richiesta se:

- a) uno o più OICR o Fondi interni interessati dall'operazione non appartengono più all'“Universo Investibile di Percorso”, anche per effetto dell'attività di salvaguardia o monitoraggio (→ artt. 14 e 15), oppure
- b) viene superato il numero massimo di OICR e Fondi interni collegabili al Percorso.

Lettera di conferma di investimento dei Premi

Per ogni investimento del Premio unico iniziale e dei Premi unici aggiuntivi, anche derivanti da un piano di Premi unici aggiuntivi programmati con frazionamento annuale o semestrale, Alleanza comunica al Contraente entro 10 giorni lavorativi dalla data di Valorizzazione delle Quote:

- l'ammontare del Premio lordo versato e di quello investito;
- la Data di decorrenza del contratto (solo per il Premio unico iniziale);
- l'importo in Euro investito nella Gestione separata Ri.Attiva BG e l'importo in Dollari investito nella Gestione separata Ri.Alto\$;
- il numero delle Quote attribuite a ciascun OICR e Fondo interno scelto, il loro Valore unitario e la relativa data di Valorizzazione.

In caso di indicazione dei Percorsi 7, 8 e 9 oppure di attivazione del servizio opzionale "Accumulo" con frequenza mensile o trimestrale, Alleanza effettua una comunicazione cumulativa per i Premi versati in un semestre.

Tali informazioni sono indicate in Polizza per il Premio unico iniziale e nella singola Appendice per i Premi unici aggiuntivi.

Art. 4 - Piano di Premi unici aggiuntivi programmati (Percorsi 7, 8 e 9)

Il Contraente, quando firma la Proposta di assicurazione e versa il Premio unico iniziale, se indica il Percorso 7, 8 o 9 attiva un piano di Premi unici aggiuntivi programmati, di durata pari a 12 anni con frequenza annuale. **Dal 02/05/2025** la frequenza potrà essere anche semestrale, trimestrale o mensile.

Nel periodo di attivazione del piano di Premi unici aggiuntivi programmati non è possibile attivare in via opzionale i servizi "Accumulo", "Decumulo", "Cedola", "Sviluppa" e "Ribilancia".

L'importo di ciascun Premio unico aggiuntivo programmato, indipendentemente dalla frequenza di versamento scelta, deve essere pari ad **almeno Euro 1.500**.

Il Contraente versa i Premi unici aggiuntivi programmati con preventiva autorizzazione alla propria banca di addebito diretto sul suo conto corrente (S.D.D. - SEPA Direct Debit).

L'addebito è effettuato il giorno 15 del mese in cui ricade la ricorrenza (mensile, trimestrale, semestrale o annuale) di versamento. Se tale giorno risulta non lavorativo, l'addebito è anticipato al primo Giorno lavorativo antecedente al 15.

Il primo addebito diretto è effettuato nel mese in cui ricade la prima ricorrenza (mensile, trimestrale, semestrale o annuale) successiva alla data di attivazione del servizio.

L'investimento del Premio è effettuato l'ultimo Giorno lavorativo dello stesso mese dell'addebito secondo l'Asset Allocation in vigore 2 giorni lavorativi prima dell'investimento.



Esempio

Data di decorrenza del contratto: aprile 2025
 Attivazione del servizio: aprile 2025, frequenza annuale
 Prima ricorrenza annuale del piano: aprile 2026
 Primo addebito: 15 aprile 2026

Il Contraente può chiedere di variare la frequenza e l'importo dei versamenti. Tale variazione ha effetto dal primo anniversario dell'attivazione del piano, successivo alla data di richiesta. Alleanza deve ricevere la richiesta almeno 60 giorni prima del 15° giorno del mese di anniversario di attivazione del piano.

Il Contraente può chiedere in qualsiasi momento di disattivare il piano.

In caso di Switch per cambio Percorso (→ art. 16) verso i Percorsi 1, 2, 3, 4, 5 o 6, oppure in caso di cessione del contratto (→ art. 37), il piano di Premi unici aggiuntivi programmati deve essere disattivato.

Art. 5 - Bonus Fedeltà Percorsi 4, 5 e 6

Il Contraente, se alla firma della Proposta di assicurazione indica il Percorso 4, 5 o 6, alla **sesta Ricorrenza annuale** del contratto ottiene un Bonus Fedeltà pari all'1% del Premio unico iniziale.

Tale bonus viene investito,

- per il Percorso 4, nella Gestione separata Ri.Attiva BG,
- per il Percorso 5 o 6, nella Gestione separata Ri.Attiva BG, se collegata al contratto, oppure nella Gestione separata Ri.Alto\$,

e determina un aumento del capitale assicurato (→ art. 6) all'ultima rivalutazione annuale che precede la 6^a Ricorrenza annuale del contratto (giorno di riferimento → art. 12).



Esempio

Data di decorrenza del contratto: 01/03/2025

Premio unico iniziale: Euro 100.000

Capitale assicurato iniziale in Gestione separata: Euro 50.000

Capitale assicurato al 01/01/2031: Euro 53.000

Bonus Fedeltà alla 6^a Ricorrenza annuale (01/03/2031): Euro 1.000 (= Euro 100.000 x 1%)

Capitale assicurato maggiorato del Bonus Fedeltà al 01/01/2031: Euro 54.000 (= Euro 53.000 + Euro 1.000)

ATTENZIONE: i valori sopra ipotizzati sono solo indicativi e non impegnano in alcun modo Alleanza.

In caso di richiesta di Riscatto parziale (→ art. 34) prima della 6^a Ricorrenza annuale del contratto, il bonus non è attribuito per la parte del Premio unico iniziale che è stata riscattata parzialmente.



Esempio

Data di decorrenza del contratto: 01/03/2025

Premio unico iniziale: Euro 100.000

Riscatto parziale: Euro 40.000

Premio unico iniziale residuo: Euro 60.000 (= Euro 100.000 - Euro 40.000)

Bonus Fedeltà alla 6^a Ricorrenza annuale (01/03/2031): Euro 600 (= Euro 60.000 x 1%)

Il bonus non è riconosciuto nei casi di:

- cambio Percorso (→ art. 16)
 - dal Percorso 4, 5 o 6 verso il Percorso 1, 2, 3, 7, 8 o 9, o
 - dal Percorso 1, 2, 3, 7, 8 o 9 verso il Percorso 4, 5 o 6
- Riscatto totale (→ art. 34)
- decesso dell'Assicurato prima della 6^a Ricorrenza annuale del contratto.

Art. 6 - Determinazione del capitale assicurato e calcolo del numero di Quote di OICR e Fondi interni

Capitale assicurato

Ciascuna parte di Premio (unico iniziale e unici aggiuntivi) investita nella Gestione separata Ri.Attiva BG e nella Gestione separata Ri.Alto\$, determina

- il **capitale assicurato iniziale in Euro** e
- il **capitale assicurato iniziale in Dollaro U.S.A.**, convertito in tale valuta in base al tasso di cambio Euro/Dollaro U.S.A. (→ art. 13).

La somma del capitale in Euro e del capitale in Dollaro U.S.A. costituisce il **capitale assicurato**.

Tale capitale può subire variazioni in aumento o in diminuzione anche in conseguenza di:

- Bonus Fedeltà;
- acquisto di Quote di ETF;
- distribuzione di proventi di ETF;
- adeguamento della Valorizzazione delle Quote di OICR, come illustrato nel presente articolo.

Numero di Quote di OICR

Ciascuna parte di Premio investita in **ETF** determina un numero di Quote assicurate calcolato dividendo tale parte di Premio, ridotta di una percentuale pari al costo di negoziazione, per il prezzo di riferimento (→ art. 11) rilevato nel Giorno lavorativo precedente il giorno di riferimento (→ art. 12) previsto per il versamento del Premio.

Ciascuna parte di Premio investita in **OICR diversi da ETF** determina un numero di Quote assicurate calcolato dividendo tale parte di Premio per il prezzo di riferimento rilevato nel giorno di riferimento previsto per il versamento dei Premi.

Numero di Quote di Fondi interni

Ciascuna parte di Premio investita in Fondi interni determina un numero di Quote assicurate calcolato dividendo tale parte di Premio per il Valore unitario della Quota rilevato nel giorno di riferimento (→ art. 12) previsto per il versamento dei Premi.

Acquisto di ETF

Nel giorno di riferimento previsto per il versamento dei Premi, Alleanza procede all'acquisto delle Quote di ETF in numero determinato come sopra, secondo il prezzo di acquisto (→ art. 11) rilevato nel giorno di riferimento.

La differenza tra:

- la parte di Premio destinata dal Contraente all'acquisto degli ETF, al netto dei costi, e
- il controvalore delle Quote di ETF, pari al numero di Quote assicurate come sopra determinate moltiplicato per il prezzo di acquisto, maggiorato del costo di negoziazione

se positiva (cioè il controvalore delle Quote di ETF è minore della parte di Premio destinata dal Contraente all'acquisto di ETF):

- accresce il valore del capitale in Euro, in presenza della Gestione separata Ri.Attiva BG, o in sua assenza il valore del capitale in Dollaro U.S.A., poiché tale differenza è attribuita al valore del capitale assicurato in Gestione separata;

se negativa (cioè se il controvalore delle Quote di ETF è maggiore della parte di Premio destinata dal Contraente all'acquisto di ETF):

- diminuisce il valore del capitale in Euro, in presenza della Gestione separata Ri.Attiva BG, o in sua assenza il valore del capitale in Dollaro U.S.A., poiché tale differenza è prelevata dal valore del capitale assicurato in Gestione separata.



Esempio numero quote assicurate di ETF

A)	B)	$C = A \times (1 - B)$	D)	$E = C / D$
Parte di premio destinata dal contraente all'acquisto degli ETF	Costo di negoziazione	Parte di premio destinata dal contraente all'acquisto degli ETF, al netto dei costi	Prezzo di riferimento	N° di quote assicurate
€ 100.000	0,065%	€ 99.935	€ 93	€ 1.074,57

Esempio determinazione della differenza da compensare all'esito dell'acquisto dell'ETF

F)	$G = (E) \times (F)$	$H = G \times (1 + B)$	$A) - H)$
Prezzo di acquisto	Controvalore delle quote di ETF	Controvalore delle quote di ETF maggiorato del costo di negoziazione	Differenza tra parte di premio destinata dal contraente all'acquisto degli ETF e controvalore delle quote di ETF maggiorato del costo di negoziazione
€ 92,50	€ 99.397,72	€ 99.462,32	€ 537,68

Il capitale complessivo (incluso l'eventuale bonus su investimenti in Fondi interni → art. 35), che deriva dall'investimento di parte del Premio in OICR e Fondi interni, è definito **“capitale in Quote assicurate”**.

Distribuzione di proventi di ETF

Alcuni ETF sono a distribuzione di proventi. Questi ultimi, al netto delle spese e delle commissioni, comprendono: interessi, dividendi e altre forme di rendimento realizzate dall'ETF.

Alleanza riceve i proventi dalla SICAV sotto forma di dividendi su azioni e li riconosce al Contraente investendoli nella Gestione separata Ri.Attiva BG, o in mancanza, nella Gestione separata Ri.Alto\$. L'investimento avviene con effetto dalla data valuta fornita dalla SICAV ad Alleanza.

Dopo ciascun investimento è determinato un capitale assicurato iniziale aggiuntivo in Euro o in Dollaro U.S.A.

Se la posizione non risulta più attiva (a seguito di recesso, Riscatto totale o pagamento della prestazione), il reintegro avviene tramite bonifico sul conto corrente utilizzato per il precedente pagamento.

Adeguamento della Valorizzazione delle Quote di OICR

Se la SICAV o l'SGR informano che si è verificato un errore nel calcolo del valore della Quota di uno o più OICR, dopo il ricalcolo del prezzo delle Quote, Alleanza provvede al reintegro o all'eventuale recupero, se la posizione risulta attiva, tramite investimento o disinvestimento a valere sulla Gestione separata Ri.Attiva BG o, in mancanza, sulla Gestione separata Ri.Alto\$.

Se la posizione non risulta più attiva (a seguito di recesso, Riscatto totale o pagamento della prestazione), il reintegro avviene tramite bonifico sul conto corrente utilizzato per il precedente pagamento. L'eventuale recupero avviene secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

Ogni investimento legato a un reintegro determina un nuovo capitale assicurato iniziale aggiuntivo.

Ogni disinvestimento legato a un recupero determina una riduzione del capitale assicurato.

Art. 7 - Clausola di rivalutazione

BG STILE ESCLUSIVO prevede la rivalutazione annuale

- del capitale assicurato in Euro e in Dollaro U.S.A., investito nelle Gestioni separate Ri.Attiva BG e Ri.Alto\$, in base al rendimento delle stesse Gestioni, e
- del capitale residuo a seguito del pagamento di ciascuna rata, in caso di esercizio dell'opzione Piano di Riscatti parziali programmati (→ art. 10), in base al rendimento della Gestione separata Ri.Attiva BG,

secondo i criteri indicati di seguito e nei Regolamenti disponibili in allegato (→ Allegato 1 e Allegato 2) e sul sito internet **www.bgvita.it**.

Data di rivalutazione

Per tutti i contratti la rivalutazione annuale avviene il 1° gennaio.

Rendimento

Alleanza dichiara ogni anno il rendimento delle Gestioni separate (certificato da una Società di revisione, determinato con i criteri indicati nei Regolamenti delle Gestioni stesse).

L'anno preso a base per il calcolo del rendimento è dato dai 12 mesi che precedono il secondo mese anteriore alla data di rivalutazione.



Esempio

Data di rivalutazione: 1° gennaio 2026

L'anno considerato per il calcolo va dal 1° novembre 2024 al 31 ottobre 2025.

Misura annua di rivalutazione

a) Misura annua di rivalutazione del capitale assicurato

È pari al rendimento delle Gestioni separate diminuito di un valore trattenuto (→ art. 35), entrambi espressi in punti percentuali.

Può essere negativa; in ogni caso, per effetto della garanzia (→ art. 9), in caso di decesso dell'Assicurato è garantito ai Beneficiari il pagamento di un importo non inferiore alla somma dei capitali assicurati iniziali in Euro ed in Dollaro U.S.A. (→ art. 6), eventualmente riproporzionata per effetto di Riscatti parziali (→ art. 34), Switch (→ art. 16), o dei servizi opzionali "Decumulo", "Cedola", "Sviluppa" e "Ribilancia" (→ artt. 18, 19, 20 e 21).

b) Misura annua di rivalutazione del capitale residuo (opzione Piano di Riscatti parziali programmati)

È pari al rendimento della Gestione separata diminuito di un valore trattenuto (→ art. 35) da Alleanza, espresso in punti percentuali. **Può essere negativa.**

Rivalutazione annuale

a) Rivalutazione annuale del capitale assicurato

Il 1° gennaio di ogni anno:

- il capitale assicurato alla data di rivalutazione precedente (comprensivo dell'eventuale Bonus Fedeltà), eventualmente ridotto per effetto di Riscatti parziali, Switch o pagamenti ricorrenti (servizi opzionali "Decumulo", "Cedola", "Sviluppa", "Ribilancia"), è rivalutato in Forma Composta, secondo la misura annua di rivalutazione sopra definita, utilizzando il rendimento annuo certificato nell'anno precedente;

- il capitale assicurato iniziale per ogni investimento in Gestione separata successivo alla data di rivalutazione precedente, a seguito di Premi unici aggiuntivi (anche programmati → artt. 4 e 17), Switch, investimento dei proventi di ETF o adeguamento della Valorizzazione delle Quote di OICR (→ art. 6), eventualmente ridotto per effetto di Riscatti parziali, Switch o pagamenti ricorrenti (servizi opzionali “Decumulo”, “Cedola”, “Sviluppa”, “Ribilancia”), è rivalutato in Forma Composta secondo la misura annua di rivalutazione sopra definita per il periodo di tempo tra il giorno di riferimento (→ art. 12) dell’operazione e la data di rivalutazione successiva.

b) Rivalutazione annuale del capitale residuo (opzione Piano di Riscatti parziali programmati)

Il 1° gennaio di ogni anno, il capitale residuo alla data di rivalutazione precedente, ridotto per effetto del pagamento della rata prevista dal piano di Riscatti parziali programmati, è rivalutato in Forma Composta secondo la misura annua di rivalutazione sopra definita, utilizzando il rendimento annuo certificato nell’anno precedente.

Se l’arco temporale sul quale effettuare la rivalutazione è inferiore all’anno, il capitale assicurato si rivaluta per tale arco temporale (detto “pro rata”), secondo il calcolo di seguito esemplificato:



Esempio

Rivalutazione in *pro rata* dal 15 febbraio 2025 al 1° gennaio 2026:

- giorni di rivalutazione, adottando l’Anno commerciale (→ Definizioni): 316
- misura di rivalutazione ipotizzata: 1,70%
- capitale assicurato iniziale ipotizzato: Euro 10.000
- formula di rivalutazione: $\text{Euro } 10.000 \times (1 + 1,70\%)^{\left(\frac{316}{360}\right)} = \text{Euro } 10.149,07$

ATTENZIONE: i valori sopra ipotizzati sono solo indicativi e non impegnano in alcun modo Alleanza.

Art. 8 - Valore del contratto

Il **valore del contratto** varia nel tempo in base all’andamento degli strumenti finanziari in cui il Premio è investito (Gestioni separate, OICR e Fondi interni) ed è calcolato alla data di ogni operazione di investimento e disinvestimento prevista dal contratto.

Il valore del contratto alla data di ciascun evento (ad es. Premio unico iniziale, Premi unici aggiuntivi, Riscatto, servizi opzionali, decesso) è pari alla somma di:

- valore del capitale in Euro**, pari al capitale investito nella Gestione separata Ri.Attiva BG, comprensivo della rivalutazione calcolata secondo la relativa clausola (→ art. 7 lettera a) fino alla data dell’evento;
- valore del capitale in Dollaro U.S.A.**, pari al capitale investito nella Gestione separata Ri.Alto\$, comprensivo della rivalutazione calcolata secondo la relativa clausola fino alla data dell’evento e convertito in Euro secondo il tasso di cambio Euro/Dollaro U.S.A. (→ art.13);
- valore del capitale in Quote assicurate**, pari
 - per ogni **ETF** collegato al contratto, al controvalore del capitale in Quote assicurate dato dal numero delle Quote moltiplicato per
 - il prezzo di riferimento (→ art. 11) disponibile alla predisposizione dell’ordine in caso di investimento e disinvestimento per il calcolo del peso di ciascuna componente;
 - il prezzo di vendita della Quota nel giorno di riferimento (→ art. 12), al netto del costo di negoziazione (→ art. 35), per il calcolo dell’importo dovuto in caso di decesso, Riscatto totale e recesso per modifica delle condizioni contrattuali;
 - per ogni **OICR diverso da ETF** collegato al contratto, al controvalore del capitale in Quote assicurate dato dal numero delle Quote moltiplicato per

- il prezzo di riferimento (→ art. 11) disponibile alla predisposizione dell'ordine in caso di investimento e disinvestimento per il calcolo del peso di ciascuna componente;
 - il prezzo di riferimento della Quota nel giorno di riferimento (→ art. 12) per il calcolo dell'importo dovuto in caso di decesso, Riscatto totale e recesso per modifica delle condizioni contrattuali;
- iii. per ogni **Fondo interno** collegato al contratto, al controvalore del capitale in Quote assicurate dato dal numero delle Quote moltiplicato per il Valore unitario della Quota nel giorno di valutazione.

Il valore del capitale in Quote assicurate, in caso di decesso, Riscatto totale e recesso per modifica delle condizioni contrattuali, è ridotto delle commissioni di gestione applicate da Alleanza e del costo per la maggiorazione prevista per l'assicurazione principale e per le assicurazioni complementari (→ art. 35), dovuti fino al giorno di disposizione dell'ordine di disinvestimento;

d) eventuali **Premi non ancora investiti** alla data dell'evento.

Art. 9 - Prestazione e garanzia

Al decesso dell'Assicurato, Alleanza paga un capitale pari al valore del contratto (→ art. 8) nel giorno di riferimento per il decesso (→ art. 12), **maggiorato** di un importo definito in base all'età dell'Assicurato al momento del decesso e ai Premi versati riproporzionati per effetto di Premi unici aggiuntivi, Riscatti parziali e decumuli, come indicato nella seguente tabella:

Età dell'assicurato al decesso	Maggiorazione percentuale sui Premi versati	Maggiorazione massima pagabile
inferiore a 39 anni e 6 mesi	50%	Euro 200.000
da 39 anni e 6 mesi e inferiore a 59 anni e 6 mesi	25%	Euro 125.000
da 59 anni e 6 mesi e inferiore a 69 anni e 6 mesi	15%	Euro 75.000
da 69 anni e 6 mesi e inferiore a 74 anni e 6 mesi	5%	Euro 25.000
da 74 anni e 6 mesi	0,10%	Nessun limite



Esempio 1

Capitale maturato alla data del decesso: Euro 250.000

Età dell'Assicurato al decesso: 68 anni

Premi versati: Euro 200.000

Maggiorazione percentuale sui Premi versati: 15%

Importo della maggiorazione: Euro 30.000 (= Euro 200.000 x 15%)

Prestazione totale: Euro 280.000 (= Euro 250.000 + Euro 30.000)

Esempio 2

Capitale maturato alla data del decesso: Euro 600.000

Età dell'Assicurato al decesso: 70 anni

Premi versati: Euro 550.000

Maggiorazione percentuale sui Premi versati: 5%

Importo della maggiorazione: Euro 25.000 in quanto Euro 27.500 (= Euro 550.000 x 5%) supera la maggiorazione massima pagabile

Prestazione totale: Euro 625.000 (= Euro 600.000 + Euro 25.000)

ATTENZIONE: i valori sopra ipotizzati sono solo indicativi e non impegnano in alcun modo Alleanza.

Nel caso di decesso dell'Assicurato, solo la componente in Gestioni separate è coperta da **garanzia**, per cui la prestazione derivante da tale componente non può essere inferiore alla somma dei capitali assicurati iniziali in Euro e in Dollaro U.S.A (→ art. 6), eventualmente ridotta per effetto di Riscatti parziali

(→ art. 34), Switch (→ art. 16) da Gestioni separate verso OICR e Fondi interni, o dei servizi opzionali “Decumulo”, “Cedola”, “Sviluppa” e “Ribilancia” (→ artt. 18, 19, 20 e 21), maggiorata dell’importo definito in base alla tabella sopra riportata.



Esempio

Data di decorrenza del contratto: 01/03/2025

Premi versati: Euro 500.000 di cui 50% in Gestione separata e 50% in Quote di OICR e Fondi interni

Capitale assicurato iniziale (Gestione separata): Euro 250.000 (= Euro 500.000 x 50%)

Età dell'Assicurato al decesso: 68 anni

Maggiorazione percentuale sui Premi versati: 15%

Importo della maggiorazione: Euro 75.000 (= Euro 500.000 x 15%)

Prestazione minima garantita: Euro 325.000 (= Euro 250.000 + Euro 75.000)

Se sono sottoscritti più contratti BG STILE ESCLUSIVO o BG LIFETIME con lo stesso Assicurato, e la somma delle maggiorazioni dovute per ciascuno di essi è superiore alla maggiorazione massima in Euro di cui alla precedente tabella, tale maggiorazione sarà attribuita ad ogni contratto proporzionalmente alle singole maggiorazioni realizzate su ciascuno di essi. Questo massimale è attribuito a ogni contratto in proporzione ai premi versati riproporzionati per effetto di premi unici aggiuntivi, riscatti parziali e decumuli su ciascuno di essi.

Se il Contraente sceglie la Gestione separata Ri.Alto\$, la parte di prestazione collegata a tale Gestione viene denominata in Dollaro U.S.A., pertanto il Contraente assume un **rischio di cambio** che può determinare valori delle prestazioni inferiori rispetto a quanto investito. Infatti la garanzia di restituzione è riferita al capitale espresso in valuta Dollaro U.S.A., che all’atto del pagamento viene riconvertito in Euro al tasso di cambio applicabile (→ art.13).

La garanzia **non opera** per la componente in Quote.

Art. 10 - Opzione Piano di Riscatti parziali programmati

Il contraente, **solo se coincidente con l'assicurato**, può chiedere che la prestazione prevista in caso di proprio decesso sia pagata al Beneficiario designato secondo un piano di Riscatti parziali programmati. Il Contraente può successivamente chiedere la disattivazione dell’opzione; è possibile in ogni caso chiedere la riattivazione.

Alleanza paga i Riscatti parziali programmati in rate annuali di importo costante per un periodo, a scelta del Contraente, da un minimo di 5 anni a un massimo di 20 anni.

L’importo di ciascuna rata si determina dividendo la prestazione pagabile in caso di decesso, al netto delle eventuali imposte, per il numero di rate previste dal piano prescelto.



Esempio

Durata Piano di Riscatti parziali programmati: 15 anni

Numero rate previste dal piano: 15

Valore netto della prestazione in caso di decesso dell'Assicurato: Euro 450.000

Importo annuo rata: Euro 450.000:15 = Euro 30.000

A seguito del pagamento di ciascuna rata, il capitale residuo si rivaluta annualmente in base a quanto previsto dalla clausola di rivalutazione (→ art. 7 lettera b).

Se il capitale residuo è inferiore all'importo della rata, Alleanza paga tale capitale residuo e con esso il pagamento delle rate previste dal Piano di Riscatti parziali programmati si interrompe.



Esempio

Numero rate previste dal piano: 20

Valore netto della prestazione in caso di decesso dell'assicurato: Euro 400.000

Importo annuo rata: Euro 20.000 (Euro 400.000:20)

Ipotesi rivalutazione annua del capitale residuo: -1%

1 ^a rata: Euro 20.000	Capitale residuo: Euro 380.000,00	11 ^a rata: Euro 20.000	Capitale residuo: Euro 152.429,34
2 ^a rata: Euro 20.000	Capitale residuo: Euro 356.200,00	12 ^a rata: Euro 20.000	Capitale residuo: Euro 130.905,05
3 ^a rata: Euro 20.000	Capitale residuo: Euro 332.638,00	13 ^a rata: Euro 20.000	Capitale residuo: Euro 109.595,99
4 ^a rata: Euro 20.000	Capitale residuo: Euro 309.311,62	14 ^a rata: Euro 20.000	Capitale residuo: Euro 88.500,03
5 ^a rata: Euro 20.000	Capitale residuo: Euro 286.218,50	15 ^a rata: Euro 20.000	Capitale residuo: Euro 67.615,03
6 ^a rata: Euro 20.000	Capitale residuo: Euro 263.356,32	16 ^a rata: Euro 20.000	Capitale residuo: Euro 46.938,88
7 ^a rata: Euro 20.000	Capitale residuo: Euro 240.722,76	17 ^a rata: Euro 20.000	Capitale residuo: Euro 26.469,50
8 ^a rata: Euro 20.000	Capitale residuo: Euro 218.315,53	18 ^a rata: Euro 20.000	Capitale residuo: Euro 6.204,80
9 ^a rata: Euro 20.000	Capitale residuo: Euro 196.132,37	19^a rata: Euro 6.142,75	Capitale residuo: Euro 0
10 ^a rata: Euro 20.000	Capitale residuo: Euro 174.171,05	20 ^a rata: Euro 0	

ATTENZIONE: i valori sopra ipotizzati sono solo indicativi e non impegnano in alcun modo Alleanza.

Se, in base al cumulo delle rivalutazioni maturate, il capitale residuo è superiore all'ultima rata prevista, Alleanza paga tale capitale residuo quale ultima rata.



Esempio

Numero rate previste dal piano: 20

Valore netto della prestazione in caso di decesso dell'assicurato: Euro 400.000

Importo annuo rata: Euro 20.000 (Euro 400.000:20)

Ipotesi rivalutazione annua del capitale residuo: 1%

1 ^a rata: Euro 20.000	Capitale residuo: Euro 380.000,00	11 ^a rata: Euro 20.000	Capitale residuo: Euro 210.512,16
2 ^a rata: Euro 20.000	Capitale residuo: Euro 363.800,00	12 ^a rata: Euro 20.000	Capitale residuo: Euro 192.617,28
3 ^a rata: Euro 20.000	Capitale residuo: Euro 347.438,00	13 ^a rata: Euro 20.000	Capitale residuo: Euro 174.543,45
4 ^a rata: Euro 20.000	Capitale residuo: Euro 330.912,38	14 ^a rata: Euro 20.000	Capitale residuo: Euro 156.288,89
5 ^a rata: Euro 20.000	Capitale residuo: Euro 314.221,50	15 ^a rata: Euro 20.000	Capitale residuo: Euro 137.851,77
6 ^a rata: Euro 20.000	Capitale residuo: Euro 297.363,72	16 ^a rata: Euro 20.000	Capitale residuo: Euro 119.230,29
7 ^a rata: Euro 20.000	Capitale residuo: Euro 280.337,36	17 ^a rata: Euro 20.000	Capitale residuo: Euro 100.422,60
8 ^a rata: Euro 20.000	Capitale residuo: Euro 263.140,73	18 ^a rata: Euro 20.000	Capitale residuo: Euro 81.426,82
9 ^a rata: Euro 20.000	Capitale residuo: Euro 245.772,14	19 ^a rata: Euro 20.000	Capitale residuo: Euro 62.241,09
10 ^a rata: Euro 20.000	Capitale residuo: Euro 228.229,86	20^a rata: Euro 62.863,50*	

* al lordo delle tassazioni di legge

ATTENZIONE: i valori sopra ipotizzati sono solo indicativi e non impegnano in alcun modo Alleanza.

Il primo pagamento è disposto entro l'ultimo Giorno lavorativo del secondo mese successivo alla data in cui Alleanza riceve i documenti necessari per i pagamenti per decesso dell'Assicurato (→ art. 28). I pagamenti successivi sono disposti ogni anno entro l'ultimo Giorno lavorativo del mese in cui è stato effettuato il primo pagamento.

Durante il Piano di Riscatti parziali programmati il contratto non è riscattabile e non sono possibili

versamenti di Premi. In caso di decesso del Beneficiario nel corso del Piano di Riscatti parziali programmati il contratto si estingue e Alleanza paga le rate residue, in un'unica soluzione, agli eredi (testamentari o, in mancanza, legittimi) del Beneficiario.

Art. 11 - Prezzo di riferimento degli OICR e prezzo di acquisto e di vendita degli ETF

OICR - Prezzo di riferimento

Il prezzo di riferimento per ciascun **ETF**, necessario per determinare il numero di Quote di ETF, corrisponde al prezzo di chiusura (M.O.C., *Market On Close*) del mercato dell'ETF selezionato. Questo valore è pubblicato ogni giorno sul sito **www.bgvita.it**.

Il prezzo di riferimento, necessario per determinare il numero di Quote e per l'acquisto e vendita di ciascun **OICR diverso da ETF**, corrisponde al Valore unitario della Quota calcolato ogni giorno in coincidenza con l'apertura del mercato del Paese in cui l'OICR è negoziato. Questo valore viene pubblicato ogni giorno sul sito **www.bgvita.it**.

ETF - Prezzo di acquisto e di vendita

L'operazione di acquisto o vendita viene infine regolata a un prezzo di acquisto o a un prezzo di vendita, compreso tra il minimo e il massimo registrato sul mercato nel giorno di riferimento dell'evento considerato (→ art. 12) e ottenuto come media dei singoli prezzi cui è stato contemplato l'ordine di acquisto o vendita.

Le operazioni di acquisto e di vendita di Quote di ETF sono soggette al costo di negoziazione (→ art. 35) applicato dall'intermediario, al quale Alleanza si rivolge per comprare e vendere Quote di ETF. Ogni operazione di acquisto o vendita di Quote di ETF è eseguita pertanto secondo la migliore strategia di esecuzione (*Best Execution policy*) dell'intermediario.

Art. 12 - Giorno di riferimento

Il giorno di riferimento è il giorno di Valorizzazione della Quota degli OICR e Fondi interni relativo a ciascun evento previsto da questo contratto.

La Valorizzazione della Quota è effettuata ogni giorno, eccetto

- per gli OICR, i giorni festivi e i giorni di chiusura delle Borse dello Stato in cui sono quotati gli strumenti finanziari collegati al contratto;
- per i Fondi interni, il sabato, i giorni festivi e i giorni di chiusura dei mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana. Il valore delle Quote dei Fondi interni viene pubblicato ogni giorno sul sito **www.bgvita.it**.

Il giorno di riferimento, valido anche per gli investimenti e disinvestimenti effettuati nelle Gestioni separate Ri.Attiva BG e Ri.Alto\$, varia in funzione dell'evento considerato e del mezzo di pagamento scelto come di seguito descritto:

- **Premi (unico iniziale e unici aggiuntivi)**: giorno di Valorizzazione successivo al Giorno lavorativo in cui Alleanza dispone l'ordine di investimento.

L'ordine di investimento è disposto da Alleanza:

- per i versamenti effettuati con bonifico da conto corrente presso Banca Generali S.p.A., nel Giorno lavorativo successivo alla data di addebito in conto dell'importo del Premio;
- per i versamenti effettuati con bonifico da banca terza o disinvestimento di Fondi o Polizze, nel Giorno lavorativo successivo alla data di effettivo accredito sul conto corrente di Alleanza, se è indicata la causale di pagamento e se la relativa documentazione completa è pervenuta presso la sede del Distributore;

- per i versamenti effettuati con più mezzi di pagamento, nel Giorno lavorativo successivo alla data in cui sono verificate le condizioni sopra descritte per tutti i mezzi di pagamento scelti.
- **Decesso**: decimo giorno di Valorizzazione successivo al Giorno lavorativo in cui Alleanza riceve il certificato o autocertificazione di morte dell'Assicurato;
- **Riscatto** (→ art. 34): giorno di Valorizzazione successivo al Giorno lavorativo in cui Alleanza dispone l'ordine di disinvestimento. L'ordine di disinvestimento è disposto il giorno successivo alla data di ricevimento della documentazione completa presso la sede del Distributore. Se la richiesta di Riscatto totale è ricevuta direttamente da Alleanza, il giorno di riferimento è posticipato di 10 giorni lavorativi;
- **Recesso per modifica delle condizioni contrattuali** (→ art. 32): giorno di Valorizzazione successivo al Giorno lavorativo in cui Alleanza dispone l'ordine di disinvestimento. L'ordine di disinvestimento è disposto il giorno successivo alla data di ricevimento della documentazione completa presso la sede del Distributore. Se la richiesta di recesso è ricevuta direttamente da Alleanza, il giorno di riferimento è posticipato di 10 giorni lavorativi;
- **Switch** (→ art. 16) **da OICR e Fondi interni verso OICR, Fondi interni e Gestioni separate**: giorno di Valorizzazione successivo al Giorno lavorativo in cui Alleanza riceve l'ordine di Switch;
- **Switch** (→ art. 16) **da Gestione separata a Gestione separata e OICR e Fondi interni**: giorno di Valorizzazione successivo al disinvestimento della Gestione separata seguito il decimo Giorno lavorativo successivo alla data in cui Alleanza riceve l'ordine.
In tale caso Alleanza informerà il Contraente nel Documento unico di rendicontazione, oppure con specifica comunicazione;
- **Servizio "Accumulo" e piano di Premi unici aggiuntivi programmati dei Percorsi 7, 8 e 9** (→ art. 17): ultimo Giorno lavorativo del mese in cui ricade la Ricorrenza di versamento secondo la frequenza scelta dal Contraente;
- **Servizio "Decumulo"** (→ art. 18): ultimo giorno di Valorizzazione del mese in cui ricade la Ricorrenza del pagamento secondo la frequenza scelta dal Contraente;
- **Servizio "Sviluppa"** (→ art. 20): ultimo Giorno lavorativo del mese in cui ricade la Ricorrenza annuale del contratto;
- **Servizio "Ribilancia"** (→ art. 21): ultimo Giorno lavorativo del mese in cui ricade la Ricorrenza trimestrale del contratto;
- **Prelievo Quote per commissioni di Gestione degli OICR e prelievo costo delle assicurazioni complementari**: decimo Giorno lavorativo del mese di agosto e dodicesimo Giorno lavorativo del mese di dicembre.
Relativamente al giorno di riferimento del mese di dicembre, Alleanza si **riserva** la possibilità di modificare in futuro tale giorno. In tale caso Alleanza informerà il Contraente nel Documento unico di rendicontazione, oppure con specifica comunicazione;
- **Bonus Fedeltà** (→ art. 5): data dell'ultima rivalutazione annuale (1° gennaio) che precede la 6^a Ricorrenza annuale del contratto;

- **Bonus per investimento in Fondi interni** (→ art. 35): decimo Giorno lavorativo del mese di agosto e dodicesimo Giorno lavorativo del mese di dicembre.

Se nello stesso giorno di calendario ricadono più operazioni contrattuali diverse da eseguire, Alleanza le esegue secondo la priorità che attribuisce alle stesse, tenendo conto dei processi aziendali e dei tempi di esecuzione degli ordini da parte delle SGR e delle SICAV.

Art. 13 - Valuta contrattuale

Il contratto è stipulato in Euro. Tutti i versamenti del Contraente e i pagamenti di Alleanza avvengono in Euro.

Se il Contraente sceglie anche la Gestione separata Ri.Alto\$, il relativo capitale assicurato è espresso in valuta Dollaro U.S.A. e il pagamento avviene convertendo il valore in Euro.

Il **tasso di cambio Euro/Dollaro U.S.A.** è determinato, a seconda dell'evento considerato, nel seguente Giorno lavorativo:

- **Premi**: giorno di riferimento dell'investimento (→ art. 12);
- **Decesso; Riscatto** (→ art. 34); **servizio "Decumulo"** (→ art. 18); **servizio "Sviluppa"** (→ art.20): secondo Giorno lavorativo precedente la data in cui Alleanza dispone l'ordine di disinvestimento;
- **Servizio "Cedola"** (→ art. 19): quinto Giorno lavorativo precedente la data in cui Alleanza dispone l'ordine di disinvestimento;
- **Switch** (→ art. 16) **verso Gestione separata Ri.Alto\$**: terzo Giorno lavorativo precedente il giorno di riferimento dell'investimento (→ art. 12);
- **Switch** (→ art. 16) **da Gestione separata Ri.Alto\$**: secondo Giorno lavorativo precedente la data in cui Alleanza dispone l'ordine di disinvestimento.

Si considera quotazione ufficiale del Dollaro U.S.A. rispetto all'Euro quella rilevata dalla Banca Centrale Europea d'intesa con la Banca d'Italia.

Servizi correlati all'investimento

Il contratto prevede servizi correlati all'investimento:

- attivati direttamente da Alleanza (→ artt. 14 e 15), per i quali è prevista una commissione di gestione (→ art. 35);
- attivati su richiesta del Contraente (→ artt. da 16 a 21).

Il Contraente può avere attivo nello stesso momento **uno solo dei servizi opzionali** fra "Accumulo" (→ art. 17), "Decumulo" (→ art.18), "Cedola" (→ art.19), "Sviluppa" (→ art.20) e "Ribilancia" (→ art.21).

Art. 14 - Clausola di salvaguardia

Indipendentemente dagli OICR scelti dal Contraente, nel corso della durata contrattuale Alleanza svolge

un'**attività di Gestione del contratto**, solamente finalizzata a tutelare l'interesse del Contraente **nel caso di eventi esogeni inerenti gli OICR** in cui è investito il Premio.

Alleanza svolge tale attività, senza scadenze temporali prestabilite, nei seguenti casi:

- a) operazioni di liquidazione dell'OICR;
- b) operazioni di fusione dell'OICR in altri OICR non appartenenti all'«Universo Investibile di Percorso»;
- c) operazioni di liquidazione parziale dell'OICR;
- d) operazioni di fusione dell'OICR in OICR appartenenti all'«Universo Investibile di Percorso».

In particolare, Alleanza,

- nei casi indicati nelle lettere a) e b), sostituisce l'OICR interessato, con altro OICR presente nell'«Universo Investibile di Percorso», in funzione anche del Percorso in cui è presente l'OICR interessato dagli eventi sopra indicati, sceglie in base alla specifica situazione dei mercati e verifica che le caratteristiche gestionali e il profilo di rischio dell'OICR di destinazione corrispondano con le caratteristiche gestionali e il profilo di rischio dell'OICR da sostituire. Se non è possibile identificare tale OICR di destinazione tra quelli ricompresi nell'Universo Investibile di Percorso, le disponibilità sono trasferite sull'OICR monetario con minore Volatilità tra quelli ricompresi nell'Universo Investibile di Percorso;
- nel caso indicato alla lettera c), provvede a sostituire le Quote liquidate dell'OICR interessato con altro OICR presente nell'«Universo Investibile di Percorso», in funzione anche del Percorso in cui è presente l'OICR interessato dall'evento sopra indicato, sceglie in base alla specifica situazione dei mercati e verifica che le caratteristiche gestionali e il profilo di rischio dell'OICR di destinazione corrispondano con le caratteristiche gestionali e il profilo di rischio dell'OICR da sostituire. Se non è possibile identificare tale OICR di destinazione tra quelli ricompresi nell'Universo Investibile di Percorso, le disponibilità sono trasferite, tramite Switch automatico, sull'OICR monetario con minore Volatilità tra quelli ricompresi nell'Universo Investibile di Percorso; le Quote residue dell'OICR oggetto di liquidazione possono non essere smobilizzate fino alla liquidazione totale dell'OICR, che avrà luogo secondo le tempistiche di operatività dello stesso;
- nel caso indicato alla lettera d), se l'OICR di destinazione presenta profilo di rischio corrispondente a quello dell'OICR oggetto di fusione, provvede ad attribuire al contratto nuove Quote in base ai Rapporti di concambio comunicati nel prospetto di fusione dell'OICR. In caso contrario, sostituisce l'OICR interessato, tramite Switch automatico, con altro OICR presente nell'Universo Investibile di Percorso. Alleanza, in funzione anche del Percorso in cui è presente l'OICR oggetto di fusione, sceglie in base alla specifica situazione dei mercati e verifica che le caratteristiche gestionali e il profilo di rischio dell'OICR di destinazione corrispondano con le caratteristiche gestionali e il profilo di rischio dell'OICR da sostituire. Se non è possibile identificare tale OICR di destinazione tra quelli presenti nell' «Universo Investibile di Percorso», le disponibilità sono trasferite sull'OICR monetario con minore Volatilità tra quelli presenti nell'«Universo Investibile di Percorso».

In tutti i casi sopra indicati, Alleanza informa il Contraente dell'attività svolta, con una comunicazione che contiene tutte le informazioni sull'operazione di salvaguardia e sulla motivazione della sostituzione dell'OICR. Il Contraente può comunque chiedere di riallocare in seguito quanto trasferito in altro OICR tra quelli presenti nel Percorso scelto.

Le disponibilità che risultano sull'OICR sostituito sono trasferite sul nuovo OICR individuato da Alleanza con le stesse modalità previste per gli Switch richiesti dal Contraente (→ art. 16).

Gli Switch automatici derivanti dall'attività di salvaguardia non hanno costi e non concorrono a raggiungere la soglia massima dei 6 Switch gratuiti (→ art. 35).

Art. 15 - Attività di monitoraggio e aggiornamento degli OICR

Monitoraggio degli OICR

Al fine di verificare il mantenimento degli standard qualitativi e quantitativi degli OICR selezionati dal Contraente, Alleanza **almeno quattro volte l'anno** effettua un'attività di monitoraggio degli OICR offerti dal prodotto, riservandosi in ogni caso di eseguirla con frequenza più ravvicinata in relazione alle valutazioni del contesto finanziario effettuate da Alleanza.

L'attività di monitoraggio, che tiene conto anche dei risultati finanziari, consiste in una precisa analisi qualitativa e quantitativa sia degli OICR sia del mercato, sulla base di un determinato modello valutativo utilizzato da Alleanza come di seguito specificato:

- **analisi quantitativa** che consiste nello studio dei rendimenti storici degli OICR del prodotto confrontati, su diversi orizzonti temporali, con quelli di altri Fondi del mercato aventi strategia omogenea;
- **analisi qualitativa** che prevede una valutazione complessiva degli OICR tenendo conto di elementi quali la solidità del gestore, la qualità della strategia, la capacità della strategia di generare rendimenti positivi nel contesto di mercato analizzato.

L'esito di tale attività può far emergere che uno o più OICR non rispettino più gli standard qualitativi e quantitativi iniziali e pertanto, in tal caso, si può rendere necessario procedere alla sostituzione dell'OICR interessato.

Il Contraente può scegliere che Alleanza:

- provveda soltanto ad **informarlo** sugli esiti dell'attività svolta oppure
- proceda anche a **sostituire** l'OICR interessato. In ogni caso Alleanza si riserva, nell'interesse del Contraente, di non procedere alla sostituzione qualora intervenissero particolari dinamiche di mercato informando comunque il Contraente.

La scelta deve essere effettuata da parte del Contraente quando firma la Proposta di assicurazione e può essere modificata in qualunque momento in corso di contratto.

A seconda quindi della scelta effettuata, in caso di OICR che non rispettano più gli standard qualitativi e quantitativi iniziali, Alleanza:

- **invia una comunicazione** ai Contraenti che hanno scelto la sola informativa e che, al termine di ciascun monitoraggio, investono in uno o più OICR che non rispettano più gli standard qualitativi e quantitativi e non hanno effettuato operazioni in entrata negli stessi (versamenti/Switch) nei 30 giorni precedenti;
- **modifica automaticamente** l'Asset Allocation solo per i Contraenti che hanno richiesto la sostituzione degli OICR che non rispettano più gli standard qualitativi e quantitativi e che nei 3 mesi precedenti non hanno effettuato operazioni in entrata negli stessi (versamenti/Switch). Questa modifica avviene con operazioni di Switch automatico, sostituendo gli OICR interessati con OICR con caratteristiche simili in funzione anche del Percorso in cui è presente l'OICR fuori standard. Se non è possibile identificare l'OICR di destinazione tra quelli presenti nell'Universo Investibile di Percorso, le disponibilità sono trasferite sull'OICR monetario con più bassa Volatilità tra quelli presenti nell'Universo Investibile di Percorso; Alleanza informa il Contraente dell'attività svolta, con una lettera che contiene tutte le informazioni sull'operazione di Switch automatico;

- **invia una comunicazione** ai Contraenti che hanno richiesto la sostituzione degli OICR nel caso in cui, a seguito di particolari condizioni di mercato, Alleanza ritenga di non procedere con tale sostituzione.

Le disponibilità che risultano sull'OICR sostituito sono trasferite sul nuovo OICR individuato da Alleanza con le stesse modalità previste per gli Switch richiesti dal Contraente.

Gli Switch automatici derivanti da attività di monitoraggio non hanno costi e non concorrono a raggiungere la soglia massima dei 6 Switch gratuiti (→ art. 35).

L'esito del monitoraggio è pubblicato sul sito **www.bgvita.it**.

Aggiornamento degli OICR

Per mantenere un'offerta diversificata e di qualità elevata, Alleanza **aggiorna** gli OICR senza una temporalità predefinita; nel corso della durata contrattuale può quindi inserire, eliminare o sostituire uno o più OICR tra quelli proposti.

L'eliminazione di un OICR dall'"Universo Investibile di Percorso", non esclude che successivamente Alleanza possa inserire nuovamente lo stesso OICR, a seguito di una diversa valutazione di Alleanza.

In caso di sostituzione, la scelta del nuovo OICR è effettuata in base alla specifica situazione dei mercati e verificando che le caratteristiche del nuovo OICR corrispondano a quelle dell'OICR da sostituire, in funzione anche del Percorso in cui è presente tale OICR. Le disponibilità che risultano sull'OICR sostituito sono trasferite, attraverso uno Switch automatico, sul nuovo OICR individuato da Alleanza con le stesse modalità previste per gli Switch richiesti dal Contraente.

Gli Switch derivanti da attività di aggiornamento non hanno costi e non concorrono a raggiungere la soglia massima dei 6 Switch gratuiti (→ art. 35).

Art. 16 - Switch

Dopo la Data di decorrenza del contratto, il Contraente può scegliere di convertire, totalmente o parzialmente, all'interno del Percorso indicato, il capitale investito:

- da uno o più OICR e Fondi interni (Fondo di provenienza) verso un altro o altri OICR, Fondi interni (Fondo di destinazione) e Gestione separata;
- da una Gestione separata verso l'altra Gestione separata e uno o più OICR e Fondi interni.

Ciascuna operazione di Switch è consentita a condizione che siano concluse operazioni che il Contraente o Alleanza hanno disposto prima e nel rispetto delle regole di investimento (→ art. 2) nonché dei limiti minimi di investimento in ciascun OICR e Fondo interno (→ art. 29).

È consentito indicare OICR e Fondi interni di destinazione non ancora selezionati a condizione che, successivamente all'operazione di Switch, il numero totale di OICR e Fondi interni associati al contratto non risulti superiore al numero massimo previsto dal Percorso.

Per ogni Annualità assicurativa le **prime 6** operazioni di Switch sono gratuite; per ogni operazione di Switch **successiva alla sesta**, effettuata nella medesima Annualità assicurativa, è previsto un costo (→ art. 35) prelevato dall'importo disinvestito.

Le richieste di Switch possono essere inoltrate ad Alleanza solo tramite un Consulente Finanziario del Distributore.

Alleanza **non dà seguito** all'operazione di Switch richiesta se:

- a) uno o più OICR o Fondi interni interessati dall'operazione non appartengono più all'“Universo Investibile di Percorso” anche per effetto dell'attività di salvaguardia o monitoraggio (→ artt. 14 e 15), oppure
- b) viene superato il numero massimo di OICR e Fondi interni collegabili al Percorso.

L'investimento finale nelle Gestioni separate è pari alla somma del capitale in Euro e del capitale in Dollaro U.S.A., quest'ultimo convertito in Euro secondo il tasso di cambio.

L'operazione di Switch è disposta dal Contraente ed eseguita da Alleanza nelle modalità e nei tempi di seguito descritti.

➤ **Switch da OICR e Fondi interni verso OICR, Fondi interni e Gestioni separate**

L'operazione determina il disinvestimento di uno o più OICR e Fondi interni indicati dal Contraente e il loro reinvestimento in un altro o altri OICR e Fondi interni e in una o entrambe le Gestioni separate.

Il Contraente indica:

- a) per ogni Fondo di provenienza, la percentuale dello stesso che intende disinvestire;
- b) per ogni Fondo di destinazione e Gestione separata indicata, la percentuale di ripartizione del controvalore realizzato che desidera destinare a tale Fondo o Gestione.

Il disinvestimento del Fondo di provenienza è così regolato:

Switch parziale

Per gli OICR e Fondi interni per i quali il Contraente ha richiesto il disinvestimento parziale delle Quote attribuite, Alleanza esegue l'operazione per un importo determinato applicando la percentuale di cui al precedente punto a) al controvalore delle Quote, calcolato in base all'ultimo prezzo di riferimento per gli OICR (→ art. 11) e all'ultimo Valore unitario della Quota per i Fondi interni disponibile alla data in cui l'operazione è stata disposta.

Il numero di Quote assicurate disinvestite è determinato:

- per ciascun **ETF**, dividendo l'importo sopra definito, ridotto di una percentuale pari al costo di negoziazione (→ art. 35), per il prezzo di riferimento della Quota rilevato nel Giorno lavorativo che precede il giorno di riferimento dell'operazione (→ art. 12);
- per ciascun **OICR diverso da ETF**, dividendo l'importo sopra definito per il prezzo di riferimento della Quota rilevato nel giorno di riferimento dell'operazione;
- per ciascun **Fondo interno**, dividendo l'importo sopra definito per il valore unitario della Quota rilevato nel giorno di riferimento dell'operazione.

Switch totale

Per gli OICR e Fondi interni per i quali il Contraente ha richiesto di disinvestire tutte le Quote attribuite, Alleanza dispone la vendita di tutte le Quote collegate al contratto alla data in cui è stato disposto l'ordine di Switch. L'ordine è eseguito nel giorno di riferimento (→ art. 12) dell'operazione.

L'investimento nel Fondo di destinazione e in Gestione separata è regolato come segue.

Il controvalore delle Quote disinvestite sopra determinate, calcolato sulla base del prezzo di vendita di ciascun ETF (→ art. 11), del prezzo di riferimento di ciascun OICR diverso da ETF, del Valore unitario della Quota di ciascun Fondo interno e al netto del costo di negoziazione per i soli ETF, è investito nei Fondi di destinazione indicati e nelle Gestioni separate secondo la ripartizione percentuale di cui al precedente punto b).

In funzione dei prezzi di riferimento degli OICR e dei valori unitari delle Quote dei Fondi interni, individuati nel giorno di riferimento dell'operazione di Switch, e del tasso di cambio Euro/Dollaro U.S.A. si determinano:

- il numero di Quote assicurate acquisite per ciascun OICR e Fondo interno;
- il capitale assicurato iniziale in Euro;
- il capitale assicurato iniziale in Dollaro U.S.A.

Qualora tra i Fondi di destinazione siano presenti uno o più ETF, la differenza tra

- il controvalore delle Quote di ETF vendute, calcolato sulla base dei prezzi di vendita e al netto del costo di negoziazione (→ art. 35), sommato al controvalore delle Quote di OICR diversi da ETF vendute, calcolato sulla base dei prezzi di riferimento

e

- il controvalore delle Quote di ETF acquistate, calcolato sulla base dei prezzi di acquisto e maggiorato del costo di negoziazione (→ art. 35), sommato al controvalore delle Quote di OICR diversi da ETF acquistate, calcolato sulla base dei prezzi di riferimento, nonché sommato all'importo investito in Gestioni separate,

se è positiva (cioè il controvalore delle Quote di OICR vendute è maggiore del controvalore delle Quote di OICR acquistate sommato all'importo investito in Gestioni separate):

- accresce il capitale assicurato in Euro, in presenza della Gestione separata Ri.Attiva BG, o in sua assenza il capitale assicurato in Dollaro U.S.A., poiché tale differenza è attribuita al capitale assicurato in Gestione separata;

se è negativa (cioè il controvalore delle Quote di OICR vendute è minore del controvalore delle Quote di OICR acquistate sommato all'importo investito in Gestioni separate):

- diminuisce il capitale assicurato in Euro, in presenza della Gestione separata Ri.Attiva BG, o in sua assenza il capitale assicurato in Dollaro U.S.A., poiché tale differenza è prelevata dal capitale assicurato in Gestione separata.

➤ **Switch da Gestione separata a Gestione separata, OICR, e Fondi interni**

L'operazione determina il disinvestimento del capitale assicurato in Gestione separata e il suo reinvestimento nell'altra Gestione separata e in uno o più OICR e Fondi interni.

Il Contraente indica:

- a) la Gestione separata e la percentuale del capitale assicurato che intende disinvestire;
- b) i Fondi di destinazione e la Gestione separata in cui intende investire, specificando per ciascuno di essi la percentuale di ripartizione del valore disinvestito che intende destinarvi.

Alleanza esegue il disinvestimento della Gestione separata il decimo Giorno lavorativo successivo alla data in cui riceve l'ordine. In caso di disinvestimento dalla Gestione separata Ri.Alto\$, l'importo è convertito in Euro al tasso di cambio Euro/Dollaro U.S.A. (→ art. 13).

L'investimento nel Fondo di destinazione e in Gestione separata è regolato come sopra descritto per il caso di Switch da OICR e Fondi interni.

La differenza tra

- l'importo disinvestito dalla Gestione separata espresso in Euro e destinato all'investimento in ETF,
- e
- il controvalore delle Quote di ETF acquistate, calcolato sulla base dei prezzi di acquisto e maggiorato del costo di negoziazione,

se è positiva (cioè l'importo disinvestito dalla Gestione separata è maggiore del controvalore delle Quote di ETF acquistate):

- accresce il capitale assicurato in Euro, in presenza della Gestione separata Ri.Attiva BG, o in sua assenza il capitale assicurato in Dollaro U.S.A., poiché tale differenza è attribuita al capitale assicurato in Gestione separata;

se è negativa (cioè l'importo disinvestito dalla Gestione separata è minore del controvalore delle Quote di ETF acquistate):

- diminuisce il capitale assicurato in Euro, in presenza della Gestione separata Ri.Attiva BG, o in sua assenza il capitale assicurato in Dollaro U.S.A., poiché tale differenza è prelevata dal capitale assicurato in Gestione separata.

Dopo l'operazione di Switch da una Gestione separata verso l'altra Gestione separata e verso OICR e Fondi interni, il capitale assicurato in Euro o della prestazione in Dollaro U.S.A. è ridotto in proporzione all'importo trasferito.

Se è stato attivato il Servizio opzionale "Ribilancia" e non si è ancora concluso il periodo di durata dell'investimento progressivo in Quote (→ art. 21), il Contraente **non può richiedere** Switch da e verso Gestione separata.

Switch per cambio Percorso

Il Contraente, in corso di contratto, attraverso uno o più Switch può cambiare il Percorso indicato al momento della firma della Proposta di assicurazione, a condizione che l'operazione risulti coerente con il Target Market del nuovo Percorso.

Art. 17 - Servizio opzionale "Accumulo"

Il Contraente può attivare il servizio alla firma della Proposta di assicurazione, o successivamente nel corso della durata contrattuale.

La scelta del presente servizio **non permette** di attivare contemporaneamente i servizi "Decumulo", "Cedola", "Sviluppa" e "Ribilancia".

Il servizio "Accumulo" prevede un piano di Premi unici aggiuntivi programmati, di durata pari a 2 o 5 anni con frequenza annuale, semestrale, trimestrale o mensile.

L'importo di ciascun Premio unico aggiuntivo programmato, indipendentemente dalla frequenza di versamento scelta, deve essere pari ad almeno Euro 1.500.

Il Contraente effettua il versamento dei Premi unici aggiuntivi programmati con preventiva autorizzazione alla propria banca di addebito diretto sul suo conto corrente (S.D.D. - SEPA Direct Debit).

L'addebito è effettuato il giorno 15 del mese in cui ricade la Ricorrenza (mensile, trimestrale, semestrale o annuale) di versamento; se tale giorno risulta non lavorativo, l'addebito è anticipato al primo Giorno lavorativo antecedente al 15.

Il primo addebito diretto è effettuato nel mese in cui ricade la prima Ricorrenza (mensile, trimestrale, semestrale o annuale) successiva alla data di attivazione del servizio.

L'investimento del Premio è effettuato l'ultimo Giorno lavorativo dello stesso mese dell'addebito, secondo l'Asset Allocation in vigore 2 giorni lavorativi prima dell'investimento.



Esempio

Decorrenza del contratto: luglio 2025

Attivazione del servizio: settembre 2025, frequenza trimestrale

Prima ricorrenza trimestrale del servizio: dicembre 2025

Primo addebito: 15 dicembre 2025

Il Contraente può chiedere di variare la durata del piano, la frequenza dei versamenti e l'importo di ogni versamento. Tale variazione ha effetto dall'anniversario dell'attivazione del servizio successivo alla data di richiesta, a condizione che Alleanza riceva la richiesta almeno 60 giorni prima del quindicesimo giorno del mese di anniversario di attivazione del servizio.

Il servizio è disattivabile in qualsiasi momento su richiesta del Contraente e può essere successivamente riattivato.

Se il Contraente cede il contratto (→ art. 37), il servizio deve essere disattivato.

Art. 18 - Servizio opzionale "Decumulo"

Il Contraente può attivare il servizio alla firma della Proposta di assicurazione, o successivamente nel corso della durata contrattuale.

La scelta del presente servizio **non permette** di attivare contemporaneamente i servizi "Accumulo", "Cedola", "Sviluppa" e "Ribilancia".

Il servizio "Decumulo" consiste in un piano di decumulo finanziario, dalle Gestioni separate e dagli OICR, di durata fissa pari a 10 anni, che prevede il pagamento ricorrente al Contraente di un importo predeterminato, con la frequenza di pagamento indicata dal Contraente stesso. I Fondi interni non sono interessati dal piano di decumulo finanziario.

La **frequenza di pagamento** ammessa è annuale o semestrale e la relativa cadenza è in funzione del mese di decorrenza del contratto. **A partire dal 01/08/2025** la frequenza di pagamento potrà essere anche trimestrale.

Il Contraente stabilisce l'importo annuo del pagamento,

- nella misura dell'1%, 3% o 5% del totale dei Premi versati fino alla data della richiesta, con un minimo di Euro 500, ridotto per effetto di:
 - eventuali Riscatti parziali (→ art. 34) effettuati prima dell'attivazione del piano di decumulo;
 - pagamenti ricorrenti riferiti a precedenti piani di decumulo,oppure
- indicando un importo fisso con un minimo di Euro 500 e un massimo pari al 5% del totale dei Premi versati fino alla data della richiesta.

Se il Contraente ha stabilito l'importo annuo del pagamento in misura percentuale, questo importo si adegua per effetto di eventuali versamenti di Premi unici aggiuntivi effettuati dopo la data di richiesta del servizio "Decumulo".

L'importo di ciascun pagamento ricorrente si ottiene dividendo l'importo annuale sopra definito per il numero di rate infrannuali che deriva dalla frequenza di pagamento scelta dal Contraente. Alleanza preleva tale importo nel giorno di riferimento (→ art. 12) previsto per il presente servizio, disinvestendo dalle Gestioni separate e dai singoli OICR in proporzione al peso di ognuna di queste componenti sul valore del contratto (→ art. 8) nel medesimo giorno, con le stesse modalità previste in caso di Riscatto parziale per importo (→ art. 34).

Il primo disinvestimento viene effettuato l'ultimo giorno di Valorizzazione del mese in cui ricade, in base al mese di decorrenza del contratto, la prima rata annuale, semestrale o trimestrale successiva alla data in cui Alleanza riceve la richiesta di attivazione del servizio. Se il servizio è attivato in corso di contratto, Alleanza deve ricevere la richiesta di attivazione entro l'ultimo giorno del mese precedente tale rata. I disinvestimenti successivi sono disposti l'ultimo giorno di Valorizzazione del mese di rateazione scelto.

Alleanza dispone ogni pagamento entro 15 giorni dalla data del disinvestimento.



Esempio

Decorrenza del contratto: luglio 2025
 Attivazione del servizio: agosto 2025, frequenza trimestrale
 Data disinvestimento primo "Decumulo": 31 ottobre 2025
 Data disinvestimento secondo "Decumulo": 31 gennaio 2026
 Data disinvestimento terzo "Decumulo": 30 aprile 2026
 Data disinvestimento quarto "Decumulo": 31 luglio 2026

In caso di versamento di Premi unici aggiuntivi, l'importo pagato è adeguato a partire dalla prima rata utile successiva, a condizione che il versamento sia stato effettuato entro l'ultimo giorno del mese precedente tale rata.

Il Contraente può richiedere di variare la frequenza e l'importo del pagamento ricorrente.

La variazione ha effetto dalla prima rata utile successiva, a condizione che Alleanza riceva la richiesta entro l'ultimo giorno del mese precedente tale rata.

Il pagamento ricorrente **si interrompe** prima della scadenza fissata:

- se il Contraente richiede la disattivazione del servizio;
- se alla data di pagamento di ciascuna rata il valore del contratto è inferiore all'importo da pagare maggiorato dell'imposta di bollo, delle commissioni di gestione (→ art. 35) e del costo (→ art. 35) delle assicurazioni complementari dovute sino a questa data.

Il Contraente può chiedere l'attivazione di un nuovo piano di decumulo, se il precedente è scaduto oppure è stato interrotto.

Dopo ogni pagamento ricorrente il contratto rimane in vigore per le prestazioni residue.

Se il Contraente cede il contratto (→ art. 37), il servizio è automaticamente interrotto.

Art. 19 - Servizio opzionale "Cedola"

Il Contraente può attivare il servizio alla firma della Proposta di assicurazione, o successivamente nel corso della durata contrattuale.

La scelta del presente servizio **non permette** di attivare contemporaneamente i servizi "Accumulo", "Decumulo", "Sviluppa" e "Ribilancia".

Il servizio "Cedola" prevede il pagamento ricorrente al Contraente, a valere sulla parte di investimento in Gestioni separate, di un importo variabile con la frequenza indicata dal Contraente stesso al momento dell'attivazione del servizio.

La **frequenza di pagamento** ammessa è annuale, semestrale o trimestrale e la relativa cadenza è in funzione del mese di decorrenza del contratto.

L'importo di ciascuna rata, prelevato dal contratto mediante disinvestimento delle Gestioni separate, è pari alla rivalutazione riconosciuta sull'investimento nelle Gestioni separate nel **periodo di riferimento**, calcolata secondo i criteri indicati nella clausola di rivalutazione (→ art. 7).

In caso di investimento nella Gestione separata Ri.Alto\$, l'importo pagato è convertito in Euro secondo il tasso di cambio Euro/Dollaro U.S.A. (→ art. 13).

Il periodo di riferimento è pari al tempo intercorso tra la data di pagamento di ciascuna cedola e la data di pagamento della cedola precedente.

In occasione del pagamento della prima cedola, il periodo di riferimento è calcolato:

- se il servizio è attivato alla Data di decorrenza del contratto, a partire dalla Data di decorrenza,
- se il servizio è attivato nel corso della durata contrattuale, a partire dalla ricorrenza annuale, semestrale o trimestrale che precede il pagamento della prima cedola.

Alleanza dispone il primo pagamento l'ultimo Giorno lavorativo del mese in cui ricade la prima ricorrenza annuale, semestrale o trimestrale successiva alla data in cui Alleanza riceve la richiesta di attivazione del servizio. Se il servizio è attivato in corso di contratto, Alleanza deve ricevere la richiesta di attivazione entro l'ultimo giorno del mese che precede tale Ricorrenza. I pagamenti successivi sono disposti l'ultimo Giorno lavorativo del mese in cui ricade la Ricorrenza.



Esempio 1

Decorrenza del contratto: 22 luglio 2025

Attivazione del servizio: 22 luglio 2025, frequenza trimestrale

Data pagamento prima cedola: 31 ottobre 2025

Periodo di riferimento: 22/07/2025 - 31/10/2025

Data pagamento seconda cedola: 31 gennaio 2026

Periodo di riferimento: 31/10/2025 - 31/01/2026

Esempio 2

Decorrenza del contratto: 31 luglio 2025

Attivazione del servizio: 30 novembre 2025, frequenza trimestrale

Data pagamento prima cedola: 31 gennaio 2026

Periodo di riferimento: 31/10/2025 - 31/01/2026

Data pagamento seconda cedola: 30 aprile 2026

Periodo di riferimento: 31/01/2026 - 30/04/2026

Il Contraente può richiedere di variare in qualsiasi momento la frequenza di pagamento della cedola. La variazione ha effetto dalla prima ricorrenza utile successiva, a condizione che la richiesta pervenga ad Alleanza entro l'ultimo giorno del mese che precede tale Ricorrenza.

Il pagamento della cedola ha una durata che coincide con quella del contratto e si interrompe se il Contraente chiede la disattivazione del servizio. Il Contraente può chiedere la riattivazione del servizio.

A seguito di ciascun pagamento ricorrente, il contratto rimane in vigore per le prestazioni residue.

Se il Contraente cede il contratto (→ art. 37), il servizio è automaticamente interrotto.

Art. 20 - Servizio opzionale "Sviluppa"

Il Contraente può attivare il servizio alla firma della Proposta di assicurazione o successivamente nel corso della durata contrattuale.

La scelta del presente servizio non permette di attivare contemporaneamente i servizi “Accumulo”, “Decumulo”, “Cedola” e “Ribilancia”.

Con il servizio “Sviluppa”, la rivalutazione riconosciuta sull’investimento nelle Gestioni separate nel periodo di riferimento, calcolata secondo i criteri indicati nella clausola di rivalutazione (→ art. 7), è trasferita mediante Switch automatico, con cadenza annuale, verso gli OICR e Fondi interni in base all’Asset Allocation. In caso di disinvestimento dalla Gestione Separata Ri.Alto\$, l’importo disinvestito è convertito in Euro secondo il tasso di cambio Euro/Dollaro U.S.A. (→ art. 13).

Il **periodo di riferimento** è pari al tempo intercorso tra il giorno di riferimento (→ art. 12) dell’operazione di Switch e il giorno di riferimento dell’operazione di Switch precedente.

In occasione della prima operazione di Switch, il periodo di riferimento è calcolato:

- se il servizio è attivato alla Data di decorrenza del contratto, a partire dalla Data di decorrenza,
- se il servizio è attivato nel corso della durata contrattuale, a partire dalla Ricorrenza annuale del contratto che precede la prima operazione di Switch.

Alleanza effettua l’investimento in OICR e Fondi interni nel giorno di riferimento (→ art. 12), con le stesse modalità di calcolo previste in caso di Switch da Gestione separata a OICR e Fondi interni (→ art. 16).

Alleanza dispone il primo Switch automatico l’ultimo Giorno lavorativo del mese in cui ricade la prima Ricorrenza annuale successiva alla data in cui Alleanza riceve la richiesta di attivazione del servizio. Se il servizio è attivato in corso di contratto, Alleanza deve ricevere la richiesta di attivazione entro l’ultimo giorno del mese che precede tale Ricorrenza.

Le operazioni di Switch successive sono disposte l’ultimo Giorno lavorativo del mese in cui ricade la Ricorrenza annuale.

Lo Switch automatico si interrompe se il Contraente chiede la disattivazione del servizio. Il Contraente può chiedere la riattivazione del servizio.



Esempio 1

Decorrenza del contratto: 14 ottobre 2023
 Prima ricorrenza annuale: 14 ottobre 2024
 Attivazione del servizio: 22 settembre 2025
 Data disposizione primo switch: 31 ottobre 2025
 Periodo di riferimento: 14/10/2024 - 31/10/2025
 Data disposizione secondo switch: 31 ottobre 2026
 Periodo di riferimento: 31/10/2025 - 31/10/2026

Esempio 2

Decorrenza del contratto: 14 ottobre 2023
 Attivazione del servizio: 14 ottobre 2023
 Data disposizione primo switch: 31 ottobre 2024
 Periodo di riferimento: 14/10/2023 - 31/10/2024
 Data disposizione secondo switch: 31 ottobre 2025
 Periodo di riferimento: 31/10/2024 - 31/10/2025

Art. 21 - Servizio opzionale “Ribilancia”

Il Contraente può attivare il servizio solo alla firma della Proposta di assicurazione e solo se sceglie uno tra i **Percorsi da 1 a 6**.

Indipendentemente dal Percorso scelto, sono previste 6 opzioni “Ribilancia”:

- “Ribilancia 1”;
- “Ribilancia 2”;
- “Ribilancia 3”;
- “Ribilancia 4”;
- “Ribilancia 5”;
- “Ribilancia 6”.

La scelta del presente servizio **non permette** di attivare contemporaneamente i servizi “Accumulo”, “Decumulo”, “Cedola” e “Sviluppa”.

Con il servizio “Ribilancia” il Contraente, in deroga temporanea alle regole di investimento (→ art. 2), può indicare un investimento maggiore iniziale nella Gestione separata Ri.Attiva BG e poi, in un determinato arco temporale, un progressivo investimento in Quote di OICR.

Ripartizione iniziale

Il servizio prevede, in base all’opzione “Ribilancia” scelta dal Contraente, le seguenti alternative per la ripartizione iniziale del Premio unico.

“Ribilancia” 1, 2 e 3

- 90% nella Gestione separata Ri.Attiva BG, senza possibilità di scelta della Gestione separata Ri.Alto \$;
- 10% in Quote di OICR scelti dal Contraente nei limiti previsti dalle regole di investimento (→ art. 2), senza possibilità di scelta dei Fondi interni,

oppure

“Ribilancia” 4, 5 e 6

- 70% nella Gestione separata Ri.Attiva BG, senza possibilità di scelta della Gestione separata Ri.Alto \$;
- 30% in Quote di OICR scelti dal Contraente nei limiti previsti dalle regole di investimento, senza possibilità di scelta dei Fondi interni.

Investimento progressivo in Quote

Successivamente Alleanza effettua Switch automatici, con cadenza trimestrale, verso gli OICR in base all’Asset Allocation di questi ultimi al momento dello Switch. Gli Switch automatici non hanno costi e non concorrono a raggiungere la soglia massima dei 6 Switch gratuiti (→ art. 35).

La durata dell’investimento progressivo in Quote, in base all’opzione “Ribilancia” scelta dal Contraente, è pari a:

- 2 anni per “Ribilancia 1” e “Ribilancia 4”,
- 3 anni per “Ribilancia 2” e “Ribilancia 5”,
- 5 anni per “Ribilancia 3” e “Ribilancia 6”.

Alleanza effettua l’investimento in OICR con le stesse modalità di calcolo previste in caso di Switch da Gestione separata a OICR (→ art. 16).

In caso di Premi unici aggiuntivi versati nel corso della durata dell’investimento progressivo in Quote, la ripartizione di tali versamenti è determinata in base all’Asset Allocation presente alla data del versamento.

Nel corso della durata dell’investimento progressivo in Quote, **il Contraente non può:**

- versare Premi unici aggiuntivi nella Gestione separata Ri.Alto \$ e nei Fondi interni;
- richiedere Switch da e verso Gestioni separate, o Switch da OICR verso Fondi interni;
- richiedere la variazione della durata dell’investimento progressivo in Quote.

“Ribilancia 1” e “Ribilancia 4”

Gli Switch automatici iniziano dalla fine del terzo mese di decorrenza del contratto e proseguono ogni 3 mesi per un totale di **8 operazioni**. Alleanza dispone ciascuna operazione (disinvestimento dalla Gestione separata e contestuale investimento in Quote di OICR) l'ultimo Giorno lavorativo del mese in cui ricade la ricorrenza trimestrale del contratto.



Esempio

Data di decorrenza del contratto: dicembre

Switch automatici: ultimo Giorno lavorativo di marzo, giugno, settembre, dicembre...

Ogni trimestre Alleanza, in funzione dell'opzione “Ribilancia 1” o “Ribilancia 4” scelta, disinveste dalla Gestione separata Ri.Attiva BG le percentuali riportate nelle tabelle seguenti e le investe in Quote di OICR in base all'Asset Allocation di questi ultimi alla data dello Switch automatico.

“Ribilancia 1”		“Ribilancia 4”	
Trimestre	Percentuale	Trimestre	Percentuale
1°	8,33%	1°	7,14%
2°	9,09%	2°	7,69%
3°	10,00%	3°	8,33%
4°	11,11%	4°	9,09%
5°	12,50%	5°	10,00%
6°	14,29%	6°	11,11%
7°	16,67%	7°	12,50%
8°	20,00%	8°	14,29%



Esempio “Ribilancia 1”

Decorrenza del contratto: gennaio

Premio unico iniziale: Euro 100.000 investiti come segue (90% nella Gestione separata Ri.Attiva BG e 10% in Quote di OICR)

- Euro 90.000 (= Euro 100.000 x 90%) in Gestione separata Ri.Attiva BG
- Euro 10.000 (= Euro 100.000 x 10%) in Quote di OICR

1° Switch automatico (aprile): Euro 90.000 x 8,33% = Euro 7.497,00 disinvestiti dalla Gestione separata ed investiti in Quote

2° Switch automatico (luglio): Euro 82.503,00 x 9,09% = Euro 7.499,52 disinvestiti dalla Gestione separata ed investiti in Quote

3° Switch automatico (ottobre): Euro 75.003,48 x 10,00% = Euro 7.500,35 disinvestiti dalla Gestione separata ed investiti in Quote

Esempio “Ribilancia 4”

Decorrenza del contratto: gennaio

Premio unico iniziale: Euro 100.000 investito come segue (70% nella Gestione separata Ri.Attiva BG e 30% in Quote di OICR)

- Euro 70.000 (= Euro 100.000 x 70%) in Gestione separata Ri.Attiva BG
- Euro 30.000 (= Euro 100.000 x 30%) in Quote di OICR

1° Switch automatico (aprile): Euro 70.000 x 7,14% = Euro 4.998,00 disinvestiti dalla Gestione separata ed investiti in Quote

2° Switch automatico (luglio): Euro 68.002,00 x 7,69% = Euro 4.998,65 disinvestiti dalla Gestione separata ed investiti in Quote

3° Switch automatico (ottobre): Euro 60.003,35 x 8,33% = Euro 4.998,28 disinvestiti dalla Gestione separata ed investiti in Quote

“Ribilancia 2” e “Ribilancia 5”

Gli Switch automatici iniziano dalla fine del terzo mese di decorrenza del contratto e proseguono ogni 3 mesi per un totale di **12 operazioni**. Alleanza dispone ciascuna operazione (disinvestimento dalla Gestione separata e contestuale investimento in Quote di OICR) l'ultimo Giorno lavorativo del mese in cui ricade la ricorrenza trimestrale del contratto.

Esempio

Data di decorrenza del contratto: dicembre

Switch automatici: ultimo Giorno lavorativo di marzo, giugno, settembre, dicembre...

Ogni trimestre Alleanza, in funzione dell'opzione “Ribilancia 2” o “Ribilancia 5” scelta, disinveste dalla Gestione separata Ri.Attiva BG le percentuali riportate nelle tabelle seguenti e le investe in Quote di OICR in base all'Asset Allocation di questi ultimi alla data dello Switch automatico.

“Ribilancia 2”		“Ribilancia 5”	
Trimestre	Percentuale	Trimestre	Percentuale
1°	5,56%	1°	4,76%
2°	5,88%	2°	5,00%
3°	6,25%	3°	5,26%
4°	6,67%	4°	5,56%
5°	7,14%	5°	5,88%
6°	7,69%	6°	6,25%
7°	8,33%	7°	6,67%
8°	9,09%	8°	7,14%
9°	10,00%	9°	7,69%
10°	11,11%	10°	8,33%
11°	12,50%	11°	9,09%
12°	14,29%	12°	10,00%

“Ribilancia 3” e Ribilancia 6”

Gli Switch automatici iniziano dalla fine del terzo mese di decorrenza del contratto e proseguono ogni 3 mesi per un totale di **20 operazioni**. Alleanza dispone ciascuna operazione (disinvestimento dalla Gestione separata e contestuale investimento in Quote di OICR) l'ultimo Giorno lavorativo del mese in cui ricade la ricorrenza trimestrale del contratto.



Esempio

Data di decorrenza del contratto: dicembre

Switch automatici: ultimo Giorno lavorativo di marzo, giugno, settembre, dicembre...

Ogni trimestre Alleanza, in funzione dell'opzione "Ribilancia 3" o "Ribilancia 6" scelta, disinveste dalla Gestione separata Ri.Attiva BG le percentuali riportate nelle tabelle seguenti e le investe in Quote di OICR in base all'Asset Allocation di questi ultimi alla data dello Switch automatico.

"Ribilancia 3"		"Ribilancia 6"	
Trimestre	Percentuale	Trimestre	Percentuale
1°	3,33%	1°	2,86%
2°	3,45%	2°	2,49%
3°	3,57%	3°	3,03%
4°	3,70%	4°	3,13%
5°	3,85%	5°	3,23%
6°	4,00%	6°	3,33%
7°	4,17%	7°	3,45%
8°	4,35%	8°	3,57%
9°	4,55%	9°	3,70%
10°	4,76%	10°	3,85%
11°	5,00%	11°	4,00%
12°	5,26%	12°	4,17%
13°	5,56%	13°	4,35%
14°	5,88%	14°	4,55%
15°	6,25%	15°	4,76%
16°	6,67%	16°	5,00%
17°	7,14%	17°	5,26%
18°	7,69%	18°	5,56%
19°	8,33%	19°	5,88%
20°	9,09%	20°	6,25%

Interruzione del servizio

Il Contraente può chiedere l'interruzione del presente servizio a condizione che l'investimento in Gestione separata Ri.Attiva BG sia pari o inferiore al 50%.

Il Contraente non può chiedere la riattivazione del servizio.

Assicurazioni complementari

Art. 22 - Maggiorazione morte in caso di minusvalenze dell'investimento in OICR e Fondi interni

Tale assicurazione complementare è:

- **obbligatoria** per Assicurati che, alla Data di decorrenza del contratto o alla data di decorrenza di ciascun Premio unico aggiuntivo, hanno un'età almeno pari a 18 anni e inferiore a 69 anni e 6 mesi;
- **facoltativa** per Assicurati che, alla Data di decorrenza del contratto o di ciascun Premio unico aggiuntivo, hanno un'età almeno pari a 69 anni e 6 mesi e inferiore a 79 anni e 6 mesi. Il Contraente deve presentare specifica richiesta di attivazione della copertura, riferita a ogni singolo Premio unico

iniziale o aggiuntivo versato. La richiesta deve essere presentata nella Proposta di assicurazione o nel modulo di versamento aggiuntivo, e il Contraente deve sottoscrivere una “Dichiarazione di buona salute”.

In caso di attivazione di un piano di Premi unici aggiuntivi programmati (Percorso 7, 8 o 9, oppure Servizio opzionale “Accumulo”):

- per Assicurati che alla data di attivazione del piano hanno un'età almeno pari a 18 anni e inferiore a 69 anni e 6 mesi, l'assicurazione complementare **è obbligatoria anche** per i Premi unici aggiuntivi programmati effettuati in età almeno pari a 69 anni e 6 mesi e inferiore a 79 anni e 6 mesi e **si applica automaticamente** il maggior costo previsto per tale fascia di età (→ art. 35);
- per Assicurati che alla data di attivazione del piano hanno un'età almeno pari a 69 anni e 6 mesi e inferiore a 79 anni e 6 mesi, la richiesta facoltativa dell'assicurazione complementare **vale per tutti i Premi** unici aggiuntivi programmati;
- l'assicurazione complementare **non si applica in ogni caso** ai Premi unici aggiuntivi programmati versati a partire dai 79 anni e 6 mesi;
- il Contraente **può disattivare** l'assicurazione complementare (per i Premi unici aggiuntivi programmati effettuati a partire dai 69 anni e 6 mesi), interrompendo il piano di Premi unici aggiuntivi programmati; il Contraente può comunque chiedere l'attivazione di un nuovo piano di Premi unici aggiuntivi programmati senza l'assicurazione complementare;
- se l'assicurazione complementare non è stata chiesta precedentemente, il Contraente può richiederla (per i Premi unici programmati effettuati a partire dai 69 anni e 6 mesi), interrompendo il piano di Premi unici aggiuntivi programmati e attivando successivamente un nuovo piano con l'inserimento dell'assicurazione complementare.

Prestazione

L'assicurazione complementare, se è attiva, prevede in caso di decesso dell'Assicurato una **maggiorazione** della prestazione principale pari alla differenza, se positiva (minusvalenza), tra il “Valore di riferimento” alla data del decesso e il valore del capitale in Quote assicurate (→ art. 8, punto c), con i limiti (percentuali e di importo) così individuati in funzione dell'età dell'Assicurato alla data del decesso:

Età dell'assicurato alla data del decesso	Maggiorazione massima	
	% del “Valore di riferimento”	Euro
inferiore a 69 anni e 6 mesi	10%	250.000
da 69 anni e 6 mesi	5%	125.000

Il “**Valore di riferimento**” alla Data di decorrenza del contratto è pari al Premio unico iniziale versato in OICR e Fondi interni; tale valore è successivamente aumentato dell'importo versato in OICR e Fondi interni a seguito di versamenti di Premi unici aggiuntivi (inclusi quelli previsti dal servizio opzionale “Accumulo” e dai Percorsi 7, 8 e 9) e a seguito di Switch da Gestione separata (inclusi quelli previsti dal servizio opzionale “Sviluppa” e “Ribilancia”), e diminuito dell'importo disinvestito da OICR e Fondi interni a seguito di operazioni di Switch verso Gestione separata, Riscatto parziale e servizio opzionale “Decumulo”.

Tale valore è **rideterminato al 31 dicembre di ogni anno**, come il maggior valore tra:

- il controvalore delle Quote di OICR e Fondi interni, calcolato utilizzando i valori delle Quote a questa data (o, se festiva, all'ultimo Giorno lavorativo antecedente);
- il “Valore di riferimento” al 31 dicembre precedente (o alla Data di decorrenza del contratto se successiva), aumentato dell'importo investito in OICR e Fondi interni a seguito di versamenti di Premi unici aggiuntivi (inclusi quelli previsti dal servizio opzionale “Accumulo” e dai Percorsi 7, 8 e 9) e

a seguito di Switch da Gestione separata (inclusi quelli previsti dal servizio opzionale “Sviluppa” e “Ribilancia”) e diminuito dell'importo disinvestito da OICR e Fondi interni a seguito di operazioni di Switch verso Gestione separata, Riscatto parziale e servizio opzionale “Decumulo”.

In presenza di versamenti aggiuntivi sui quali non è stata attivata la copertura per minusvalenza, il “Valore di riferimento” e il valore del capitale in Quote assicurate (ridotto delle commissioni di Gestione e del costo per le coperture assicurative ancora dovute) sono riproporzionati in funzione dei soli Premi con copertura attiva.

Se sono sottoscritti più contratti BG STILE ESCLUSIVO, BG STILE LIBERO 50 PLUS 2.0, BG STILE LIBERO 40 PLUS, BG STILE LIBERO 50 PLUS o BG STILE LIBERO 2.0 *Promotion* con lo stesso Assicurato, e la somma delle maggiorazioni dovute per ciascuno di essi è superiore alla maggiorazione massima in Euro di cui alla precedente tabella, questo massimale è attribuito a ogni contratto in proporzione alle singole minusvalenze realizzate su ciascuno di essi.

Art. 23 - Maggiorazione in caso di decesso da infortunio

Tale assicurazione complementare è **obbligatoria**.

Prestazione

In caso di decesso dell'Assicurato per infortunio, Alleanza paga al Beneficiario, oltre alla prestazione principale, una **maggiorazione** mai superiore a Euro 150.000, determinata nella misura del:

Maggiorazione	Età dell'Assicurato al decesso
50% dei “premi di riferimento”	inferiore a 69 anni e 6 mesi
10% dei “premi di riferimento”	maggiore o uguale a 69 anni e 6 mesi e inferiore a 79 anni e 6 mesi
2% dei “premi di riferimento”	maggiore o uguale a 79 anni e 6 mesi

Per **infortunio** si intende un evento dovuto a causa fortuita, improvvisa, violenta ed esterna che produce lesioni corporali obiettivamente constatabili e che sono la causa diretta, esclusiva e provata del decesso.

I “**Premi di riferimento**” sono pari al totale dei Premi versati, diminuito dell'importo lordo pagato per ogni operazione di Riscatto parziale (→ art. 34) e servizio opzionale “Decumulo” (→ art. 18).

Se sono sottoscritti più contratti BG STILE ESCLUSIVO, BG STILE LIBERO 50 PLUS 2.0, BG STILE LIBERO 40 PLUS, BG STILE LIBERO 50 PLUS, BG STILE LIBERO 2.0 *Promotion*, BG OLTRE o BG LIFETIME con lo stesso Assicurato, tale maggiorazione sarà attribuita ad ogni contratto proporzionalmente alle singole maggiorazioni realizzate su ciascuno di essi.

Art. 24 - Accesso ai servizi "Salute"

Il Contraente persona fisica può fruire dei servizi di seguito elencati, a cui può accedere dall'Area Personale presente nel sito **www.bgvita.it**:

1) Accesso al Network di Strutture Mediche Convenzionate

Il Contraente può accedere al Network delle Strutture Mediche Convenzionate per effettuare **visite mediche ed esami diagnostici a tariffe agevolate**.

Il Contraente, all'interno della sezione "Servizi Salute" presente nell'Area Personale, può usufruire della funzionalità "Cerca strutture sanitarie" e visionare un elenco di strutture convenzionate selezionando tra

- tipo di struttura medica (es. strutture sanitarie, centri odontoiatrici);
- indirizzo;
- specializzazione di interesse (es. ginecologia).

Una volta individuata la Struttura Medica Convenzionata di proprio interesse all'interno del Network, il Contraente può prenotare in autonomia la visita contattando direttamente la struttura medica prescelta. Per usufruire delle tariffe agevolate è comunque sempre necessario identificarsi all'atto della prenotazione o dell'esecuzione della prestazione sanitaria prescelta, presentando alla Struttura del Network la **card** (disponibile nell'Area Personale del sito **www.bgvita.it**), unitamente a un documento di identità in corso di validità.

2) Consulto medico generale

Il presente servizio permette al contraente di accedere ad una **consulenza medica telefonica** di medicina generale e pediatria, che offre a titolo di esempio i seguenti servizi:

- valutazione referti medici e indicazioni terapeutiche;
- indicazioni sul presidio ospedaliero più vicino;
- referto via e-mail;
- tele-prescrizione farmaci.

Il servizio è attivo 24 ore su 24 e 7 giorni su 7 e permette al Contraente di richiedere un **consulto telefonico**; per ulteriori dettagli si rimanda alla sezione "Servizi Salute". Eventuali referti medici o prescrizioni saranno inviati direttamente all'indirizzo comunicato al medico e non saranno in alcun modo visibili ad Alleanza.

3) Consulto medico specialistico

Il presente servizio permette al Contraente di usufruire di una **consulenza medica specialistica** che offre un consulto inerente ad una vasta gamma di specializzazioni tra le quali, a titolo di esempio:

- Cardiologia
- Chirurgia generale
- Dermatologia
- Ortopedia
- Pediatria
- Psicologia

Il consulto non ha valore di diagnosi. Il servizio è prestato sulla base delle informazioni acquisite dal Contraente. Pertanto, si ricorda che per una valutazione completa dello stato di salute è sempre necessario consultare il proprio medico di fiducia.

La consulenza medica specialistica è effettuata, a scelta del Contraente, tramite telefono o video chiamata; il servizio è attivo da lunedì al sabato dalle 8:00 alle 21:00.

Per prenotare la consulenza il Contraente può utilizzare il numero di telefono presente all'interno della sezione "Servizi Salute" dove è sempre disponibile anche l'elenco aggiornato di tutte le specializzazioni. Il Contraente, per ciascun anno solare, può usufruire di 5 consultazioni specialistiche, tra quelli previsti, e di una consulenza psicologica.

I servizi di "Consulto medico generale" e "Consulto medico specialistico" possono essere utilizzati dal Contraente anche per i propri familiari conviventi.

Si precisa che Alleanza non è e non sarà in alcun modo coinvolta in attività sanitarie o in prestazioni di natura medica, limitandosi a svolgere in favore del Contraente e dei propri familiari, ove previsto, esclusivamente attività che hanno natura organizzativa e che consentono l'accesso ai servizi salute. Si dà atto in particolare che tra il Contraente (e i familiari) e la struttura sanitaria del Network, il singolo medico, i professionisti in generale coinvolti nell'erogazione delle singole prestazioni, verrà ad instaurarsi un rapporto autonomo e indipendente, qualificandosi nella relazione "medico-paziente" o comunque "professionista-assistito", senza interferenza alcuna da parte di Alleanza. Di conseguenza, il Network o il singolo professionista sono gli unici responsabili nei confronti del Contraente (e dei familiari) per l'erogazione delle prestazioni sanitarie o professionali.

Alleanza non assume alcuna responsabilità nei confronti del Contraente e dei familiari circa la non corretta o parziale erogazione delle prestazioni di competenza di partner terzi, del Network o dei medici e professionisti in genere. Alleanza non sarà dunque responsabile, a titolo esemplificativo e non esaustivo, per alcun tipo di prestazione sanitaria o professionale, per l'utilizzo o il malfunzionamento di apparecchi medici o strumenti sanitari in genere o farmaci o prodotti cosmetici o similari, per prestazioni diagnostiche o interpretazione delle stesse, per la mancata presenza o sostituzione di un medico o di altro personale sanitario, per la mancata fruizione delle prestazioni da parte del Contraente o di uno o più dei familiari. Ad ulteriore chiarimento, Alleanza non potrà essere ritenuta responsabile per i danni o disservizi sopportati dal Contraente o dai familiari o da eventuali terzi in relazione alle prestazioni erogate dalla struttura sanitaria del Network o dai medici e professionisti in genere (inclusa la prescrizione o vendita di farmaci) né delle eventuali conseguenze di tali prestazioni.

CHE COSA NON È ASSICURATO?

Art. 25 - Persone non assicurabili

Assicurazione principale

Non può essere Assicurato:

- **per i Percorsi 1, 2, 3, 4, 5 e 6**, chi, alla firma della Proposta di assicurazione, ha un'età inferiore a 18 anni o un'età pari o superiore a 88 anni e 6 mesi;
- **per i Percorsi 7, 8 e 9**, chi, alla firma della Proposta di assicurazione, ha un'età inferiore a 18 anni o pari o superiore a 76 anni e 6 mesi.

Il Contraente non può effettuare il cambio Percorso verso il Percorso 7, 8 o 9 se, alla data di richiesta del cambio, il Contraente stesso o l'Assicurato (se è persona diversa dal Contraente) hanno un'età pari o superiore a 76 anni e 6 mesi.

Assicurazione complementare "Maggiorazione morte in caso di minusvalenze dell'investimento in OICR e Fondi interni"

Non può essere assicurato chi, alla firma della Proposta di assicurazione o alla data di decorrenza di ciascun Premio unico aggiuntivo (anche derivante da un piano di Premi unici aggiuntivi programmati), ha un'età pari o superiore a 79 anni e 6 mesi.

Assicurazione complementare “Maggiorazione in caso di decesso da infortunio”

Si applicano gli stessi limiti di età previsti per l'assicurazione principale

CI SONO LIMITI DI COPERTURA?

Art. 26 - Esclusioni e limitazioni

Assicurazione principale

L'assicurazione vale per qualunque causa di decesso, con le seguenti esclusioni e limitazioni in relazione alla maggiorazione del valore del contratto in caso di decesso (→ art. 9).

Esclusioni

È escluso ai fini della maggiorazione del valore del contratto il decesso causato da:

- **malattie o lesioni che sono la conseguenza diretta o indiretta di stati patologici o condizioni morbose che si sono manifestati, o sono stati diagnosticati, sottoposti ad accertamenti o curati prima dell'entrata in vigore del contratto;**
- delitto doloso del Contraente o del Beneficiario;
- partecipazione dell'Assicurato a delitti dolosi;
- partecipazione attiva dell'Assicurato ad atti di guerra, dichiarata o non dichiarata, guerra civile, atti di terrorismo, disordine civile, tumulto popolare, operazioni militari;
- partecipazione non attiva dell'Assicurato ad atti di guerra, dichiarata o non dichiarata, o guerra civile, se
 - l'Assicurato si trova già nel territorio interessato dagli atti di guerra e il decesso avviene dopo 14 giorni dall'inizio delle ostilità;
 - al momento dell'arrivo dell'Assicurato in un Paese dove c'è una situazione di guerra o simili.
- eventi causati da armi nucleari, incidenti nucleari o esposizione alle relative radiazioni;
- guida di veicoli e natanti a motore senza patente specifica; l'assicurazione è attiva se la patente è scaduta da non più di 6 mesi;
- uso e guida di mezzi subacquei;
- incidente di volo, se l'Assicurato è a bordo di mezzi non autorizzati al volo o con pilota senza specifico brevetto; in ogni caso è esclusa l'assicurazione se l'Assicurato viaggia in qualità di membro dell'equipaggio;
- suicidio, se avviene nei primi 2 anni dall'entrata in vigore dell'assicurazione o dal giorno di riferimento di ciascun Premio Unico Aggiuntivo (o per i Premi unici aggiuntivi programmati, entro 2 anni dall'attivazione del piano);
- infortuni e malattie intenzionalmente procurati o dovuti a stato di ubriachezza o ad abuso di sostanze alcoliche, nonché quelli conseguenti ad uso non terapeutico di stupefacenti, allucinogeni, sostanze psicotrope e simili. Si considera stato di ubriachezza la presenza di valori di alcol nel sangue uguali o superiori a 150 mg/dl. Si ritiene che una persona faccia abuso di alcol quando il suo consumo di alcol giornaliero supera le 6 unità. Corrispondono a un'unità di alcol rispettivamente le seguenti quantità, secondo il tipo di bevanda alcolica: vino 1 bicchiere 125 ml; birra a gradazione normale ½ pinta 300 ml; superalcolico 1 bicchierino 30 ml;
- partecipazione a corse di velocità e relativi allenamenti, con qualsiasi mezzo a motore;
- pratica di attività sportive professionistiche;
- pratica a livello agonistico di arti marziali e lotta come: pugilato, kickboxing, maui thai, wrestling, arti

- marziali, cagefighting e MMA (mixed martial arts);
- pratica del paracadutismo o di sport aerei in genere;
- pratica delle seguenti attività sportive:
 - immersioni subacquee non in apnea superiori ai 40 m; immersioni subacquee in grotte, relitti, caverne;
 - scalate oltre il terzo grado, sci alpinismo, sci o snowboard acrobatico o estremo, sci fuoripista;
 - speleologia;
 - torrentismo; tuffi da altezza superiore i 10 metri; nuoto in mare aperto;
 - surf, sci d'acqua, windsurfing, boardsailing, kitesurfing, moto d'acqua o altri sport acquatici praticati non a livello dilettantistico;
 - vela transoceanica;
 - sport estremi;
- attività professionale pericolosa che comporta:
 - contatti con materie esplodenti, venefiche, chimiche o elettriche;
 - attività di rimozione, bonifica, smaltimento dell'amianto;
 - lavori su impalcature o ponteggi di altezze superiori a 15 m;
 - lavori nel sottosuolo o in mare aperto;
 - l'appartenenza a forze armate, forze dell'ordine, corpi armati dello Stato, corpo dei Vigili del Fuoco, corpi di protezione civile a esclusione del normale lavoro amministrativo d'ufficio;
 - aviazione;
 - attività subacquea in genere;
 - guardia giurata;
 - guida di veicoli superiori a 35 q di peso, operatori di pala meccanica.

In questi casi, Alleanza paga la prestazione in caso di decesso senza riconoscere la maggiorazione.

Limitazioni

Nei primi 6 mesi dall'entrata in vigore del contratto (cosiddetto "periodo di carenza"), la maggiorazione è riconosciuta solo in caso di decesso per conseguenza diretta di:

- infortunio avvenuto dopo l'entrata in vigore della copertura, fatta eccezione per quanto indicato nelle Esclusioni, intendendo per infortunio l'evento dovuto a causa fortuita, improvvisa, violenta ed esterna che produce lesioni corporali oggettivamente constatabili, che hanno come conseguenza il decesso;
- una delle seguenti malattie infettive acute sopravvenute dopo l'entrata in vigore della copertura: tifo, paratifo, tetano, difterite, scarlattina, morbillo, vaiolo, poliomielite anteriore acuta, meningite cerebro spinale epidemica, polmonite, encefalite epidemica, carbonchio, febbri puerperali, tifo esantematico, epatite virale A, B e C, leptospirosi ittero emorragica, colera, brucellosi, dissenteria bacillare, febbre gialla, febbre Q, salmonellosi, botulismo, mononucleosi infettiva, parotite epidemica, peste, rabbia, pertosse, rosolia, vaccinia generalizzata, encefalite post vaccinica; inoltre shock anafilattico (malattia non infettiva) sopravvenuto dopo l'entrata in vigore della copertura.

Nel periodo di carenza, in caso di decesso per altre cause, Alleanza paga la prestazione in caso di decesso senza riconoscere la maggiorazione.

Assicurazione complementare "Maggiorazione morte in caso di minusvalenze in OICR e Fondi interni"

Si applicano le stesse esclusioni e limitazioni previste per la maggiorazione dell'assicurazione principale in quanto compatibili.

Assicurazione complementare "Maggiorazione in caso di morte per infortunio"

Si applicano le stesse esclusioni e limitazioni previste per la maggiorazione dell'assicurazione principale in

quanto compatibili.

L'assicurazione complementare non opera se:

- le lesioni hanno influito su condizioni fisiche o patologiche dell'Assicurato preesistenti o sopravvenute, o sulla loro evoluzione;
- il decesso si verifica oltre un anno dal giorno delle lesioni.

CHE OBBLIGHI HO? QUALI OBBLIGHI HA L'IMPRESA?

Art. 27 - Dichiarazioni

Le dichiarazioni del Contraente e dell'Assicurato devono essere **veritiere, esatte e complete**.

Se la "Dichiarazione di buona salute" è inesatta, Alleanza può rifiutare il pagamento della "Maggiorazione morte in caso di minusvalenze dell'investimento in OICR e Fondi interni".

Se l'età dell'Assicurato è indicata in modo inesatto, Alleanza può rettificare le prestazioni, ossia ricalcolarle sulla base dell'età corretta. Se in base all'età effettiva la persona risulta non assicurabile (→ art. 25), Alleanza può risolvere il contratto.

Il contratto è soggetto alle imposte sulle assicurazioni in vigore in Italia, sulla base della dichiarazione di residenza/domicilio o di sede in Italia fatta dal Contraente.

Il Contraente si impegna a comunicare entro 30 giorni ad Alleanza lo spostamento di residenza, di domicilio o di sede in un altro Stato dell'Unione Europea. Se il Contraente non effettua la comunicazione, è responsabile per ogni eventuale danno causato ad Alleanza, ad esempio a seguito di contestazioni fiscali da parte dello Stato di nuova residenza/domicilio.

Il Contraente compila e firma le dichiarazioni F.A.T.C.A. e C.R.S., per la raccolta di informazioni sulla sua eventuale cittadinanza americana o residenza fiscale estera.

Nel corso della durata del contratto il Contraente deve comunicare ad Alleanza, al più presto e in forma scritta, ogni cambiamento delle informazioni fornite. Alleanza comunque verifica le eventuali variazioni relative alle dichiarazioni F.A.T.C.A. e C.R.S. per poter effettuare le comunicazioni previste dalla normativa tempo per tempo vigente.

Art. 28 - Richieste di pagamento a Alleanza

Tutte le richieste di pagamento devono essere inviate in forma scritta ad Alleanza, Via Marocchesa 14, 31021 Mogliano Veneto - TV, accompagnate da:

- documenti necessari per verificare l'obbligo di pagamento e per individuare gli aventi diritto (Contraente in caso di Riscatto e recesso; Beneficiari in caso di decesso dell'Assicurato);
- documento di identità e codice fiscale di chi invia la richiesta (se non sono già stati presentati o sono scaduti);
- coordinate bancarie (codice IBAN), sottoscritte da tutti i Beneficiari, su cui effettuare il bonifico;
- in caso di Beneficiari minorenni o incapaci, dichiarazione del Giudice Tutelare che indica la persona autorizzata all'incasso.

Le informazioni per la redazione della richiesta di pagamento in caso di decesso dell'Assicurato si possono trovare sul sito internet **www.bgvita.it**.

Per le richieste di **recesso** si rimanda all'art. 33.

Documenti necessari per **pagamenti per decesso dell'Assicurato**:

- certificato di morte o, se gli aventi diritto sono gli eredi, autocertificazione della morte dell'Assicurato firmata da un erede. L'autocertificazione deve contenere l'autorizzazione ad Alleanza a effettuare le opportune verifiche presso la Pubblica Amministrazione;
- dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (redatta in conformità all'art. 21 c. 2 del D.P.R. 445/2000, cioè con firma autenticata da un pubblico ufficiale), da cui deve risultare:
 - se il Contraente, quando è anche Assicurato, ha lasciato o meno testamento,
 - che il testamento pubblicato è l'ultimo, è valido e non è stato impugnato,
 - l'indicazione degli eredi legittimi e testamentari del Contraente, se i Beneficiari in caso di decesso sono indicati in modo generico (ad esempio "Gli eredi legittimi dell'Assicurato in parti uguali");
- copia conforme del verbale di pubblicazione del testamento olografo o dell'atto di registrazione del testamento pubblico;
- relazione medica sulle cause e circostanze del decesso;
- relazione del medico curante sulle condizioni di salute e sulle abitudini di vita dell'Assicurato, e ulteriore documentazione eventualmente richiesta da Alleanza se il caso specifico presenta particolari esigenze di verifica, come per esempio:
 - cartelle cliniche di ricoveri per un periodo compatibile con il normale decorso della patologia rilevata dal medico curante,
 - esami clinici,
 - verbale del Servizio di Emergenza-Urgenza Sanitaria (es. 118),
 - verbale dell'autopsia se eseguita,
 - se il decesso è per una causa diversa dalla malattia: verbale dell'autorità competente giunta sul luogo dell'evento e, in caso di procedimento penale, copia degli atti più significativi.

Documenti necessari per **pagamenti per Riscatto**:

- autocertificazione di esistenza in vita dell'Assicurato, se è persona diversa dal Contraente. L'autocertificazione deve contenere l'autorizzazione ad Alleanza a effettuare le opportune verifiche presso la Pubblica Amministrazione;
- copia fronte/retro di un documento d'identità valido del Contraente oppure firma del Consulente Finanziario del Distributore (comprensiva del codice identificativo) sulla richiesta di Riscatto;
- altra documentazione se il caso specifico presenta particolari esigenze di verifica.

Alleanza paga la prestazione o il riscatto entro 30 giorni da quando riceve la documentazione completa. Dopo tale termine, Alleanza deve pagare anche gli interessi legali.

QUANDO E COME DEVO PAGARE?

Art. 29 - Limiti e mezzi di versamento del Premio

Premio unico iniziale:	importo minimo Euro 20.000 per i Percorsi 1, 2, 3, 4, 5 e 6 importo minimo Euro 10.000 per i Percorsi 7,8 e 9 importo massimo inferiore a Euro 1.500.000 per tutti i Percorsi
Premi unici aggiuntivi:	importo minimo Euro 1.500 per tutti i Percorsi

Premi complessivi investiti
in ciascun OICR scelto: importo minimo Euro 500 per tutti i Percorsi

Premi complessivi investiti
in ciascun Fondo interno scelto: importo minimo Euro 25.000 per tutti i Percorsi

Premi complessivi investiti
nelle Gestioni separate: importo massimo Euro 2.000.000 per tutti i Percorsi

Il Contraente può versare Premi unici aggiuntivi solo dopo la Data di decorrenza e dopo che si sono concluse le operazioni che il Contraente o Alleanza hanno disposto prima.

Il Contraente versa i Premi (unico iniziale o unici aggiuntivi) con le seguenti modalità:

- a) bonifico bancario su conto corrente intestato ad Alleanza;
- b) addebito su conto corrente bancario presso Banca Generali;
- c) bonifico bancario generato da disinvestimento di Fondo o polizza presso Banca Generali o Alleanza (solo per il versamento del Premio unico iniziale).

In caso di attivazione di un piano di Premi unici aggiuntivi programmati, è previsto il versamento di tali Premi esclusivamente per mezzo di autorizzazione permanente di addebito su conto corrente (SDD).

Alleanza si riserva di aggiungere ulteriori modalità di versamento o di eliminarne alcune, dandone comunicazione al Contraente.

Non è possibile versare i Premi in contanti.

Il Contraente può inoltrare le richieste di Premi unici aggiuntivi ad Alleanza solo tramite un Consulente Finanziario del Distributore.

QUANDO COMINCIA LA COPERTURA E QUANDO FINISCE

Art. 30 - Durata

Il contratto è “a vita intera”, cioè la sua durata va dalla Data di decorrenza del contratto indicata in Polizza al decesso dell'assicurato. Eventuali operazioni (es. versamento di Premi) successive al decesso sono nulle.

La durata delle assicurazioni complementari coincide con la durata del contratto; tuttavia, l'assicurazione complementare “Maggiorazione morte in caso di minusvalenze dell'investimento in OICR e Fondi interni” cessa a partire dai 79 anni e 6 mesi dell'Assicurato.

Art. 31 - Conclusione del contratto ed entrata in vigore del contratto dell'assicurazione

Conclusione

Il contratto è concluso, cioè si perfeziona, quando il Contraente ha firmato la Proposta di assicurazione firmata anche da Alleanza.

Entrata in vigore

Se Il contratto è concluso e il Contraente ha versato il Premio unico, l'assicurazione entra in vigore, cioè

inizia ad avere effetto, alle ore 24 della Data di decorrenza del contratto indicata in Polizza, successiva a quella di conclusione del contratto.

Se l'Assicurato decede nel periodo che intercorre tra la firma della Proposta di assicurazione e la Data di decorrenza del contratto, Alleanza restituisce il Premio versato, dopo che le sono stati consegnati i seguenti documenti:

- modulo di Proposta di assicurazione;
- certificato o autocertificazione di morte dell'Assicurato;
- dichiarazione di successione del Contraente, se coincide con l'Assicurato.

Art. 32 - Modifica delle condizioni contrattuali

Nel periodo di validità del contratto, Alleanza si riserva la facoltà di modificare unilateralmente le clausole e le condizioni che disciplinano il contratto stesso, con le modalità ed entro i limiti di legge in materia di modifica unilaterale del contratto, qualora la modifica si renda necessaria, a titolo esemplificativo e non esaustivo, per razionalizzare le modalità operative di erogazione del servizio o per efficientare i processi informatici legati alla sicurezza dei dati. Le relative comunicazioni di modifica sono validamente effettuate da Alleanza per iscritto, con indicazione del motivo e della data di decorrenza della modifica, con preavviso minimo di 60 giorni rispetto alla data di decorrenza comunicata.

Se la modifica risulta sfavorevole al Contraente, Alleanza informa il Contraente stesso del suo diritto di recedere dal contratto con comunicazione scritta che Alleanza deve ricevere entro la suddetta data di decorrenza della modifica. In tal caso, il contratto si intende risolto e al Contraente è riconosciuto un importo pari al valore del contratto (→ art. 8) nel giorno di riferimento (→ art. 12).

Se il Contraente non manifesta validamente la volontà di recedere dal contratto entro il termine previsto, le modifiche comunicategli si intendono approvate.

Le parti convengono che nel contratto vengano automaticamente recepite tutte le modifiche della normativa di carattere legislativo e regolamentare che dovessero intervenire tempo per tempo. Le clausole contrattuali interessate da tali modifiche si intendono automaticamente abrogate e sostituite, con la stessa Data di decorrenza dell'entrata in vigore, dalle disposizioni di legge o di regolamento che hanno provocato tale modifica.

COME POSSO RECEDERE DAL CONTRATTO?

Art. 33 - Recesso

Il contraente può recedere **entro 30 giorni** dalla conclusione del contratto. Per recedere, deve inviare una raccomandata ad Alleanza, via Marocchesa 14, 31021 Mogliano Veneto (TV).

Dalla data in cui Alleanza riceve la raccomandata, il Contraente e Alleanza sono liberi da ogni obbligo contrattuale.

Alleanza rimborsa al Contraente il Premio versato, diminuito di imposte.

Il rimborso avviene entro 30 giorni dalla data in cui Alleanza riceve la raccomandata di recesso, dopo che il Contraente ha consegnato l'originale di Polizza, con le eventuali Appendici.

SONO PREVISTI RISCATTI?

☒ **SI** ☐ **NO**

Art. 34 - Riscatto

Il Contraente può chiedere il Riscatto totale o parziale dell'assicurazione, se:

- l'assicurato è ancora in vita;
- è trascorso almeno un anno dalla Data di decorrenza del contratto;
- sono concluse eventuali operazioni che il Contraente o Alleanza hanno disposto prima.

Per chiedere il Riscatto, il Contraente deve scrivere ad Alleanza, Via Marocchesa 14, 31021 Mogliano Veneto - TV (in caso di Riscatto parziale, solo tramite un Consulente Finanziario del Distributore).

Riscatto totale

Con il Riscatto totale il contratto si estingue e cessa ogni ulteriore effetto dalla data di ricezione della richiesta.

L'importo di Riscatto totale è pari al valore del contratto (→ art. 8), calcolato nel giorno di riferimento previsto per il Riscatto (→ art. 12) al netto di:

- commissione di gestione sugli OICR,
- costo delle assicurazioni complementari (→ art. 35), determinato fino al giorno di riferimento previsto per il Riscatto.

Riscatto parziale

Il Contraente può chiedere il Riscatto parziale indicando:

- a) l'importo da riscattare, oppure
- b) le percentuali che vuole disinvestire.

Se è stato attivato il Servizio opzionale "Ribilancia" e non si è ancora concluso il periodo di durata dell'investimento progressivo in Quote (→ art. 21), l'unica modalità di richiesta prevista è quella descritta alla lettera a).

Il Riscatto parziale è eseguito, così come il Riscatto totale, nel giorno di riferimento e al netto della commissione di gestione sugli OICR e del costo delle assicurazioni complementari.

Ciascuna operazione di Riscatto parziale deve essere eseguita nel rispetto delle regole di investimento (→ art. 2) nonché dei limiti minimi di investimento in ciascun OICR e Fondo interno (→ art. 29).

a) Riscatto per importo

Alleanza disinveste l'importo da riscattare dalle Gestioni separate e dai singoli OICR e Fondi interni collegati al contratto in proporzione al peso di ciascuna componente sul valore del contratto alla data dell'ordine di disinvestimento.

Il numero di Quote assicurate disinvestite per ciascun ETF è determinato dividendo l'importo sopra definito, ridotto di una percentuale pari al costo di negoziazione (→ art. 35), per il prezzo di riferimento (→ art. 11) della Quota rilevato nel Giorno lavorativo precedente il giorno di riferimento per il Riscatto.

Il numero di Quote assicurate disinvestite per ogni OICR diverso da ETF è determinato dividendo l'importo sopra definito per il prezzo di riferimento (→ art. 11) rilevato nel giorno di riferimento per il Riscatto.

Il numero di Quote assicurate disinvestite per ogni Fondo interno è determinato dividendo l'importo sopra definito per il Valore unitario della Quota rilevato nel giorno di riferimento per il Riscatto.

La differenza tra:

- il controvalore delle Quote di ETF vendute, calcolato sulla base dei prezzi di vendita e al netto del

costo di negoziazione (→ art. 35), sommato al controvalore delle Quote di OICR diversi da ETF vendute, calcolato sulla base dei prezzi di riferimento, nonché sommato all'importo disinvestito dalle Gestioni separate

e

- l'importo richiesto dal Contraente,

se è positiva (cioè il controvalore delle Quote di OICR vendute sommato all'importo disinvestito dalle Gestioni separate è maggiore dell'importo di Riscatto richiesto dal Contraente):

- accresce il capitale assicurato in Euro, in presenza della Gestione separata Ri.Attiva BG, o in sua assenza il capitale assicurato in Dollaro U.S.A., poiché tale differenza è attribuita al capitale assicurato in Gestione separata;

se è negativa (cioè il controvalore delle Quote di OICR vendute sommato all'importo disinvestito dalle Gestioni separate è minore dell'importo di Riscatto richiesto dal Contraente):

- diminuisce il capitale assicurato in Euro, in presenza della Gestione separata Ri.Attiva BG, o in sua assenza il capitale assicurato in Dollaro U.S.A., poiché tale differenza è prelevata dal capitale assicurato in Gestione separata.

b) Riscatto per percentuali

Il Contraente può chiedere il Riscatto parziale indicando le percentuali di Gestione separata e singolo OICR e Fondo interno che desidera disinvestire, in modo tale che l'investimento finale rispetti le regole di investimento nonché i limiti minimi di investimento in ciascun OICR e Fondo interno.

L'investimento finale è calcolato:

- nelle Gestioni separate, come somma del capitale in Euro e in Dollaro U.S.A., quest'ultimo convertito in Euro secondo il tasso di cambio (→ art. 13);
- in OICR, sulla base dell'ultimo prezzo di riferimento disponibile al momento della richiesta di Riscatto parziale;
- in Fondi interni, sulla base dell'ultimo Valore unitario della Quota disponibile al momento della richiesta di Riscatto parziale.

Alleanza non esegue la richiesta di Riscatto parziale, se a seguito dell'attività di salvaguardia (→ art. 14) o di monitoraggio (→ art. 15) uno o più OICR interessati dall'operazione non sono più collegati al contratto.

Dopo il Riscatto parziale, il contratto rimane in vigore per le prestazioni residue.

Riscatto automatico del contratto

Se il valore di Riscatto totale del contratto è inferiore o uguale all'imposta di bollo, Alleanza può risolvere unilateralmente il contratto, trattenendo l'importo da versare come imposta di bollo.

QUALI COSTI DEVO SOSTENERE?

Art. 35 - Costi

Costi applicati ai Premi

Non previsti.

Costi per Switch

Switch	
prime 6 operazioni per ogni anno di contratto	gratuite
ogni successiva operazione per ogni anno di contratto	€ 50

Esempio

Data decorrenza contratto: 29/03/2024;
Switch n°1: 18/04/2025 → costo Euro 0,00;
Switch n°2: 09/05/2025 → costo Euro 0,00;
Switch n°3: 18/07/2025 → costo Euro 0,00;
Switch n°4: 25/09/2025 → costo Euro 0,00;
Switch n°5: 08/11/2025 → costo Euro 0,00;
Switch n°6: 19/12/2025 → costo Euro 0,00;
Switch n°7: 29/01/2026 → costo Euro 50,00;
Switch n°8: 18/02/2026 → costo Euro 50,00;
Switch n°1: 01/04/2026 → costo Euro 0,00.

Commissione di gestione sugli OICR

La commissione di Gestione è così regolata:

- si applica, per l'attività di salvaguardia e monitoraggio (→ artt. 14 e 15) e per i servizi di amministrazione e gestione del contratto, sulla parte di investimento in OICR;
- è calcolata ogni giorno sul controvalore delle Quote di ciascun OICR;
- è prelevata nel giorno di riferimento (→ art. 12), ad agosto e dicembre, riducendo il numero di Quote in OICR attribuite al contratto:
 - l'importo prelevato ad agosto si riferisce al periodo dal 1° dicembre dell'anno precedente al 30 giugno dell'anno del prelievo;
 - l'importo prelevato a dicembre si riferisce al periodo dal 1° luglio al 30 novembre dell'anno del prelievo.
- il prelievo è effettuato da ciascun OICR associato al contratto nel giorno di riferimento, in proporzione al peso di ciascun OICR sul valore dell'investimento totale in OICR.

La commissione di gestione varia in funzione del saldo tra Premi versati e Riscatti parziali pagati che risulta all'inizio di ciascun trimestre solare secondo la tabella di seguito riportata:

	Saldo tra premi versati e riscatti parziali pagati		
	Fino a Euro 100.000 esclusi	Da Euro 100.000 a Euro 500.000 esclusi	Da Euro 500.000
Linea SMART/ Extra/ETF	2,30%	2,10%	1,90%

Costo di negoziazione degli ETF

Per ogni operazione di investimento o disinvestimento di Quote di ETF, Alleanza applica un costo, pari

allo 0,065% del controvalore delle Quote calcolato sulla base del prezzo di acquisto o del prezzo di vendita (→ art. 11).

Costi sui Fondi interni

Per maggiori dettagli si rinvia ai relativi regolamenti, disponibili in allegato e su www.bgvita.it, e ai rendiconti annuali, disponibili su www.bgvita.it.

Bonus per investimento in Fondi interni

Se il Contraente sceglie di investire anche in Fondi interni, BG STILE ESCLUSIVO prevede un **bonus annuo**, il quale:

- **è riconosciuto** solo se, ad **ogni trimestre solare**, il saldo tra i Premi versati nel contratto e i Riscatti parziali pagati, risulta almeno pari a Euro 100.000,
- **è calcolato giornalmente** in percentuale sul controvalore delle Quote assicurate in Fondi interni (pertanto questo calcolo è effettuato soltanto nei giorni in cui il contratto risulta collegato a Fondi interni) e
- **è attribuito** al contratto, **due volte all'anno**, in Quote di OICR e Fondi interni.

Il bonus è ottenuto moltiplicando giornalmente il controvalore delle Quote assicurate di Fondi interni per la percentuale dello 0,20% oppure dello 0,40%, definita in base al saldo tra i Premi versati nel contratto e i Riscatti parziali pagati, secondo la tabella seguente:

Saldo Premi versati/Riscatti parziali pagati	% bonus annuo
Fino a Euro 100.000 esclusi	% non prevista
Da Euro 100.000 a Euro 500.000 esclusi	0,20% del controvalore in Quote di Fondi interni
Da Euro 500.000	0,40% del controvalore in Quote di Fondi interni

La percentuale è definita come sopra

- la prima volta, alla Data di decorrenza del contratto e continua a essere utilizzata, per il calcolo giornaliero del bonus, fino alla fine del trimestre solare in corso e
- successivamente, il primo giorno di ogni trimestre solare (1° gennaio, 1° aprile, 1° luglio e 1° ottobre) e continua a essere utilizzata, per il calcolo giornaliero del bonus, per l'intero trimestre, senza tenere conto delle eventuali variazioni, nel corso del trimestre, del saldo tra i Premi versati nel contratto e i Riscatti parziali pagati.

Il bonus è attribuito nel giorno di riferimento (→ art. 12), ad agosto e dicembre, **aumentando il numero di Quote di OICR e fondi interni** attribuite al contratto.

Le Quote attribuite ad agosto si riferiscono al bonus calcolato giornalmente nel periodo compreso tra il 1° dicembre dell'anno precedente e il 30 giugno dell'anno di attribuzione. Le Quote attribuite a dicembre si riferiscono al bonus calcolato giornalmente nel periodo compreso tra il 1° luglio e il 30 novembre dell'anno di attribuzione.

Alleanza attribuisce il bonus su ciascun OICR e Fondo interno collegato al contratto nel giorno di riferimento, in proporzione al peso di ciascuno di essi sul valore dell'investimento totale in OICR e Fondi interni.

Alleanza riconosce:

- in caso di Riscatto totale, il bonus maturato fino alla data di pagamento;
- in caso di decesso dell'Assicurato il bonus maturato fino alla data del decesso.



Esempio:

Data di decorrenza: 25/07/2025

Premio unico iniziale versato il 25/07/2025: Euro 200.000 di cui Euro 80.000 investiti in Fondi interni

Premio unico aggiuntivo versato il 31/08/2025: Euro 400.000 di cui Euro 150.000 investiti in Fondi interni

Totale Premi versati al 31/08/2025: Euro 600.000 di cui Euro 230.000 investiti in Fondi interni

Percentuale bonus riconosciuta nel trimestre

Saldo Premi versati/Riscatti parziali pagati al 25/07/2025: compreso tra Euro 100.000 e 500.000

% bonus riconosciuta dal 25/07/2025 al 30/09/2025: **0,20%**

Calcolo giornaliero del bonus

Ipotesi di controvalore delle Quote di Fondi interni alla data del 25/08/2025: Euro 80.100

Bonus al 25/08/2025: Euro 0,43 (= Euro 80.100 x 0,20%/365)

Ipotesi di controvalore delle Quote di Fondi interni alla data del 05/09/2025: Euro 230.100

Bonus al 05/09/2025: Euro 1,26 (= Euro 230.100 x 0,20%/365)

Percentuale bonus riconosciuta nel trimestre successivo

Saldo Premi versati/Riscatti parziali pagati al 01/10/2025: superiore a Euro 500.000

% bonus riconosciuta dal 01/10/2025 al 31/12/2025: **0,40%**

Calcolo giornaliero del bonus

Ipotesi di controvalore delle Quote di Fondi interni alla data del 07/11/2025: Euro 230.300

Bonus al 07/11/2025: Euro 2,52 (= Euro 230.300 x 0,40%/365)

Attribuzione del bonus

Bonus attribuito a dicembre 2025: pari alla somma degli importi di bonus calcolati giornalmente

- dal 25/07/2025 al 30/09/2025, con % dello 0,20%

- dal 01/10/2025 al 30/11/2025, con % dello 0,40%

convertita in Quote degli OICR e Fondi interni collegati al contratto nel giorno di riferimento.

ATTENZIONE: i valori sopra ipotizzati sono solo indicativi e non impegnano in alcun modo Alleanza.

Costo per la maggiorazione dell'assicurazione principale e per le assicurazioni complementari

Il costo per la maggiorazione è così regolato:

- è calcolato ogni giorno sulla somma dei Premi versati (diminuita per effetto di Riscatti parziali e decumuli)
- è prelevato, dalla parte di investimento in OICR e Fondi interni, nel giorno di riferimento (→ art. 12), ad agosto e dicembre, riducendo il numero di Quote di OICR e Fondi interni attribuite al contratto:
 - l'importo prelevato ad agosto si riferisce al periodo dal 1° dicembre dell'anno precedente al 30 giugno dell'anno del prelievo;
 - l'importo prelevato a dicembre si riferisce al periodo dal 1° luglio al 30 novembre dell'anno del prelievo.
- il prelievo è effettuato da ciascun OICR e Fondo interno associato al contratto nel giorno di riferimento, in proporzione al peso di ciascun OICR e Fondo interno sul valore dell'investimento totale in OICR e Fondi interni.

L'aliquota di costo varia in base all'età dell'Assicurato alla data di versamento di ciascun Premio unico (iniziale o aggiuntivo, anche derivante da un piano di Premi unici aggiuntivi programmati) e in funzione dell'attivazione, ove facoltativa, dell'assicurazione complementare "Maggiorazione morte in caso di minusvalenze dell'investimento in OICR e Fondi interni", come indicato nella seguente tabella:

Maggiorazioni	Età dell'assicurato alla data di versamento		
	Da 18 anni e inferiore a 69 anni e 6 mesi	Da 69 anni e 6 mesi e inferiore a 79 anni e 6 mesi	Da 79 anni e 6 mesi
Maggiorazione assicurazione principale	Obbligatoria	Obbligatoria	Obbligatoria
Maggiorazione in caso di decesso da infortunio	Obbligatoria	Obbligatoria	Obbligatoria
Maggiorazione morte in caso di minusvalenze dell'investimento in OICR e Fondi interni	Obbligatoria	Facoltativa	Non prevista
Aliquota di costo	0,20%	0,40% se presente la maggiorazione facoltativa 0,15% se assente la maggiorazione facoltativa	0,05%

Il costo complessivo annuo è dato quindi dalla media delle aliquote attribuite a ogni singolo Premio versato, calcolata in base agli importi di ciascun Premio. L'aggiornamento dell'aliquota avviene all'inizio di ciascun trimestre solare. Il Contraente versa tale costo mediante un piano di decumulo finanziario con periodicità di pagamento annuale a favore del Contraente stesso, il quale si impegna sin d'ora a riconoscere tali somme ad Alleanza quale pagamento del Premio di rischio dovuto per il periodo di riferimento.

Con riferimento alle somme derivanti da eventuali Premi unici aggiuntivi, al fine di garantire nel tempo un'adeguata valutazione dei rischi assunti, Alleanza si riserva in qualsiasi momento la possibilità di comunicare le nuove condizioni di accessibilità all'assicurazione complementare "Maggiorazione morte in caso di minusvalenze dell'investimento in OICR e Fondi interni".

La differenza tra:

- il controvalore delle Quote di ETF vendute, calcolato sulla base dei prezzi di vendita e al netto del costo di negoziazione, sommato al controvalore delle Quote di OICR diversi da EFT vendute, calcolato sulla base dei prezzi di riferimento

e

- l'importo della commissione di gestione e del costo delle assicurazioni complementari,

se è positiva (cioè il controvalore delle Quote di OICR vendute è maggiore dell'importo della commissione di gestione sommato al costo delle coperture complementari):

- accresce il capitale assicurato in Euro, in presenza della Gestione separata Ri.Attiva BG, o in sua assenza il valore del capitale in Dollaro U.S.A., poiché tale differenza è attribuita al capitale assicurato in Gestione separata;

se è negativa (cioè il controvalore delle Quote di OICR vendute è minore dell'importo della commissione di gestione sommato al costo delle coperture complementari):

- diminuisce il capitale assicurato in Euro, in presenza della Gestione separata Ri.Attiva BG, o in sua assenza il capitale assicurato in Dollaro U.S.A., poiché tale differenza è prelevata dal capitale assicurato in Gestione separata.

Costo sul rendimento delle Gestioni separate

Valore trattenuto

- per la rivalutazione del capitale assicurato e
- per la rivalutazione del capitale residuo (in caso di Opzione Piano di Riscatti parziali programmati)

1,30%

Se il rendimento delle Gestioni separate supera il 4%, il valore trattenuto è aumentato dello 0,01% in valore assoluto per ogni decimo di punto di rendimento lordo della Gestione separata superiore al 4,00%.



Esempio di applicazione del costo sul rendimento della Gestione separata:

Esempio 1

Rendimento 3%

Valore trattenuto: 1,30%

Misura annua di rivalutazione: 1,70% (= 3% - 1,30%)

Esempio 2

Rendimento 4,50%

Valore trattenuto: 1,30%

Ulteriore valore trattenuto: 0,05%

Misura annua di rivalutazione: 3,15% (= 4,50% - 1,30% - 0,05%)

ATTENZIONE: i valori sopra ipotizzati sono solo indicativi e non impegnano in alcun modo Alleanza.

ALTRE DISPOSIZIONI APPLICABILI AL CONTRATTO

Art. 36 - Beneficiario

Il Contraente indica il Beneficiario.

Può modificare il Beneficiario in ogni momento, con comunicazione scritta ad Alleanza, Via Marocchesa 14, 31021 Mogliano Veneto - TV, o per testamento.

Il Beneficiario non può essere modificato:

- dopo che il Contraente ha dichiarato in forma scritta ad Alleanza, di rinunciare al potere di revoca e il Beneficiario ha dichiarato in forma scritta ad Alleanza di accettare il beneficio;
- dopo il decesso del Contraente;
- dopo che l'Assicurato è deceduto e il Beneficiario ha comunicato in forma scritta ad Alleanza di volersi avvalere del beneficio (oppure nel caso di esercizio dell'opzione Piano di Riscatti parziali programmati, dopo che il Beneficiario ha ricevuto e dato quietanza del primo pagamento).

In questi casi per ogni variazione del contratto (ad esempio la modifica del beneficio) che influisce sui diritti del Beneficiario, è necessario il suo assenso scritto.

Diritto proprio del beneficiario

Il Beneficiario acquisisce un diritto proprio alle prestazioni dell'assicurazione¹. Le prestazioni pagate al Beneficiario a seguito del decesso dell'Assicurato non rientrano nell'asse ereditario.

¹ Art. 1920 del Codice civile.

Art. 37 - Cessione, pegno e vincolo

Il Contraente può cedere ad altri il contratto, darlo in pegno e vincolare le prestazioni. Per farlo, deve presentare l'autocertificazione di esistenza in vita dell'Assicurato, se:

- l'Assicurato è persona diversa dal Contraente
- in caso di cessione del contratto, l'Assicurato è persona diversa dal cessionario (cioè chi beneficia della cessione)

L'autocertificazione deve contenere l'autorizzazione ad Alleanza a effettuare le opportune verifiche presso la Pubblica Amministrazione.

Questi atti sono efficaci nei confronti di Alleanza solo se annotati su Appendice. La cessione richiede il consenso di Alleanza.

In caso di pegno o vincolo, è necessario l'assenso scritto del pignoratario (chi beneficia del pegno) o vincolatario (chi beneficia del vincolo) per ogni operazione che riduce l'efficacia di queste garanzie.

Art. 38 - Non pignorabilità e non sequestrabilità

Nei limiti di legge² le somme dovute da Alleanza al Contraente o al Beneficiario non possono essere pignorate né sequestrate.

Art. 39 - Rinvio a norme di legge

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

Art. 40 - Foro competente

Per le controversie relative al contratto, il Foro competente può essere solo quello della sede, o del luogo di residenza o di domicilio del Contraente o del Beneficiario o di loro aventi causa (cioè chi acquisisce un diritto che prima spettava ad altri).

Per queste controversie, l'azione giudiziale è possibile dopo aver tentato la mediazione depositando un'istanza presso un organismo di mediazione nel luogo del giudice competente per territorio³.

Le istanze di mediazione nei confronti di Alleanza Assicurazioni devono essere inoltrate per iscritto a:
Alleanza Assicurazioni S.p.A. Piazza Tre Torri, 1 - 20145 Milano
E-mail: alleanza@pec.alleanza.it

Art. 41 - Clausola di inoperatività della copertura per sanzioni internazionali

Alleanza non è obbligata a garantire una copertura assicurativa e non è tenuta a pagare una prestazione o un riscatto o a riconoscere un beneficio in applicazione di questo contratto, se il fatto di garantire la copertura assicurativa, pagare la una prestazione o un riscatto, o riconoscere un beneficio espone Alleanza a sanzioni anche finanziarie o commerciali, divieti o restrizioni derivanti da risoluzioni delle Nazioni Unite, leggi o regolamenti dell'Unione Europea, degli Stati Uniti d'America o dell'Italia.

² Art. 1923 del Codice civile.

³ Artt. 4 e 5 del D.Lgs. 4.3.2010, così come modificato dalla Legge 9.8.2013 n. 98.

Regolamento della Gestione Separata Ri.Attiva BG

1. Il presente Regolamento disciplina il portafoglio di investimenti, gestito separatamente dagli altri attivi detenuti dalla Società, denominato Ri.Attiva BG (la Gestione Separata). La Gestione Separata è riservata alla clientela intermediata da Banca Generali S.p.A.
2. La Gestione Separata è denominata in Euro.
3. Il periodo di osservazione per la determinazione del tasso medio di rendimento decorre dal 1° novembre dell'anno precedente al 31 ottobre dell'anno di revisione contabile.
4. La Società, nella gestione del portafoglio, attua una politica d'investimento prudente orientata verso titoli mobiliari di tipo obbligazionario che mira a massimizzare il rendimento nel medio e lungo termine mantenendo costantemente un basso livello di rischio del portafoglio e perseguendo la stabilità dei rendimenti nel corso del tempo. La scelta degli investimenti è determinata sulla base della struttura degli impegni assunti nell'ambito dei contratti assicurativi collegati alla Gestione Separata e dall'analisi degli scenari economici e dei mercati di investimento. Nel breve termine, e nel rispetto di tali criteri, è comunque possibile cogliere eventuali opportunità di rendimento. Le principali tipologie di investimento in cui vengono investite le risorse sono: obbligazionario, immobiliare e azionario, come di seguito specificato; l'investimento potrà anche essere indiretto attraverso l'utilizzo di OICR armonizzati.

Investimenti obbligazionari

L'investimento in strumenti obbligazionari, prevalentemente con rating investment grade, punta ad una diversificazione per settori, emittenti, scadenze e a garantire un adeguato grado di liquidabilità. In questo ambito sono ricompresi anche strumenti di breve e brevissimo termine quali depositi bancari, pronti contro termine o fondi monetari.

Investimenti immobiliari

La gestione degli investimenti potrà comprendere attività del comparto immobiliare, inclusi i fondi comuni di investimento, le azioni e le quote di società del medesimo settore.

Investimenti azionari

Gli investimenti in strumenti finanziari di tipo azionario sono effettuati prevalentemente in titoli quotati nei mercati ufficiali o regolamentati, riconosciuti e regolarmente funzionanti. La selezione dei singoli titoli azionari è basata sia sull'analisi di dati macroeconomici (tra i quali ciclo economico, andamento dei tassi di interesse e delle valute, politiche monetarie e fiscali) sia sullo studio dei fondamentali delle singole società (dati reddituali, potenzialità di crescita e posizionamento nel mercato).

Vi è anche la possibilità di investire in altri strumenti finanziari.

Nella gestione degli investimenti, la Società si attiene ai seguenti limiti:

Investimenti obbligazionari	massimo 100%
Investimenti immobiliari	massimo 40%
Investimenti azionari	massimo 35%
Investimenti in altri strumenti finanziari	massimo 10%

Possono essere effettuati, inoltre, investimenti in strumenti finanziari derivati nel rispetto di quanto previsto dalla vigente normativa di settore.

Possono infine essere effettuati investimenti in attivi emessi dalle controparti di cui all'art. 5 del Regolamento IVASS 26 ottobre 2016, n. 30 nel limite complessivo massimo del 20% dell'attivo della Gestione Separata. In tale limite non rientrano gli investimenti in strumenti collettivi di investimento mobiliare o immobiliare istituiti, promossi o gestiti dalle controparti sopra citate per i quali la normativa di riferimento o i relativi regolamenti di gestione non consentano di effettuare operazioni potenzialmente suscettibili di generare conflitti di interesse con società del gruppo di appartenenza della SGR oltre il limite del 20% del patrimonio dell'OICR.

L'Euro è la principale valuta dei titoli presenti nella Gestione Separata. Nel rispetto dei criteri previsti

dalla normativa di settore è possibile l'utilizzo di titoli in altre valute, mantenendo un basso livello di rischio.

5. Il valore delle attività della Gestione Separata non potrà essere inferiore alle riserve matematiche costituite per i contratti a prestazioni rivalutabili in base ai rendimenti realizzati dalla Gestione stessa.
6. Sulla Gestione Separata possono gravare unicamente le spese relative all'attività di verifica contabile effettuata dalla società di revisione e quelle effettivamente sostenute per l'acquisto e la vendita delle attività della Gestione Separata. Non sono consentite altre forme di prelievo, in qualsiasi modo effettuate.
7. Il rendimento della Gestione Separata beneficia di eventuali utili derivanti dalla retrocessione di commissioni o di altri proventi ricevuti dalla Società in virtù di accordi con soggetti terzi riconducibili al patrimonio della Gestione Separata.
8. Il tasso medio di rendimento della Gestione Separata, relativo al periodo di osservazione annuale, è determinato rapportando il risultato finanziario della Gestione Separata alla giacenza media delle attività della Gestione Separata stessa.

Il risultato finanziario della Gestione Separata è costituito dai proventi finanziari di competenza conseguiti dalla Gestione stessa, comprensivi degli scarti di emissione e di negoziazione di competenza, dagli utili realizzati e dalle perdite sofferte nel periodo di osservazione oltre che dagli utili e dai proventi di cui al precedente paragrafo 7. Il risultato finanziario è calcolato al netto delle spese di cui al precedente paragrafo 6 effettivamente sostenute ed al lordo delle ritenute di acconto fiscale. Gli utili e le perdite da realizzo sono determinati con riferimento al valore di iscrizione delle corrispondenti attività nel libro mastro della Gestione Separata. Il valore di iscrizione nel libro mastro di una attività di nuova acquisizione è pari al prezzo di acquisto.

La giacenza media delle attività della Gestione Separata è pari alla somma della giacenza media nel periodo di osservazione dei depositi in numerario, degli investimenti e di ogni altra attività della Gestione Separata. La giacenza media è determinata in base al valore di iscrizione nel libro mastro della Gestione Separata.

9. La Gestione Separata è annualmente sottoposta a certificazione da parte di una società di revisione iscritta nell'apposito registro previsto dalla normativa vigente.
10. Il presente Regolamento potrà essere modificato per essere adeguato alla normativa primaria e secondaria vigente oppure a fronte di mutati criteri gestionali con esclusione, in tale ultimo caso, di modifiche meno favorevoli per il contraente.
11. La Gestione Separata potrà essere oggetto di fusione o scissione con altre gestioni separate costituite dalla Società aventi caratteristiche simili e politiche di investimento omogenee. La eventuale fusione o scissione perseguirà in ogni caso l'interesse dei contraenti e non comporterà oneri aggiuntivi a carico di questi ultimi.
12. Il presente Regolamento è parte integrante delle condizioni di assicurazione.



Regolamento della Gestione Separata “Ri.Alto \$”

1. Il presente Regolamento disciplina il portafoglio di investimenti, gestito separatamente dagli altri attivi detenuti dalla Società, denominato Ri.Alto\$ (la Gestione Separata).
2. La Gestione Separata è denominata in Dollaro Statunitense.
3. Il periodo di osservazione per la determinazione del tasso medio di rendimento decorre dal 1° novembre dell'anno precedente al 31 ottobre dell'anno di revisione contabile.
4. La Società, nella gestione del portafoglio, attua una politica d'investimento prudente orientata verso titoli mobiliari di tipo obbligazionario che mira a massimizzare il rendimento nel medio e lungo termine mantenendo costantemente un basso livello di rischio del portafoglio e perseguendo la stabilità dei rendimenti nel corso del tempo. La scelta degli investimenti è determinata sulla base della struttura degli impegni assunti nell'ambito dei contratti assicurativi collegati alla Gestione e dall'analisi degli scenari economici e dei mercati di investimento. Nel breve termine, e nel rispetto di tali criteri, è comunque possibile cogliere eventuali opportunità di rendimento.

Le principali tipologie di investimento in cui vengono investite le risorse sono: obbligazionario, immobiliare e azionario, come di seguito specificato; l'investimento potrà anche essere indiretto attraverso l'utilizzo di OICR armonizzati.

Investimenti obbligazionari

L'investimento in strumenti obbligazionari, prevalentemente con rating investment grade, punta ad una diversificazione per settori, emittenti, scadenze e a garantire un adeguato grado di liquidabilità.

In questo ambito sono ricompresi anche strumenti di breve e brevissimo termine quali depositi bancari, pronti contro termine o fondi monetari.

Investimenti immobiliari

La gestione degli investimenti potrà comprendere attività del comparto immobiliare, inclusi i fondi comuni di investimento, le azioni e le quote di società del medesimo settore.

Investimenti azionari

Gli investimenti in strumenti finanziari di tipo azionario sono effettuati prevalentemente in titoli quotati nei mercati ufficiali o regolamentati, riconosciuti e regolarmente funzionanti. La selezione dei singoli titoli azionari è basata sia sull'analisi di dati macroeconomici (tra i quali ciclo economico, andamento dei tassi di interesse e delle valute, politiche monetarie e fiscali) sia sullo studio dei fondamentali delle singole società (dati reddituali, potenzialità di crescita e posizionamento nel mercato).

Vi è anche la possibilità di investire in altri strumenti finanziari.

Nella gestione degli investimenti, la Società si attiene ai seguenti limiti:

Investimenti obbligazionari	massimo 100%
Investimenti immobiliari	massimo 40%
Investimenti azionari	massimo 35%
Investimenti in altri strumenti finanziari	massimo 10%

Possono essere effettuati, inoltre, investimenti in strumenti finanziari derivati nel rispetto di quanto previsto dalla vigente normativa di settore.

Possono infine essere effettuati investimenti in attivi emessi dalle controparti di cui all'art. 5 del Regolamento ISVAP 27 maggio 2008, n. 25 nel limite complessivo massimo del 20% dell'attivo della Gestione Separata. In tale limite non rientrano gli investimenti in strumenti collettivi di investimento mobiliare o immobiliare istituiti, promossi o gestiti dalle controparti sopra citate per i quali la normativa di riferimento o i relativi regolamenti di gestione non consentano di effettuare operazioni potenzialmente suscettibili di generare conflitti di interesse con società del gruppo di appartenenza della SGR oltre il limite del 20% del patrimonio dell'OICR.

Il Dollaro Statunitense è la principale valuta dei titoli presenti nella Gestione Separata. Nel rispetto dei

criteri previsti dalla normativa di settore è possibile l'utilizzo di titoli in altre valute, mantenendo un basso livello di rischio.

5. Il valore delle attività della Gestione Separata non potrà essere inferiore alle riserve matematiche costituite per i contratti a prestazioni rivalutabili in base ai rendimenti realizzati dalla Gestione stessa.
6. Sulla Gestione Separata possono gravare unicamente le spese relative all'attività di verifica contabile effettuata dalla società di revisione e quelle effettivamente sostenute per l'acquisto e la vendita delle attività della Gestione Separata. Non sono consentite altre forme di prelievo, in qualsiasi modo effettuate.
7. Il rendimento della Gestione Separata beneficia di eventuali utili derivanti dalla retrocessione di commissioni o di altri proventi ricevuti dalla Società in virtù di accordi con soggetti terzi riconducibili al patrimonio della Gestione Separata.
8. Il tasso medio di rendimento della Gestione Separata, relativo al periodo di osservazione annuale, è determinato rapportando il risultato finanziario della Gestione Separata alla giacenza media delle attività della Gestione Separata stessa.

Il risultato finanziario della Gestione Separata è costituito dai proventi finanziari di competenza conseguiti dalla Gestione stessa, comprensivi degli scarti di emissione e di negoziazione di competenza, dagli utili realizzati e dalle perdite sofferte nel periodo di osservazione oltre che dagli utili e dai proventi di cui al precedente paragrafo 7. Il risultato finanziario è calcolato al netto delle spese di cui al precedente paragrafo 6 effettivamente sostenute ed al lordo delle ritenute di acconto fiscale. Gli utili e le perdite da realizzo sono determinati con riferimento al valore di iscrizione delle corrispondenti attività nel libro mastro della Gestione Separata. Il valore di iscrizione nel libro mastro di una attività di nuova acquisizione è pari al prezzo di acquisto.

La giacenza media delle attività della Gestione Separata è pari alla somma della giacenza media nel periodo di osservazione dei depositi in numerario, degli investimenti e di ogni altra attività della Gestione Separata. La giacenza media è determinata in base al valore di iscrizione nel libro mastro della Gestione Separata.

9. La Gestione Separata è annualmente sottoposta a certificazione da parte di una società di revisione iscritta nell'apposito registro previsto dalla normativa vigente.
10. Il presente Regolamento potrà essere modificato per essere adeguato alla normativa primaria e secondaria vigente oppure a fronte di mutati criteri gestionali con esclusione, in tale ultimo caso, di modifiche meno favorevoli per il contraente.
11. La Gestione Separata potrà essere oggetto di fusione o scissione con altre gestioni separate costituite dalla Società aventi caratteristiche simili e politiche di investimento omogenee. La eventuale fusione o scissione perseguirà in ogni caso l'interesse dei contraenti e non comporterà oneri aggiuntivi a carico di questi ultimi.
12. Il presente Regolamento è parte integrante delle Condizioni di Assicurazione.



Regolamento del Fondo interno Strategia Beta Defensive Equity

Art. 1 - Istituzione e denominazione

La Società ha istituito il Fondo Interno denominato **Strategia Beta Defensive Equity** al fine di adempiere agli obblighi assunti nei confronti dei Contraenti in base alle Condizioni di Assicurazione al quale collegare direttamente le prestazioni del contratto, ai sensi dell'Art. 41, comma I, del Decreto Legislativo 7 settembre 2005, n. 209.

Art. 2 - Obiettivi e descrizione del Fondo Interno

La finalità della gestione del Fondo Interno è di perseguire nel medio-lungo periodo l'incremento del valore delle prestazioni collegate mediante una struttura di portafoglio con livello di rischio medio-alto cogliendo le opportunità dei mercati finanziari italiani ed esteri. Il Fondo Interno è esposto ai seguenti profili di rischio:

- **Rischio di prezzo:** il prezzo di ogni strumento finanziario dipende dalle caratteristiche peculiari dell'emittente, dall'andamento dei mercati di riferimento e dei settori di investimento, e può variare in modo più o meno accentuato a seconda della sua natura. In linea generale, la variazione del prezzo delle azioni è connessa alle prospettive reddituali dell'emittente e può essere tale da comportare la riduzione o la perdita del capitale investito; il valore delle obbligazioni è influenzato dall'andamento dei tassi di interesse di mercato e dalle valutazioni della capacità dell'emittente di far fronte al pagamento degli interessi dovuti e al rimborso del capitale di debito a scadenza. Il rischio finanziario legato all'andamento di tali parametri ricade quindi sul Contraente. Si presti attenzione, all'interno di questa categoria di rischio, ai seguenti:
 - Rischio specifico: è il rischio, tipico dei titoli di capitale (es. Azioni), collegato alla variabilità dei loro prezzi, risentendo gli stessi delle aspettative di mercato sulle prospettive di andamento economico delle società loro emittenti;
 - Rischio generico o sistematico: è il rischio, tipico dei titoli di capitale (es. azioni), collegato alla variabilità dei loro prezzi, risentendo gli stessi delle fluttuazioni dei mercati sui quali tali titoli sono negoziati;
 - Rischio di interesse: è il rischio, tipico dei titoli di debito (es. obbligazioni), collegato alla variabilità dei loro prezzi derivante dalle fluttuazioni dei tassi di interesse di mercato; queste ultime, infatti, si ripercuotono sui prezzi (e quindi sui rendimenti) di tali titoli in modo tanto più accentuato, soprattutto nel caso di titoli a reddito fisso, quanto più lunga è la loro vita residua: un aumento dei tassi di mercato comporterà una diminuzione del prezzo del titolo stesso e viceversa;
- **Rischio emittente:** è il rischio, tipico dei titoli di debito (es. obbligazioni), connesso all'eventualità che l'Ente Emittente, per effetto di un deterioramento della sua solidità patrimoniale, non sia in grado di pagare l'interesse o di rimborsare il capitale; il valore dei titoli risente di tale rischio variando al modificarsi delle condizioni creditizie degli Enti Emittenti;
- **Rischio di liquidità:** la liquidità degli strumenti finanziari, ossia la loro attitudine a trasformarsi prontamente in moneta senza perdita di valore, dipende dalle caratteristiche del mercato in cui gli stessi sono trattati. In linea di massima, i titoli trattati sui mercati regolamentati sono più liquidi e, quindi, meno rischiosi, in quanto più facilmente smobilizzabili dei titoli non trattati su detti mercati. L'assenza di una quotazione ufficiale può rendere più complesso l'apprezzamento del valore effettivo del titolo, la cui determinazione può essere rimessa a valutazioni discrezionali;
- **Rischio di cambio:** se presenti posizioni in valute diverse da quella in cui è denominato il Fondo Interno stesso, occorre considerare la variabilità del rapporto di cambio tra la valuta di denominazione dello stesso e la valuta estera in cui sono denominati i singoli componenti. Tale rischio è determinato dagli effetti che questa variabilità potrebbe portare sul valore dell'investimento;

- **Rischio di controparte:** è il rischio connesso all'eventualità che le controparti finanziarie non siano in grado di rispettare le obbligazioni contrattualmente pattuite, per effetto di un deterioramento della loro solidità patrimoniale. Il rischio legato alla solvibilità della controparte ricade sul Contraente.

In particolare, la politica di gestione mira a massimizzare il rendimento del Fondo rispetto a un parametro oggettivo di riferimento (benchmark).

Il benchmark del Fondo Strategia Beta Defensive Equity è un paniere di indici così composto:

- 40% MSCI WORLD
- 60% OIS ESTR

Nel rendiconto annuale del Fondo viene indicato il confronto tra le variazioni del valore della Quota e l'andamento del benchmark.

Art. 3 - Caratteristiche e criteri di investimento del Fondo Interno

Il Fondo Interno è di tipo flessibile e investe, per accrescere le opportunità di rendimento nel medio-lungo termine, nelle seguenti categorie di attività che presentino le caratteristiche previste dalla normativa tempo per tempo vigente:

- quote di uno o più Fondi Comuni di Investimento Mobiliare (OICR inclusi Exchange Traded Funds - ETF) - sia di diritto italiano sia di diritto comunitario (che soddisfino le condizioni richieste dalla Direttiva CEE 85/611, come modificata dalla Direttiva CEE 88/220) - che a loro volta investono le proprie disponibilità sia sui mercati nazionali sia sui mercati internazionali;
- valori mobiliari ed altre attività finanziarie denominate in qualsiasi valuta e oggetto di transazione sia sui mercati nazionali sia sui mercati internazionali.
- strumenti monetari, emessi o garantiti da soggetti residenti negli Stati Membri dell'Unione Europea, appartenenti all'OCSE o che abbiano concluso speciali accordi di prestito con il Fondo Monetario Internazionale e siano associati agli accordi generali di prestito del Fondo Monetario Internazionale o da organizzazioni internazionali cui aderiscono uno o più dei predetti Stati (con rating, rilasciato da almeno un'agenzia di rating creditizio registrata o certificata in conformità al regolamento (CE) n. 1060/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio o una banca centrale che emette rating creditizi esenti dall'applicazione di tale regolamento (ciascuna un'"Agenzia Esterna di Valutazione del Merito di Credito") e a condizione che nessun'altra Agenzia Esterna di Valutazione del Merito di Credito abbia attribuito una valutazione inferiore, almeno pari a BBB- o equivalente), che abbiano una scadenza non superiore a sei mesi e appartengano alle seguenti tipologie:
 - depositi bancari in conto corrente;
 - certificati di deposito o altri strumenti del mercato monetario;
 - operazioni di pronti contro termine, con l'obbligo di riacquisto o di deposito di titoli presso una banca, che abbiano ad oggetto titoli obbligazionari emessi o garantiti da Stati Membri dell'Unione Europea ovvero emessi da enti sopranazionali cui aderiscono uno o più Stati Membri.

La Società si riserva la facoltà di investire gli attivi del Fondo Interno anche in parti di OICR promossi o gestiti da imprese appartenenti al Gruppo Generali (c.d. OICR collegati) o in altri strumenti finanziari emessi da società del medesimo Gruppo.

Il patrimonio del Fondo Interno **Strategia Beta Defensive Equity** viene investito in attivi, secondo quanto indicato nella seguente tabella:

Percentuale dei capitali investiti	DA	A
Monetario (*)	0%	100%
Azionaria	0%	100%
Obbligazionaria	0%	100%

(*) disponibilità liquide e OICR monetari

Resta ferma la facoltà di mantenere una parte degli attivi in disponibilità liquide.

Qualora tali limiti vengano superati a causa di movimenti di mercato, il Gestore sarà tenuto a riallineare il Portafoglio in un lasso di tempo ragionevole e nel miglior interesse dei Contraenti.

Gli investimenti ammissibili per il patrimonio del Fondo Interno, nonché la definizione dei limiti quantitativi e qualitativi al loro utilizzo sono definiti dalla normativa tempo per tempo vigente.

Gli investimenti saranno principalmente effettuati in strumenti finanziari negoziati nei mercati ufficiali o regolamentati, riconosciuti, regolarmente funzionanti.

Nel rispetto dei limiti previsti dalla normativa di riferimento, gli investimenti potranno essere effettuati anche in strumenti finanziari non quotati.

Gli investimenti possono essere effettuati sia in strumenti finanziari denominati in Euro, sia in valuta diversa dall'Euro. Nella gestione si terrà conto dell'andamento dei mercati valutari, eventualmente utilizzando operazioni di copertura del rischio di cambio.

La Società si riserva la facoltà di investire anche in strumenti finanziari di tipo derivato esclusivamente a fini di copertura.

La Società si riserva la facoltà di delegare il servizio di gestione del patrimonio del fondo a intermediari abilitati a prestare servizi di gestione di patrimoni, anche appartenenti al Gruppo Generali, nell'ambito del quadro dei criteri di allocazione del patrimonio predefiniti dalla Società e comunque conformi al presente Regolamento. Tali deleghe non implicano comunque alcun esonero e limitazione delle responsabilità della Società nei confronti dei Contraenti.

Art. 4 - Valutazione del patrimonio del Fondo Interno e calcolo del valore della quota

Il valore complessivo netto del Fondo Interno risulta dalla valorizzazione delle attività che vi sono conferite, al netto di eventuali passività, tenuto conto delle spese e degli oneri di cui all'Art. 5 del presente Regolamento.

Gli strumenti finanziari in cui sono investite le disponibilità del Fondo Interno sono valutati come segue:

- il valore dei contanti, dei depositi, dei titoli a vista, dei dividendi ed interessi scaduti e non incassati al valore nominale;
- la valorizzazione degli strumenti finanziari ammessi a quotazione e trattati su di un mercato regolamentato avviene sulla base della quotazione ufficiale del giorno di valorizzazione o, in sua mancanza, sulla base dell'ultima quotazione ufficiale precedente;
- la valorizzazione degli strumenti finanziari non trattati su mercati ufficiali avviene sulla base di una stima prudente del loro valore di realizzo al giorno di valorizzazione;
- le parti di OICR sono valutate al loro valore ufficiale riferito al giorno di valorizzazione o, in sua mancanza, sulla base dell'ultima quotazione ufficiale precedente;
- le attività denominate in valute diverse da quella di denominazione del Fondo Interno sono convertite in quest'ultima valuta sulla base dei tassi di cambio correnti alla data di riferimento della valutazione.

Gli eventuali crediti di imposta, maturati sui proventi finanziari realizzati nel corso dell'esercizio, sono riconosciuti al Fondo Interno con cadenza settimanale.

Il valore delle quote del Fondo Interno è determinato ogni giorno, eccetto il sabato, i giorni festivi ed i giorni di chiusura dei mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana.

Il valore unitario delle quote del Fondo Interno è determinato dalla Società dividendo il valore complessivo netto del Fondo Interno per il numero delle quote riferite allo stesso Fondo Interno.

Il valore unitario della quota del Fondo Interno, per le prime 2 settimane di operatività, viene stabilito in Euro 10,00.

La Società può sospendere la determinazione del valore unitario delle quote del Fondo Interno per cause di forza maggiore ed in particolare nel caso di interruzione temporanea dell'attività di una Borsa Valori o di un mercato regolamentato le cui quotazioni siano prese a riferimento per la valutazione di una parte rilevante del patrimonio del Fondo Interno.

Il Fondo Interno è suddiviso in quote il cui valore è pubblicato sul sito **www.bgvita.it**.

Art. 5 - Spese e oneri a carico del Fondo Interno

Sono a carico del Fondo Interno:

- a. le commissioni di gestione annue pari al 2,30% del patrimonio del Fondo stesso, così come definito all'Art. 4, calcolate in base al rateo maturato a ogni valorizzazione. Le commissioni di Gestione sono prelevate per far fronte alle spese di attuazione delle politiche degli Investimenti (servizio di asset allocation) ed alle spese di amministrazione dei contratti;
 - In ragione dello svolgimento di tali attività, tale commissione sarà applicata anche alla parte del patrimonio del Fondo Interno rappresentata da OICR sia che si tratti di OICR promossi o gestiti da imprese appartenenti al Gruppo Generali, sia che si tratti di OICR promossi o gestiti da imprese non appartenenti al Gruppo Generali.
 - Con riferimento alle parti di OICR promossi o gestiti da imprese appartenenti al Gruppo Generali non saranno applicati le spese e i diritti di qualsiasi natura relativi alla sottoscrizione e al rimborso degli OICR medesimi.
- b. le imposte e le tasse, le spese legali e giudiziarie sostenute nell'esclusivo interesse del Fondo;
- c. gli oneri di negoziazione derivanti dall'attività di impiego delle risorse;
- d. le spese inerenti le attività di revisione e rendicontazione;
- e. le commissioni di gestione gravanti sugli OICR applicate dalle società di gestione degli OICR stessi nei quali il Fondo Interno investe. Tali commissioni non dovranno eccedere la misura massima di 1,50%;
- f. le commissioni di gestione gravanti sugli ETF applicate dalle società di gestione degli ETF stessi nei quali il Fondo Interno investe. Tali commissioni non dovranno eccedere la misura massima di 1,00%.

Sono escluse le eventuali spese derivanti dall'affidamento ad intermediari abilitati del servizio di gestione del patrimonio del fondo.

Sono a carico della Società tutte le altre spese.

Art. 6 - Rendiconto annuale del Fondo

La Società redige il rendiconto annuale della gestione del Fondo Interno, secondo quanto previsto dalla normativa di riferimento.

Il rendiconto deve essere sottoposto al giudizio di una società di Revisione iscritta all'Albo Speciale, di cui all'art.161 del D. Lgs 24/2/1998 n. 58, che accerta la concordanza e la rispondenza della gestione al Regolamento del Fondo Interno e certifica l'adeguatezza delle attività gestite rispetto agli impegni assunti sulla base delle riserve matematiche, oltre che l'esatta valorizzazione delle quote.

Tale rendiconto, corredato dal giudizio espresso dalla società di revisione, viene inviato all'IVASS e pubblicato sul sito web della Società.

Art. 7 - Modifiche del Regolamento e fusione del Fondo Interno

Eventuali modifiche al presente Regolamento saranno possibili a seguito di adeguamento dello stesso alla normativa primaria e secondaria di settore oppure a fronte di mutati criteri gestionali, con esclusione di quelle meno favorevoli per il Contraente.

Le modifiche saranno tempestivamente notificate all'Autorità di vigilanza competente. La Società provvede anche a darne comunicazione a tutti i Contraenti. L'efficacia delle modifiche relative agli adeguamenti normativi decorerà dalla data di entrata in vigore della normativa stessa; negli altri casi sarà sospesa per novanta giorni dalla data di comunicazione ed entro tale termine i Contraenti hanno la possibilità di trasferire le disponibilità presso altro Fondo Interno, qualora disponibile, senza applicazione di alcuna penalità.

Il Fondo Interno potrà essere oggetto di fusione o scissione con altri fondi interni, costituiti dalla Società aventi comunque le caratteristiche simili al presente Fondo e politiche di investimento omogenee.

La fusione rappresenta evento di carattere straordinario che la Società potrà adottare per motivi particolari tra i quali accrescere l'efficienza dei servizi offerti, rispondere a mutate esigenze di tipo organizzativo, ridurre eventuali effetti negativi sui Contraenti dovuti ad una eccessiva riduzione del patrimonio del Fondo.

L'operazione di fusione è effettuata a valori di mercato, attribuendo ai Contraenti un numero di quote del fondo incorporante il cui controvalore complessivo è pari al controvalore complessivo delle quote possedute dal Contraente del fondo incorporato, valorizzate all'ultima quotazione ante fusione.

La fusione non comporta alcun onere aggiuntivo a carico dei Contraenti. Il regolamento del Fondo Interno di destinazione sarà comunicato a tutti i Contraenti.

Gli effetti della fusione saranno sospesi per novanta giorni dalla data di comunicazione; entro tale termine il Contraente ha la possibilità di trasferire le disponibilità presso altro fondo interno, qualora disponibile, o altra forma di previdenza complementare senza applicazione di alcuna penalità.

Ai Contraenti sarà inviata una adeguata informativa che riguarderà gli aspetti connessi con la fusione che abbiano un rilievo per i Contraenti stessi.



Regolamento del Fondo interno Strategia Dynamic 0-100

Art. 1 - Istituzione e denominazione

La Società ha istituito il Fondo Interno denominato **Strategia Dynamic 0-100** al fine di adempiere agli obblighi assunti nei confronti dei Contraenti in base alle Condizioni di Assicurazione al quale collegare direttamente le prestazioni del contratto, ai sensi dell'Art. 41, comma I, del Decreto Legislativo 7 settembre 2005, n. 209.

Art. 2 - Obiettivi e descrizione del Fondo Interno

La finalità della gestione del Fondo Interno è di perseguire nel medio lungo periodo l'incremento del valore delle prestazioni collegate mediante una struttura di portafoglio con livello di rischio alto e cogliendo le opportunità dei mercati finanziari italiani ed esteri. Il Fondo Interno è esposto ai seguenti profili di rischio:

- **Rischio di prezzo:** il prezzo di ogni strumento finanziario dipende dalle caratteristiche peculiari dell'emittente, dall'andamento dei mercati di riferimento e dei settori di investimento, e può variare in modo più o meno accentuato a seconda della sua natura. In linea generale, la variazione del prezzo delle azioni è connessa alle prospettive reddituali dell'emittente e può essere tale da comportare la riduzione o la perdita del capitale investito; il valore delle obbligazioni è influenzato dall'andamento dei tassi di interesse di mercato e dalle valutazioni della capacità dell'emittente di far fronte al pagamento degli interessi dovuti e al rimborso del capitale di debito a scadenza. Il rischio finanziario legato all'andamento di tali parametri ricade quindi sul Contraente. Si presti attenzione, all'interno di questa categoria di rischio, ai seguenti:
 - Rischio specifico: è il rischio, tipico dei titoli di capitale (es. Azioni), collegato alla variabilità dei loro prezzi, risentendo gli stessi delle aspettative di mercato sulle prospettive di andamento economico delle società loro emittenti;
 - Rischio generico o sistematico: è il rischio, tipico dei titoli di capitale (es. azioni), collegato alla variabilità dei loro prezzi, risentendo gli stessi delle fluttuazioni dei mercati sui quali tali titoli sono negoziati;
 - Rischio di interesse: è il rischio, tipico dei titoli di debito (es. obbligazioni), collegato alla variabilità dei loro prezzi derivante dalle fluttuazioni dei tassi di interesse di mercato; queste ultime, infatti, si ripercuotono sui prezzi (e quindi sui rendimenti) di tali titoli in modo tanto più accentuato, soprattutto nel caso di titoli a reddito fisso, quanto più lunga è la loro vita residua: un aumento dei tassi di mercato comporterà una diminuzione del prezzo del titolo stesso e viceversa;
- **Rischio emittente:** è il rischio, tipico dei titoli di debito (es. obbligazioni), connesso all'eventualità che l'Ente Emittente, per effetto di un deterioramento della sua solidità patrimoniale, non sia in grado di pagare l'interesse o di rimborsare il capitale; il valore dei titoli risente di tale rischio variando al modificarsi delle condizioni creditizie degli Enti Emittenti;
- **Rischio di liquidità:** la liquidità degli strumenti finanziari, ossia la loro attitudine a trasformarsi prontamente in moneta senza perdita di valore, dipende dalle caratteristiche del mercato in cui gli stessi sono trattati. In linea di massima, i titoli trattati sui mercati regolamentati sono più liquidi e, quindi, meno rischiosi, in quanto più facilmente smobilizzabili dei titoli non trattati su detti mercati. L'assenza di una quotazione ufficiale può rendere più complesso l'apprezzamento del valore effettivo del titolo, la cui determinazione può essere rimessa a valutazioni discrezionali;
- **Rischio di cambio:** se presenti posizioni in valute diverse da quella in cui è denominato il Fondo Interno stesso, occorre considerare la variabilità del rapporto di cambio tra la valuta di denominazione dello stesso e la valuta estera in cui sono denominati i singoli componenti. Tale rischio è determinato dagli effetti che questa variabilità potrebbe portare sul valore dell'investimento;
- **Rischio di controparte:** è il rischio connesso all'eventualità che le controparti finanziarie non siano

in grado di rispettare le obbligazioni contrattualmente pattuite, per effetto di un deterioramento della loro solidità patrimoniale. Il rischio legato alla solvibilità della controparte ricade sul Contraente.

In particolare, la politica di gestione mira a massimizzare il rendimento del Fondo rispetto a un parametro oggettivo di riferimento (benchmark).

Il benchmark del Fondo Strategia Dynamic 0-100 è un paniere di indici così composto:

- 50% MSCI WORLD
- 50% OIS ESTR

Nel rendiconto annuale del Fondo viene indicato il confronto tra le variazioni del valore della Quota e l'andamento del benchmark.

Art. 3 - Caratteristiche e criteri di investimento del Fondo Interno

Il Fondo Interno è di tipo flessibile e investe, per accrescere le opportunità di rendimento nel medio-lungo termine, nelle seguenti categorie di attività che presentino le caratteristiche previste dalla normativa tempo per tempo vigente:

- quote di uno o più Fondi Comuni di Investimento Mobiliare (OICR inclusi Exchange Traded Funds - ETF) - sia di diritto italiano sia di diritto comunitario (che soddisfino le condizioni richieste dalla Direttiva CEE 85/611, come modificata dalla Direttiva CEE 88/220) - che a loro volta investono le proprie disponibilità sia sui mercati nazionali sia sui mercati internazionali;
- valori mobiliari ed altre attività finanziarie denominate in qualsiasi valuta e oggetto di transazione sia sui mercati nazionali sia sui mercati internazionali.
- strumenti monetari, emessi o garantiti da soggetti residenti negli Stati Membri dell'Unione Europea, appartenenti all'OCSE o che abbiano concluso speciali accordi di prestito con il Fondo Monetario Internazionale e siano associati agli accordi generali di prestito del Fondo Monetario Internazionale o da organizzazioni internazionali cui aderiscono uno o più dei predetti Stati (con rating, rilasciato da almeno un'agenzia di rating creditizio registrata o certificata in conformità al regolamento (CE) n. 1060/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio o una banca centrale che emette rating creditizi esenti dall'applicazione di tale regolamento (ciascuna un'"Agenzia Esterna di Valutazione del Merito di Credito") e a condizione che nessun'altra Agenzia Esterna di Valutazione del Merito di Credito abbia attribuito una valutazione inferiore, almeno pari a BBB- o equivalente), che abbiano una scadenza non superiore a sei mesi e appartengano alle seguenti tipologie:
 - depositi bancari in conto corrente;
 - certificati di deposito o altri strumenti del mercato monetario;
 - operazioni di pronti contro termine, con l'obbligo di riacquisto o di deposito di titoli presso una banca, che abbiano ad oggetto titoli obbligazionari emessi o garantiti da Stati Membri dell'Unione Europea ovvero emessi da enti sopranazionali cui aderiscono uno o più Stati Membri.

La Società si riserva la facoltà di investire gli attivi del Fondo Interno anche in parti di OICR promossi o gestiti da imprese appartenenti al Gruppo Generali (c.d. OICR collegati) o in altri strumenti finanziari emessi da società del medesimo Gruppo.

Il patrimonio del Fondo Interno **Strategia Dynamic 0-100** viene investito in attivi, secondo quanto indicato nella seguente tabella:

Percentuale dei capitali investiti	DA	A
Monetario (*)	0%	100%
Azionaria	0%	100%
Obbligazionaria	0%	100%

(*) disponibilità liquide e OICR monetari

Resta ferma la facoltà di mantenere una parte degli attivi in disponibilità liquide.

Qualora tali limiti vengano superati a causa di movimenti di mercato, il Gestore sarà tenuto a riallineare il Portafoglio in un lasso di tempo ragionevole e nel miglior interesse dei Contraenti.

Gli investimenti ammissibili per il patrimonio del Fondo Interno, nonché la definizione dei limiti quantitativi e qualitativi al loro utilizzo sono definiti dalla normativa tempo per tempo vigente.

Gli investimenti saranno principalmente effettuati in strumenti finanziari negoziati nei mercati ufficiali o regolamentati, riconosciuti, regolarmente funzionanti.

Nel rispetto dei limiti previsti dalla normativa di riferimento, gli investimenti potranno essere effettuati anche in strumenti finanziari non quotati.

Gli investimenti possono essere effettuati sia in strumenti finanziari denominati in Euro, sia in valuta diversa dall'Euro. Nella gestione si terrà conto dell'andamento dei mercati valutari, eventualmente utilizzando operazioni di copertura del rischio di cambio.

La Società si riserva la facoltà di investire anche in strumenti finanziari di tipo derivato esclusivamente a fini di copertura.

La Società si riserva la facoltà di delegare il servizio di gestione del patrimonio del fondo a intermediari abilitati a prestare servizi di gestione di patrimoni, anche appartenenti al Gruppo Generali, nell'ambito del quadro dei criteri di allocazione del patrimonio predefiniti dalla Società e comunque conformi al presente Regolamento. Tali deleghe non implicano comunque alcun esonero e limitazione delle responsabilità della Società nei confronti i Contraenti.

Art. 4 - Valutazione del patrimonio del Fondo Interno e calcolo del valore della quota

Il valore complessivo netto del Fondo Interno risulta dalla valorizzazione delle attività che vi sono conferite, al netto di eventuali passività, tenuto conto delle spese e degli oneri di cui all'Art. 5 del presente Regolamento.

Gli strumenti finanziari in cui sono investite le disponibilità del Fondo Interno sono valutati come segue:

- il valore dei contanti, dei depositi, dei titoli a vista, dei dividendi ed interessi scaduti e non incassati al valore nominale;
- la valorizzazione degli strumenti finanziari ammessi a quotazione e trattati su di un mercato regolamentato avviene sulla base della quotazione ufficiale del giorno di valorizzazione o, in sua mancanza, sulla base dell'ultima quotazione ufficiale precedente;
- la valorizzazione degli strumenti finanziari non trattati su mercati ufficiali avviene sulla base di una stima prudente del loro valore di realizzo al giorno di valorizzazione;
- le parti di OICR sono valutate al loro valore ufficiale riferito al giorno di valorizzazione o, in sua mancanza, sulla base dell'ultima quotazione ufficiale precedente;
- le attività denominate in valute diverse da quella di denominazione del Fondo Interno sono convertite in quest'ultima valuta sulla base dei tassi di cambio correnti alla data di riferimento della valutazione.

Gli eventuali crediti di imposta, maturati sui proventi finanziari realizzati nel corso dell'esercizio, sono riconosciuti al Fondo Interno con cadenza settimanale.

Il valore delle quote del Fondo Interno è determinato ogni giorno, eccetto il sabato, i giorni festivi ed i giorni di chiusura dei mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana.

Il valore unitario delle quote del Fondo Interno è determinato dalla Società dividendo il valore complessivo netto del Fondo Interno per il numero delle quote riferite allo stesso Fondo Interno.

Il valore unitario della quota del Fondo Interno, per le prime 2 settimane di operatività, viene stabilito in Euro 10,00.

La Società può sospendere la determinazione del valore unitario delle quote del Fondo Interno per cause di forza maggiore ed in particolare nel caso di interruzione temporanea dell'attività di una Borsa Valori o di un mercato regolamentato le cui quotazioni siano prese a riferimento per la valutazione di una parte rilevante del patrimonio del Fondo Interno.

Il Fondo Interno è suddiviso in quote il cui valore è pubblicato sul sito **www.bgvita.it**.

Art. 5 - Spese e oneri a carico del Fondo Interno

Sono a carico del Fondo Interno:

- a. le commissioni di gestione annue pari al 2,30% del patrimonio del Fondo stesso, così come definito all'Art. 4, calcolate in base al rateo maturato a ogni valorizzazione. Le commissioni di Gestione sono prelevate per far fronte alle spese di attuazione delle politiche degli Investimenti (servizio di asset allocation) ed alle spese di amministrazione dei contratti;
 - In ragione dello svolgimento di tali attività, tale commissione sarà applicata anche alla parte del patrimonio del Fondo Interno rappresentata da OICR sia che si tratti di OICR promossi o gestiti da imprese appartenenti al Gruppo Generali, sia che si tratti di OICR promossi o gestiti da imprese non appartenenti al Gruppo Generali.
 - Con riferimento alle parti di OICR promossi o gestiti da imprese appartenenti al Gruppo Generali non saranno applicati le spese e i diritti di qualsiasi natura relativi alla sottoscrizione e al rimborso degli OICR medesimi.
- b. le imposte e le tasse, le spese legali e giudiziarie sostenute nell'esclusivo interesse del Fondo;
- c. gli oneri di negoziazione derivanti dall'attività di impiego delle risorse;
- d. le spese inerenti le attività di revisione e rendicontazione;
- e. le commissioni di gestione gravanti sugli OICR applicate dalle società di gestione degli OICR stessi nei quali il Fondo Interno investe. Tali commissioni non dovranno eccedere la misura massima di 1,50%;
- f. le commissioni di gestione gravanti sugli ETF applicate dalle società di gestione degli ETF stessi nei quali il Fondo Interno investe. Tali commissioni non dovranno eccedere la misura massima di 1,00%.

Sono escluse le eventuali spese derivanti dall'affidamento ad intermediari abilitati del servizio di gestione del patrimonio del fondo.

Sono a carico della Società tutte le altre spese.

Art. 6 - Rendiconto annuale del Fondo

La Società redige il rendiconto annuale della gestione del Fondo Interno, secondo quanto previsto dalla normativa di riferimento.

Il rendiconto deve essere sottoposto al giudizio di una società di Revisione iscritta all'Albo Speciale, di cui all'art.161 del D. Lgs 24/2/1998 n. 58, che accerta la concordanza e la rispondenza della gestione al Regolamento del Fondo Interno e certifica l'adeguatezza delle attività gestite rispetto agli impegni assunti sulla base delle riserve matematiche, oltre che l'esatta valorizzazione delle quote.

Tale rendiconto, corredato dal giudizio espresso dalla società di revisione, viene inviato all'IVASS e pubblicato sul sito web della Società.

Art. 7 - Modifiche del Regolamento e fusione del Fondo Interno

Eventuali modifiche al presente Regolamento saranno possibili a seguito di adeguamento dello stesso alla normativa primaria e secondaria di settore oppure a fronte di mutati criteri gestionali, con esclusione di quelle meno favorevoli per il Contraente.

Le modifiche saranno tempestivamente notificate all'Autorità di vigilanza competente. La Società provvede anche a darne comunicazione a tutti i Contraenti. L'efficacia delle modifiche relative agli adeguamenti normativi decorrerà dalla data di entrata in vigore della normativa stessa; negli altri casi sarà sospesa per novanta giorni dalla data di comunicazione ed entro tale termine i Contraenti hanno la possibilità di trasferire le disponibilità presso altro Fondo Interno, qualora disponibile, senza applicazione di alcuna penalità.

Il Fondo Interno potrà essere oggetto di fusione o scissione con altri fondi interni, costituiti dalla Società aventi comunque le caratteristiche simili al presente Fondo e politiche di investimento omogenee.

La fusione rappresenta evento di carattere straordinario che la Società potrà adottare per motivi particolari tra i quali accrescere l'efficienza dei servizi offerti, rispondere a mutate esigenze di tipo organizzativo, ridurre eventuali effetti negativi sui Contraenti dovuti ad una eccessiva riduzione del patrimonio del Fondo.

L'operazione di fusione è effettuata a valori di mercato, attribuendo ai Contraenti un numero di quote del fondo incorporante il cui controvalore complessivo è pari al controvalore complessivo delle quote possedute dal Contraente del fondo incorporato, valorizzate all'ultima quotazione ante fusione.

La fusione non comporta alcun onere aggiuntivo a carico dei Contraenti. Il regolamento del Fondo Interno di destinazione sarà comunicato a tutti i Contraenti.

Gli effetti della fusione saranno sospesi per novanta giorni dalla data di comunicazione; entro tale termine il Contraente ha la possibilità di trasferire le disponibilità presso altro fondo interno, qualora disponibile, o altra forma di previdenza complementare senza applicazione di alcuna penalità.

Ai Contraenti sarà inviata una adeguata informativa che riguarderà gli aspetti connessi con la fusione che abbiano un rilievo per i Contraenti stessi.



Regolamento del Fondo interno Strategia Moderate Global

Art. 1 - Istituzione e denominazione

La Società ha istituito il Fondo Interno denominato **Strategia Moderate Global** al fine di adempiere agli obblighi assunti nei confronti dei Contraenti in base alle Condizioni di Assicurazione al quale collegare direttamente le prestazioni del contratto, ai sensi dell'Art. 41, comma I, del Decreto Legislativo 7 settembre 2005, n. 209.

Art. 2 - Obiettivi e descrizione del Fondo Interno

La finalità della gestione del Fondo Interno è di perseguire nel medio periodo l'incremento del valore delle prestazioni collegate mediante una struttura di portafoglio con livello di rischio medio e cogliendo le opportunità dei mercati finanziari italiani ed esteri. Il Fondo Interno è esposto ai seguenti profili di rischio:

- **Rischio di prezzo:** il prezzo di ogni strumento finanziario dipende dalle caratteristiche peculiari dell'emittente, dall'andamento dei mercati di riferimento e dei settori di investimento, e può variare in modo più o meno accentuato a seconda della sua natura. In linea generale, la variazione del prezzo delle azioni è connessa alle prospettive reddituali dell'emittente e può essere tale da comportare la riduzione o la perdita del capitale investito; il valore delle obbligazioni è influenzato dall'andamento dei tassi di interesse di mercato e dalle valutazioni della capacità dell'emittente di far fronte al pagamento degli interessi dovuti e al rimborso del capitale di debito a scadenza. Il rischio finanziario legato all'andamento di tali parametri ricade quindi sul Contraente. Si presti attenzione, all'interno di questa categoria di rischio, ai seguenti:
 - Rischio specifico: è il rischio, tipico dei titoli di capitale (es. Azioni), collegato alla variabilità dei loro prezzi, risentendo gli stessi delle aspettative di mercato sulle prospettive di andamento economico delle società loro emittenti;
 - Rischio generico o sistematico: è il rischio, tipico dei titoli di capitale (es. azioni), collegato alla variabilità dei loro prezzi, risentendo gli stessi delle fluttuazioni dei mercati sui quali tali titoli sono negoziati;
 - Rischio di interesse: è il rischio, tipico dei titoli di debito (es. obbligazioni), collegato alla variabilità dei loro prezzi derivante dalle fluttuazioni dei tassi di interesse di mercato; queste ultime, infatti, si ripercuotono sui prezzi (e quindi sui rendimenti) di tali titoli in modo tanto più accentuato, soprattutto nel caso di titoli a reddito fisso, quanto più lunga è la loro vita residua: un aumento dei tassi di mercato comporterà una diminuzione del prezzo del titolo stesso e viceversa;
- **Rischio emittente:** è il rischio, tipico dei titoli di debito (es. obbligazioni), connesso all'eventualità che l'Ente Emittente, per effetto di un deterioramento della sua solidità patrimoniale, non sia in grado di pagare l'interesse o di rimborsare il capitale; il valore dei titoli risente di tale rischio variando al modificarsi delle condizioni creditizie degli Enti Emittenti;
- **Rischio di liquidità:** la liquidità degli strumenti finanziari, ossia la loro attitudine a trasformarsi prontamente in moneta senza perdita di valore, dipende dalle caratteristiche del mercato in cui gli stessi sono trattati. In linea di massima, i titoli trattati sui mercati regolamentati sono più liquidi e, quindi, meno rischiosi, in quanto più facilmente smobilizzabili dei titoli non trattati su detti mercati. L'assenza di una quotazione ufficiale può rendere più complesso l'apprezzamento del valore effettivo del titolo, la cui determinazione può essere rimessa a valutazioni discrezionali;
- **Rischio di cambio:** se presenti posizioni in valute diverse da quella in cui è denominato il Fondo Interno stesso, occorre considerare la variabilità del rapporto di cambio tra la valuta di denominazione dello stesso e la valuta estera in cui sono denominati i singoli componenti. Tale rischio è determinato dagli effetti che questa variabilità potrebbe portare sul valore dell'investimento;
- **Rischio di controparte:** è il rischio connesso all'eventualità che le controparti finanziarie non siano

in grado di rispettare le obbligazioni contrattualmente pattuite, per effetto di un deterioramento della loro solidità patrimoniale. Il rischio legato alla solvibilità della controparte ricade sul Contraente.

In particolare, la politica di gestione mira a massimizzare il rendimento del Fondo rispetto a un parametro oggettivo di riferimento (benchmark).

Il benchmark del Fondo Strategia Moderate Global è un paniere di indici così composto:

- 25% - MSCI WORLD
- 18% - SECURED OVERNIGHT FINANCING RATE COMPOUNDED
- 17% - OIS ESTR
- 40% - JPMORGAN UNHEDGED ECU EBI GLOBAL

Nel rendiconto annuale del Fondo viene indicato il confronto tra le variazioni del valore della Quota e l'andamento del benchmark.

Art. 3 - Caratteristiche e criteri di investimento del Fondo Interno

Il Fondo Interno è di tipo flessibile e investe, per accrescere le opportunità di rendimento nel medio termine, nelle seguenti categorie di attività che presentino le caratteristiche previste dalla normativa tempo per tempo vigente:

- quote di uno o più Fondi Comuni di Investimento Mobiliare (OICR inclusi Exchange Traded Funds - ETF) - sia di diritto italiano sia di diritto comunitario (che soddisfino le condizioni richieste dalla Direttiva CEE 85/611, come modificata dalla Direttiva CEE 88/220) - che a loro volta investono le proprie disponibilità sia sui mercati nazionali sia sui mercati internazionali;
- valori mobiliari ed altre attività finanziarie denominate in qualsiasi valuta e oggetto di transazione sia sui mercati nazionali sia sui mercati internazionali.
- strumenti monetari, emessi o garantiti da soggetti residenti negli Stati Membri dell'Unione Europea, appartenenti all'OCSE o che abbiano concluso speciali accordi di prestito con il Fondo Monetario Internazionale e siano associati agli accordi generali di prestito del Fondo Monetario Internazionale o da organizzazioni internazionali cui aderiscono uno o più dei predetti Stati (con rating, rilasciato da almeno un'agenzia di rating creditizio registrata o certificata in conformità al regolamento (CE) n. 1060/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio o una banca centrale che emette rating creditizi esenti dall'applicazione di tale regolamento (ciascuna un'"Agenzia Esterna di Valutazione del Merito di Credito") e a condizione che nessun'altra Agenzia Esterna di Valutazione del Merito di Credito abbia attribuito una valutazione inferiore, almeno pari a BBB- o equivalente), che abbiano una scadenza non superiore a sei mesi e appartengano alle seguenti tipologie:
 - depositi bancari in conto corrente;
 - certificati di deposito o altri strumenti del mercato monetario;
 - operazioni di pronti contro termine, con l'obbligo di riacquisto o di deposito di titoli presso una banca, che abbiano ad oggetto titoli obbligazionari emessi o garantiti da Stati Membri dell'Unione Europea ovvero emessi da enti sopranazionali cui aderiscono uno o più Stati Membri.

La Società si riserva la facoltà di investire gli attivi del Fondo Interno anche in parti di OICR promossi o gestiti da imprese appartenenti al Gruppo Generali (c.d. OICR collegati) o in altri strumenti finanziari emessi da società del medesimo Gruppo.

Il patrimonio del Fondo Interno **Strategia Moderate Global** viene investito in attivi, secondo quanto indicato nella seguente tabella:

Percentuale dei capitali investiti	DA	A
Monetario (*)	0%	100%
Azionaria	10%	40%
Obbligazionaria	0%	100%

(*) disponibilità liquide e OICR monetari

Resta ferma la facoltà di mantenere una parte degli attivi in disponibilità liquide.

Qualora tali limiti vengano superati a causa di movimenti di mercato, il Gestore sarà tenuto a riallineare il Portafoglio in un lasso di tempo ragionevole e nel miglior interesse dei Contraenti.

Gli investimenti ammissibili per il patrimonio del Fondo Interno, nonché la definizione dei limiti quantitativi e qualitativi al loro utilizzo sono definiti dalla normativa tempo per tempo vigente.

Gli investimenti saranno principalmente effettuati in strumenti finanziari negoziati nei mercati ufficiali o regolamentati, riconosciuti, regolarmente funzionanti.

Nel rispetto dei limiti previsti dalla normativa di riferimento, gli investimenti potranno essere effettuati anche in strumenti finanziari non quotati.

Gli investimenti possono essere effettuati sia in strumenti finanziari denominati in Euro, sia in valuta diversa dall'Euro. Nella gestione si terrà conto dell'andamento dei mercati valutari, eventualmente utilizzando operazioni di copertura del rischio di cambio.

La Società si riserva la facoltà di investire anche in strumenti finanziari di tipo derivato esclusivamente a fini di copertura.

La Società si riserva la facoltà di delegare il servizio di gestione del patrimonio del fondo a intermediari abilitati a prestare servizi di gestione di patrimoni, anche appartenenti al Gruppo Generali, nell'ambito del quadro dei criteri di allocazione del patrimonio predefiniti dalla Società e comunque conformi al presente Regolamento. Tali deleghe non implicano comunque alcun esonero e limitazione delle responsabilità della Società nei confronti dei Contraenti.

Art. 4 - Valutazione del patrimonio del Fondo Interno e calcolo del valore della quota

Il valore complessivo netto del Fondo Interno risulta dalla valorizzazione delle attività che vi sono conferite, al netto di eventuali passività, tenuto conto delle spese e degli oneri di cui all'Art. 5 del presente Regolamento.

Gli strumenti finanziari in cui sono investite le disponibilità del Fondo Interno sono valutati come segue:

- il valore dei contanti, dei depositi, dei titoli a vista, dei dividendi ed interessi scaduti e non incassati al valore nominale;
- la valorizzazione degli strumenti finanziari ammessi a quotazione e trattati su di un mercato regolamentato avviene sulla base della quotazione ufficiale del giorno di valorizzazione o, in sua mancanza, sulla base dell'ultima quotazione ufficiale precedente;
- la valorizzazione degli strumenti finanziari non trattati su mercati ufficiali avviene sulla base di una stima prudente del loro valore di realizzo al giorno di valorizzazione;
- le parti di OICR sono valutate al loro valore ufficiale riferito al giorno di valorizzazione o, in sua mancanza, sulla base dell'ultima quotazione ufficiale precedente;
- le attività denominate in valute diverse da quella di denominazione del Fondo Interno sono convertite in quest'ultima valuta sulla base dei tassi di cambio correnti alla data di riferimento della valutazione.

Gli eventuali crediti di imposta, maturati sui proventi finanziari realizzati nel corso dell'esercizio, sono riconosciuti al Fondo Interno con cadenza settimanale.

Il valore delle quote del Fondo Interno è determinato ogni giorno, eccetto il sabato, i giorni festivi ed i giorni di chiusura dei mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana.

Il valore unitario delle quote del Fondo Interno è determinato dalla Società dividendo il valore complessivo netto del Fondo Interno per il numero delle quote riferite allo stesso Fondo Interno.

Il valore unitario della quota del Fondo Interno, per le prime 2 settimane di operatività, viene stabilito in Euro 10,00.

La Società può sospendere la determinazione del valore unitario delle quote del Fondo Interno per cause di forza maggiore ed in particolare nel caso di interruzione temporanea dell'attività di una Borsa Valori o di un mercato regolamentato le cui quotazioni siano prese a riferimento per la valutazione di una parte rilevante del patrimonio del Fondo Interno.

Il Fondo Interno è suddiviso in quote il cui valore è pubblicato sul sito **www.bgvita.it**.

Art. 5 - Spese e oneri a carico del Fondo Interno

Sono a carico del Fondo Interno:

- a. le commissioni di gestione annue pari al 2,30% del patrimonio del Fondo stesso, così come definito all'Art. 4, calcolate in base al rateo maturato a ogni valorizzazione. Le commissioni di Gestione sono prelevate per far fronte alle spese di attuazione delle politiche degli Investimenti (servizio di asset allocation) ed alle spese di amministrazione dei contratti;
 - In ragione dello svolgimento di tali attività, tale commissione sarà applicata anche alla parte del patrimonio del Fondo Interno rappresentata da OICR sia che si tratti di OICR promossi o gestiti da imprese appartenenti al Gruppo Generali, sia che si tratti di OICR promossi o gestiti da imprese non appartenenti al Gruppo Generali.
 - Con riferimento alle parti di OICR promossi o gestiti da imprese appartenenti al Gruppo Generali non saranno applicati le spese e i diritti di qualsiasi natura relativi alla sottoscrizione e al rimborso degli OICR medesimi.
- b. le imposte e le tasse, le spese legali e giudiziarie sostenute nell'esclusivo interesse del Fondo;
- c. gli oneri di negoziazione derivanti dall'attività di impiego delle risorse;
- d. le spese inerenti le attività di revisione e rendicontazione;
- e. le commissioni di gestione gravanti sugli OICR applicate dalle società di gestione degli OICR stessi nei quali il Fondo Interno investe. Tali commissioni non dovranno eccedere la misura massima di 1,50%;
- f. le commissioni di gestione gravanti sugli ETF applicate dalle società di gestione degli ETF stessi nei quali il Fondo Interno investe. Tali commissioni non dovranno eccedere la misura massima di 1,00%.

Sono escluse le eventuali spese derivanti dall'affidamento ad intermediari abilitati del servizio di gestione del patrimonio del fondo.

Sono a carico della Società tutte le altre spese.

Art. 6 - Rendiconto annuale del Fondo

La Società redige il rendiconto annuale della gestione del Fondo Interno, secondo quanto previsto dalla normativa di riferimento.

Il rendiconto deve essere sottoposto al giudizio di una società di Revisione iscritta all'Albo Speciale, di cui all'art.161 del D. Lgs 24/2/1998 n. 58, che accerta la concordanza e la rispondenza della gestione al Regolamento del Fondo Interno e certifica l'adeguatezza delle attività gestite rispetto agli impegni assunti sulla base delle riserve matematiche, oltre che l'esatta valorizzazione delle quote.

Tale rendiconto, corredato dal giudizio espresso dalla società di revisione, viene inviato all'IVASS e pubblicato sul sito web della Società.

Art. 7 - Modifiche del Regolamento e fusione del Fondo Interno

Eventuali modifiche al presente Regolamento saranno possibili a seguito di adeguamento dello stesso alla normativa primaria e secondaria di settore oppure a fronte di mutati criteri gestionali, con esclusione di quelle meno favorevoli per il Contraente.

Le modifiche saranno tempestivamente notificate all'Autorità di vigilanza competente. La Società provvede anche a darne comunicazione a tutti i Contraenti. L'efficacia delle modifiche relative agli adeguamenti normativi decorerà dalla data di entrata in vigore della normativa stessa; negli altri casi sarà sospesa per novanta giorni dalla data di comunicazione ed entro tale termine i Contraenti hanno la possibilità di trasferire le disponibilità presso altro Fondo Interno, qualora disponibile, senza applicazione di alcuna penalità.

Il Fondo Interno potrà essere oggetto di fusione o scissione con altri fondi interni, costituiti dalla Società aventi comunque le caratteristiche simili al presente Fondo e politiche di investimento omogenee.

La fusione rappresenta evento di carattere straordinario che la Società potrà adottare per motivi particolari tra i quali accrescere l'efficienza dei servizi offerti, rispondere a mutate esigenze di tipo organizzativo, ridurre eventuali effetti negativi sui Contraenti dovuti ad una eccessiva riduzione del patrimonio del Fondo.

L'operazione di fusione è effettuata a valori di mercato, attribuendo ai Contraenti un numero di quote del fondo incorporante il cui controvalore complessivo è pari al controvalore complessivo delle quote possedute dal Contraente del fondo incorporato, valorizzate all'ultima quotazione ante fusione.

La fusione non comporta alcun onere aggiuntivo a carico dei Contraenti. Il regolamento del Fondo Interno di destinazione sarà comunicato a tutti i Contraenti.

Gli effetti della fusione saranno sospesi per novanta giorni dalla data di comunicazione; entro tale termine il Contraente ha la possibilità di trasferire le disponibilità presso altro fondo interno, qualora disponibile, o altra forma di previdenza complementare senza applicazione di alcuna penalità.

Ai Contraenti sarà inviata una adeguata informativa che riguarderà gli aspetti connessi con la fusione che abbiano un rilievo per i Contraenti stessi.



Informativa sugli obblighi di cui al D. Lgs. n° 231 del 21 Novembre 2007 e s.m.i. (antiriciclaggio e contrasto al finanziamento del terrorismo)

Le dichiarazioni richieste ai sensi del D.Lgs. 231/2007 e S.M.I. e relativi regolamenti attuativi sono raccolte per adempiere a specifici obblighi di legge ed hanno lo scopo di permettere alla Compagnia di verificare che il contratto di assicurazione che Lei sta per sottoscrivere o l'operazione connessa a tale tipo di contratto non persegua finalità di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo. Il conferimento dei dati è obbligatorio ed il mancato rilascio delle informazioni richieste non ci permetterà di dar corso alla sottoscrizione del contratto o alla diversa operazione richiesta e potrà determinare la risoluzione del rapporto eventualmente in essere. Ricordiamo che il D.Lgs. 231/07 dispone l'obbligo di fornire le informazioni richieste (in particolare, ai fini dell'identificazione del cliente, del beneficiario, dell'esecutore, del titolare effettivo e dell'acquisizione delle informazioni sulla natura e sullo scopo del rapporto o dell'operazione), prevedendo gravi sanzioni per il caso di omesse o false dichiarazioni. Il trattamento dei dati sarà svolto per le predette finalità anche con strumenti elettronici e solo da personale incaricato in modo da garantire gli obblighi di sicurezza e la loro riservatezza. I dati non saranno diffusi ma potranno essere comunicati ad Autorità e Organi di Vigilanza e Controllo, come per Legge.

OBBLIGHI DEL CLIENTE

Art. 22 del D. Lgs. 231/07

1. I clienti forniscono per iscritto, sotto la propria responsabilità, tutte le informazioni necessarie e aggiornate per consentire ai soggetti obbligati di adempiere agli obblighi di adeguata verifica.
2. Per le finalità di cui al presente decreto, le imprese dotate di personalità giuridica e le persone giuridiche private ottengono e conservano, per un periodo non inferiore a cinque anni, informazioni adeguate, accurate e aggiornate sulla propria titolarità effettiva e le forniscono ai soggetti obbligati, in occasione degli adempimenti strumentali all'adeguata verifica della clientela.
3. Le informazioni di cui al comma 2, inerenti le imprese dotate di personalità giuridica tenute all'iscrizione nel Registro delle imprese di cui all'articolo 2188 del codice civile, sono acquisite, a cura degli amministratori, richiedendole al titolare effettivo, individuato ai sensi dell'articolo 20, anche sulla base di quanto risultante dalle scritture contabili e dai bilanci, dal libro dei soci, dalle comunicazioni relative all'assetto proprietario o al controllo dell'ente, cui l'impresa è tenuta secondo le disposizioni vigenti nonché dalle comunicazioni ricevute dai soci e da ogni altro dato a loro disposizione.
Qualora permangano dubbi in ordine alla titolarità effettiva, le informazioni sono acquisite, a cura degli amministratori, a seguito di espressa richiesta rivolta ai soci rispetto a cui si renda necessario approfondire l'entità dell'interesse nell'ente. L'inerzia o il rifiuto ingiustificati del socio nel fornire agli amministratori le informazioni da questi ritenute necessarie per l'individuazione del titolare effettivo ovvero l'indicazione di informazioni palesemente fraudolente rendono inesercitabile il relativo diritto di voto e comportano l'impugnabilità, a norma dell'articolo 2377 del codice civile, delle deliberazioni eventualmente assunte con il suo voto determinante. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli 120 e 122 TUF, 74 e 77, CAP e 2341-ter del codice civile.
4. Le informazioni di cui al comma 2, inerenti le persone giuridiche private, tenute all'iscrizione nel Registro delle persone giuridiche private di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361, e successive modificazioni, sono acquisite dal fondatore, ove in vita ovvero dai soggetti cui è attribuita la rappresentanza e l'amministrazione dell'ente, sulla base di quanto risultante dallo statuto, dall'atto costitutivo, dalle scritture contabili e da ogni altra comunicazione o dato a loro disposizione.
5. I fiduciari di trust espressi, disciplinati ai sensi della legge 16 ottobre 1989, n. 364, nonché le persone che esercitano diritti, poteri e facoltà equivalenti in istituti giuridici affini, purché stabiliti o residenti sul territorio della Repubblica italiana, ottengono e detengono informazioni adeguate, accurate e aggiornate sulla titolarità effettiva del trust, per tali intendendosi quelle relative all'identità del fondatore, del fiduciario o dei fiduciari, del guardiano o dei guardiani ovvero di altra persona per

conto del fiduciario, ove esistenti, dei beneficiari o classe di beneficiari e delle altre persone fisiche che esercitano il controllo sul trust o sull'istituto giuridico affine e di qualunque altra persona fisica che esercita, in ultima istanza, il controllo sui beni conferiti nel trust attraverso la proprietà diretta o indiretta o attraverso altri mezzi. I fiduciari di trust espressi e le persone che esercitano diritti, poteri e facoltà equivalenti in istituti giuridici affini conservano tali informazioni per un periodo non inferiore a cinque anni dalla cessazione del loro stato di fiduciari e le rendono prontamente accessibili alle autorità di cui all'articolo 21, comma 2, lettera a) e b). I medesimi fiduciari che, in tale veste, instaurano un rapporto continuativo ovvero eseguono una prestazione occasionale dichiarano il proprio stato ai soggetti obbligati.

- 5-bis. Per le finalità di cui al presente decreto, si considerano istituti giuridici affini al trust gli enti e gli istituti che, per assetto e funzioni, determinano effetti giuridici equivalenti a quelli dei trust espressi, anche avuto riguardo alla destinazione dei beni ad uno scopo ed al controllo da parte di un soggetto diverso dal proprietario, nell'interesse di uno o più beneficiari o per il perseguimento di uno specifico fine.
- 5-ter. I soggetti obbligati assicurano che le informazioni di cui al presente articolo, acquisite nell'espletamento delle procedure di adeguata verifica della clientela, siano prontamente rese disponibili alle autorità di cui all'articolo 21, comma 2, lettera a), per l'esercizio delle rispettive attribuzioni.

PERSONE POLITICAMENTE ESPOSTE

Art. 1, comma 2, lettera dd) del D. Lgs. 231/07

Nel presente decreto s'intendono per (...) persone politicamente esposte: le persone fisiche che occupano o hanno cessato di occupare da meno di un anno importanti cariche pubbliche, nonché i loro familiari o coloro che con i predetti soggetti intrattengono notoriamente stretti legami, come di seguito elencate:

- 1) sono persone fisiche che occupano o hanno occupato importanti cariche pubbliche coloro che ricoprono o hanno ricoperto la carica di:
 - 1.1 Presidente della Repubblica, Presidente del Consiglio, Ministro, Vice-Ministro e Sottosegretario, Presidente di Regione, assessore regionale, Sindaco di capoluogo di provincia o città metropolitana, Sindaco di comune con popolazione non inferiore a 15.000 abitanti nonché cariche analoghe in Stati esteri;
 - 1.2 deputato, senatore, parlamentare europeo, consigliere regionale nonché cariche analoghe in Stati esteri;
 - 1.3 membro degli organi direttivi centrali di partiti politici;
 - 1.4 giudice della Corte Costituzionale, magistrato della Corte di Cassazione o della Corte dei conti, consigliere di Stato e altri componenti del Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione siciliana nonché cariche analoghe in Stati esteri;
 - 1.5 membro degli organi direttivi delle banche centrali e delle autorità indipendenti;
 - 1.6 ambasciatore, incaricato d'affari ovvero cariche equivalenti in Stati esteri, ufficiale di grado apicale delle forze armate ovvero cariche analoghe in Stati esteri;
 - 1.7 componente degli organi di amministrazione, direzione o controllo delle imprese controllate, anche indirettamente, dallo Stato italiano o da uno Stato estero ovvero partecipate, in misura prevalente o totalitaria, dalle Regioni, da comuni capoluoghi di provincia e città metropolitane e da comuni con popolazione complessivamente non inferiore a 15.000 abitanti;
 - 1.8 direttore generale di ASL e di azienda ospedaliera, di azienda ospedaliera universitaria e degli altri enti del servizio sanitario nazionale;
 - 1.9 direttore, vicedirettore e membro dell'organo di gestione o soggetto svolgenti funzioni equivalenti in organizzazioni internazionali;
- 2) sono familiari di persone politicamente esposte:
 - 2.1 i genitori, il coniuge o la persona legata in unione civile o convivenza di fatto o istituti assimilabili alla persona politicamente esposta, i figli e i loro coniugi nonché le persone legate ai figli in unione civile o convivenza di fatto o istituti assimilabili;
- 3) sono soggetti con i quali le persone politicamente esposte intrattengono notoriamente stretti legami:
 - 3.1 le persone fisiche legate alla persona politicamente esposta per via della titolarità effettiva congiunta di enti giuridici o di altro stretto rapporto di affari;
 - 3.2 le persone fisiche che detengono solo formalmente il controllo totalitario di un'entità notoriamente costituita, di fatto, nell'interesse e a beneficio di una persona politicamente esposta.

Art. 24 comma 6 del D. Lgs. 231/07

I soggetti obbligati, in presenza di un elevato rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo applicano misure di adeguata verifica rafforzata di clienti che, originariamente individuati come persone politicamente esposte, abbiano cessato di rivestire le relative cariche pubbliche da più di un anno. La medesima disposizione si applica anche nelle ipotesi in cui il beneficiario della prestazione assicurativa o il titolare effettivo del beneficiario siano state persone politicamente esposte.

Art. 1, comma 2, lett. pp) del D. Lgs. 231/07

Nel presente decreto s'intendono per (...) titolare effettivo: la persona fisica o le persone fisiche, diverse dal cliente, nell'interesse della quale o delle quali, in ultima istanza, il rapporto continuativo è instaurato, la prestazione professionale è resa o l'operazione è eseguita.

Art. 20 del D. Lgs. 231/07

1. Il titolare effettivo di clienti diversi dalle persone fisiche coincide con la persona fisica o le persone fisiche cui, in ultima istanza, è attribuibile la proprietà diretta o indiretta dell'ente ovvero il relativo controllo.
2. Nel caso in cui il cliente sia una società di capitali:
 - a) costituisce indicazione di proprietà diretta la titolarità di una partecipazione superiore al 25 per cento del capitale del cliente, detenuta da una persona fisica;
 - b) costituisce indicazione di proprietà indiretta la titolarità di una percentuale di partecipazioni superiore al 25 per cento del capitale del cliente, posseduto per il tramite di società controllate, società fiduciarie o per interposta persona.
3. Nelle ipotesi in cui l'esame dell'assetto proprietario non consenta di individuare in maniera univoca la persona fisica o le persone fisiche cui è attribuibile la proprietà diretta o indiretta dell'ente, il titolare effettivo coincide con la persona fisica o le persone fisiche cui, in ultima istanza, è attribuibile il controllo del medesimo in forza:
 - a) del controllo della maggioranza dei voti esercitabili in assemblea ordinaria;
 - b) del controllo di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante in assemblea ordinaria;
 - c) dell'esistenza di particolari vincoli contrattuali che consentano di esercitare un'influenza dominante.
4. Qualora l'applicazione dei criteri di cui ai precedenti commi non consenta di individuare univocamente uno o più titolari effettivi, il titolare effettivo coincide con la persona fisica o le persone fisiche titolari di poteri di amministrazione o direzione della società.
5. Nel caso in cui il cliente sia una persona giuridica privata, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361, sono cumulativamente individuati, come titolari effettivi:
 - a) i fondatori, ove in vita;
 - b) i beneficiari, quando individuati o facilmente individuabili;
 - c) i titolari di funzioni di direzione e amministrazione.
6. I soggetti obbligati conservano traccia delle verifiche effettuate ai fini dell'individuazione del titolare effettivo.

OBBLIGO DI ASTENSIONE**Art. 42, co. 1 e 2 del D. Lgs. 231/07**

I soggetti obbligati che si trovano nell'impossibilità oggettiva di effettuare l'adeguata verifica della clientela, ai sensi delle disposizioni di cui all'articolo 19, comma 1, lettere a), b) e c) si astengono dall'instaurare, eseguire ovvero proseguire il rapporto e le operazioni e valutano se effettuare una segnalazione di operazione sospetta alla UIF a norma dell'articolo 35.

SANZIONI PENALI**Art. 55, co. 1, 2 e 3 del D. Lgs. 231/07**

1. Chiunque, essendo tenuto all'osservanza degli obblighi di adeguata verifica ai sensi del presente decreto, falsifica i dati e le informazioni relative al cliente, al titolare effettivo, all'esecutore, allo scopo e alla natura del rapporto continuativo o della prestazione professionale e all'operazione è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da 10.000 euro a 30.000 euro. Alla medesima pena soggiace chiunque essendo tenuto all'osservanza degli obblighi di adeguata verifica ai sensi del presente decreto, in occasione dell'adempimento dei predetti obblighi, utilizza dati e informazioni falsi

relativi al cliente, al titolare effettivo, all'esecutore, allo scopo e alla natura del rapporto continuativo o della prestazione professionale e all'operazione.

2. Chiunque, essendo tenuto all'osservanza degli obblighi di conservazione ai sensi del presente decreto, acquisisce o conserva dati falsi o informazioni non veritiere sul cliente, sul titolare effettivo, sull'esecutore, sullo scopo e sulla natura del rapporto continuativo o della prestazione professionale e sull'operazione ovvero si avvale di mezzi fraudolenti al fine di pregiudicare la corretta conservazione dei predetti dati e informazioni è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da 10.000 euro a 30.000 euro.
3. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque essendo obbligato, ai sensi del presente decreto, a fornire i dati e le informazioni necessarie ai fini dell'adeguata verifica della clientela, fornisce dati falsi o informazioni non veritiere, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da 10.000 euro a 30.000 euro.



Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento UE n. 679/2016 del 27 aprile 2016

Utilizzo dei dati a fini contrattuali

La informiamo che i suoi dati personali⁽¹⁾, da Lei forniti o acquisiti da terzi, sono trattati da Alleanza S.p.A. (di seguito anche la Compagnia) quale Titolare, nell'ambito della consulenza e dei servizi assicurativi richiesti o in Suo favore previsti, inclusi i preventivi assicurativi che predisporremo a favore Suo o di terzi da Lei designati/indicati:

- (i) per rilevare i Suoi bisogni, le Sue esigenze assicurative e la Sua propensione al rischio, al fine di prestarle consulenza⁽²⁾;
- (ii) per la proposizione e conclusione del contratto assicurativo e dei servizi e/o prodotti connessi o accessori, e per eseguire i correlati adempimenti normativi (quali ad esempio quelli in materia di anticiclaggio)⁽²⁾;
- (iii) per l'esecuzione dei contratti da Lei stipulati⁽²⁾;
- (iv) per prevenire, individuare e/o perseguire eventuali frodi assicurative⁽²⁾;
- (v) per comunicare i Suoi dati personali a Società che svolgono servizi in outsourcing per conto della Compagnia o per l'esecuzione dei contratti in essere.

La informiamo, inoltre, che il trattamento dei Suoi dati personali per le finalità di cui ai punti (i), (ii), (iii) e (v) è necessario e funzionale all'erogazione dei servizi da parte della Compagnia e/o all'esecuzione dei contratti in essere; necessita del Suo consenso esplicito solo per il trattamento delle categorie particolari di dati personali di cui all'articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento, tra cui i dati relativi alla Sua salute, mentre per le finalità di cui alla lettera (iv) il trattamento dei Suoi dati si basa sul legittimo interesse della Compagnia a prevenire e individuare eventuali frodi assicurative e a porre in essere una corretta gestione. La informiamo quindi che per le finalità del trattamento come sopra illustrate sub (i), (ii), (iii) e (v), il conferimento dei dati è obbligatorio ed il loro mancato, parziale o inesatto conferimento potrà avere, come conseguenza, l'impossibilità di svolgere le attività richieste e preclude alla Compagnia di assolvere gli adempimenti come previsti dai contratti in essere.

Utilizzo dei dati a fini commerciali e di profilazione commerciale

La informiamo, inoltre, che può autorizzare la Compagnia a trattare i Suoi dati personali da Lei forniti e/o acquisiti da terzi (con esclusione delle categorie particolari di dati personali di cui all'articolo 9, paragrafo 1 del Regolamento, tra cui i dati relativi alla salute), per utilizzarli per le seguenti ulteriori finalità:

- 1) per l'invio di comunicazioni commerciali, compimento di ricerche di mercato e rilevazione di qualità, anche mediante tecniche di comunicazione a distanza quali email, sms, instant messaging e notifiche via app, relativamente ai prodotti e servizi offerti dalla Compagnia;
- 2) per l'invio di comunicazioni commerciali, compimento di ricerche di mercato e rilevazione di qualità, anche mediante tecniche di comunicazione a distanza quali email, sms, instant messaging e notifiche via app, relativamente ai prodotti e servizi offerti dalle Società del Gruppo Generali.

Il conferimento dei Suoi dati e del Suo consenso per le finalità sopra indicate sono facoltativi. Il loro mancato rilascio non incide sull'erogazione dei nostri servizi assicurativi.

Diritti dell'interessato

Lei potrà conoscere quali sono i Suoi dati trattati presso la Compagnia e, ove ne ricorrano le condizioni, esercitare i diversi diritti relativi al loro utilizzo (diritto di accesso, rettifica, aggiornamento, integrazione, cancellazione, limitazione al trattamento, alla portabilità, alla revoca del consenso al trattamento, diritto di ottenere una copia dei propri dati laddove questi siano conservati in paesi al di fuori dell'Unione Europea, nonché di ottenere indicazione del luogo nel quale tali dati vengono conservati o trasferiti), nonché opporsi per motivi legittimi ad un loro particolare trattamento e comunque al loro uso a fini commerciali, in tutto o in parte, anche per quanto riguarda l'uso di modalità automatizzate. Quanto precede, rivolgendosi a: unità organizzativa Quality, Alleanza S.p.A., Via Marocchesa, 14, 31021 Mogliano Veneto; e-mail: privacy@genertellife.it oppure al Responsabile della Protezione dei Dati (RPD), contattabile via e-mail a RPD.it@generali.com e/o via posta ordinaria all'indirizzo RPD Generali Italia - Mogliano Veneto, Via Marocchesa 14, 31021.

Tempi di conservazione dei dati

I Suoi dati personali possono essere conservati per periodi di tempo diversi, a seconda della finalità per la quale sono trattati dalla Compagnia, in conformità alla normativa privacy tempo per tempo applicabile, in particolare:

- a) per le finalità contrattuali, per tutta la durata dei rapporti in essere e, in conformità alla normativa vigente per un periodo di 10 anni dal momento della cessazione dell'efficacia del contratto o, in caso di contestazioni, per il termine prescrizione previsto dalla normativa per la tutela dei diritti connessi, fatti salvi in ogni caso periodi di conservazione maggiori previsti da specifiche normative di settore;
- b) per le finalità commerciali e di profilazione, per il periodo necessario agli scopi per i quali sono stati raccolti o trattati e, comunque, non superiore a 24 mesi dalla data di decorrenza del preventivo richiesto.

Comunicazione dei Dati

I suoi dati non saranno diffusi e saranno trattati con idonee modalità e procedure anche informatizzate, da nostri dipendenti, collaboratori ed altri soggetti anche esterni, designati Responsabili e/o Incaricati del trattamento o, comunque, operanti quali Titolari, che sono coinvolti nella gestione dei rapporti con Lei in essere o che svolgono per nostro conto compiti di natura tecnica, organizzativa, operativa anche all'interno ed al di fuori della UE⁽³⁾.

Trasferimento dei dati all'estero

I Suoi dati potranno essere inoltre comunicati, ove necessario, a soggetti, privati o pubblici, connessi allo specifico rapporto assicurativo o al settore assicurativo e riassicurativo operanti in paesi situati nell'Unione Europea o al di fuori della stessa⁽⁴⁾ alcuni dei quali potrebbero non fornire garanzie adeguate di protezione dei dati (un elenco completo dei Paesi che forniscono garanzie adeguate di protezione dei dati è disponibile nel sito web del Garante per la Protezione dei Dati Personali). In tali casi, il trasferimento dei Suoi dati verrà effettuato nel rispetto delle norme e degli accordi internazionali vigenti, nonché a fronte dell'adozione di misure adeguate (es. clausole contrattuali standard).

Modifiche e aggiornamenti dell'Informativa

Anche in considerazione di futuri cambiamenti che potranno intervenire sulla normativa privacy applicabile, la Compagnia potrà integrare e/o aggiornare, in tutto o in parte, la presente Informativa.

Resta inteso che qualsiasi modifica, integrazione o aggiornamento Le sarà comunicato in conformità alla normativa vigente anche a mezzo di pubblicazione sul sito internet della Compagnia www.bgvita.it.

Il sito **www.bgvita.it** riporta ulteriori notizie in merito alle politiche Privacy della Compagnia, tra cui la policy sull'utilizzo dei cookie tecnici, tra i quali quelli che tracciano le visite al sito dalle differenti fonti per controllarne il corretto funzionamento (per es. dove si interrompe il processo di preventivazione) e per finalità statistiche (le pagine più viste, i device più utilizzati, ecc).

NOTE:

1. La Compagnia tratta le seguenti categorie di dati: dati anagrafici e identificativi, dati di contatto, dati di polizza, dati fiscali ed estremi di conto corrente bancario, altri dati personali forniti dall'interessato, categorie particolari di dati personali di cui all'articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento, dati raccolti da fonti pubbliche (elenchi, registri, documenti pubblici conoscibili da chiunque), dati acquisiti da altri soggetti terzi (società del Gruppo Generali, contraenti, assicurati, aderenti a fondi previdenziali o assistenziali o sanitari, società di informazione commerciale e dei rischi finanziari, società esterne ai fini di ricerche di mercato). In aggiunta, anche su richiesta dell'Autorità Giudiziaria, la Compagnia potrà effettuare trattamenti di dati relativi a condanne penali e reati.
2. A titolo esemplificativo, formulazione delle raccomandazioni personalizzate e/o delle proposte di assicurazione coerenti con i suoi bisogni assicurativi, predisposizione di preventivi e successivi rinnovi, stipulazione di contratti di assicurazione vita, non vita o di previdenza complementare, raccolta dei premi, versamenti aggiuntivi, switch ed altre attività previste dal contratto, liquidazione di sinistri o altre prestazioni, riassicurazione, coassicurazione, esercizio e difesa di diritti dell'assicuratore, adempimento di specifici obblighi di legge o contrattuali, gestione e controllo interno, attività statistiche.
3. Si tratta di soggetti facenti parte della cosiddetta "catena assicurativa": contraenti, assicurati; agenti ed altri intermediari di assicurazione, banche, SIM; assicuratori, coassicuratori e riassicuratori; legali e medici fiduciari, attuari, consulenti tecnici, periti, autofficine, centri di demolizione, strutture sanitarie, società di recupero crediti, servizi di interrogazione di banche dati esterne e altri erogatori convenzionati di servizi; società del Gruppo Generali, anche per attività di prevenzione e individuazione delle frodi assicurative, altre società che per nostro conto svolgono servizi di gestione e liquidazione dei sinistri, servizi informatici, telematici, finanziari, amministrativi, di rilevazione della qualità del servizio, di archiviazione, di stampa della corrispondenza e di gestione della posta in arrivo e in partenza, di revisione contabile e certificazione di

bilancio. I dati possono essere comunicati ad organismi associativi (ANIA) e consortili propri del settore assicurativo nei cui confronti la comunicazione dei dati è funzionale per fornire i servizi sopra indicati o per tutelare i diritti dell'industria assicurativa; alcuni dati possono essere comunicati, per obbligo di legge o regolamento, ad organismi istituzionali quali Autorità Giudiziaria e Forze dell'Ordine, IVASS, Banca d'Italia - UIF, COVIP, CONSOB, CONSAP, UCI, Casellario Centrale Infortuni, Motorizzazione Civile, Ministeri della Repubblica, concessionarie per la riscossione dei tributi.

4. Contraenti, assicurati, aderenti a Fondi previdenziali o sanitari, pignoratori, vincolatari; assicuratori, coassicuratori, riassicuratori ed organismi associativi /consortili (ANIA, Mefop, Assoprevidenza) nei cui confronti la comunicazione dei dati è funzionale per fornire i servizi sopra indicati e per tutelare i diritti dell'industria assicurativa, organismi istituzionali ed enti pubblici a cui i dati devono essere comunicati per obbligo normativo.

BG VITA è un marchio commerciale di Alleanza Assicurazioni S.p.A. - Sede Legale: Piazza Tre Torri 1 - 20145 Milano



Capitale Sociale Euro 210.000.000,00 i.v. - Codice Fiscale e iscrizione Registro Imprese di Milano Monza Brianza Lodi n. 10908160012
Partita IVA n. 01333550323 - Società iscritta all'Albo Imprese IVASS n. 1.00178, soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Assicurazioni Generali S.p.A. ed appartenente al Gruppo Generali, iscritto al n. 026 dell'Albo dei gruppi assicurativi. - Pec: bgvita@pec.bgvita.it - bgvita@bgvita.it - www.bgvita.it